

Renzo Zagnoni

I Comuni montani fra Bologna e la Toscana (secoli XII-XIV)  
beni comuni, magistrature, strutture, attività, rapporti con le chiese e coi signori

[Già pubblicato in: “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna”,  
n.s. vol. LXIV, 2013, © autore - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae -  
www.alpesappenninae.it]

“Accampata a l'opaca ampia frescura  
veggo ne la stagion de la pastura  
dopo la messa il giorno de la festa.  
Il consol dice, e poste ha pria le mani  
sopra i santi segnacoli cristiani.  
- Ecco, io parto fra voi quella foresta  
d'abeti e pini ove al confin nereggia.  
E voi trarrete la muggiante greggia  
e la belante a quelle cime là.  
E voi, se l'unno o se lo slavo invade,  
eccovi, figli, l'aste, ecco le spade,  
morrete per la nostra libertà -”

da “Il comune rustico” di Giosuè Carducci

Sommario: 1. I beni comuni alle origini dei comuni montani. 2. Le origini dei comuni rurali, primi documenti. 3. Le comunità si sottomettono alla città. 4. Le riunioni dei consigli “ad arenghum” o “ad parlamentum”. 5. Gli ufficiali del Comune e le attività (I consoli, Il massari, Gli ufficiali minori, Le attività dei Comuni, Lo statuto della Sambuca del 1291-1340). 6. Le strutture edilizie: palazzi, vie, piazze e mulini comunali. 7. I rapporti con le chiese di villaggio. 8. Comuni e signori: la nascita dei comuni di Rocca Corneta e della Sambuca Pistoiese e i rapporti dei conti Alberti con le comunità locali

Ho voluto iniziare questo scritto con la citazione di una famosa poesia di Giosue Carducci, perché in essa troviamo numerosi e precisi riferimenti ad elementi rilevanti della storia delle comunità rurali oggetto di questo studio. In particolare molto significativo mi sembra il richiamo ai beni comuni che stanno alla base del verso *io parto fra voi quella foresta d'abeti e pini*: il console deve annualmente *partire*, nel secondo di dividere, fra i membri della comunità locale le foreste e i pascoli appartenenti a tutta la comunità, i cui frutti possono essere goduti da tutti i membri, secondo però precise regole che, come vedremo, sono alle origini delle magistrature e degli statuti delle stesse comunità. Anche il verso *E voi trarrete la muggiante greggia e la belante a quelle cime là* si inserisce pienamente in questo contesto, poiché il poeta ricorda come gli abitanti del villaggio potevano tutti usufruire dei pascoli comuni per alimentare i loro armenti, pecore, capre e maiali. Anche il diretto accenno alla presenza del console richiama le origini stesse dei comuni rurali, poiché proprio questa magistratura fu la prima, anche nel territorio qui preso in esame, a sorgere per il governo delle comunità, per lasciare solamente in momenti successivi il posto ai podestà nominati dalla città o ai massari: proprio il consolato rappresentò il momento di maggiore autonomia delle

comunità rurali alle loro origini. Infine il fondamentale rapporto con la realtà religiosa è sottolineato sia dal richiamo alla riunione degli uomini col console, che si svolge *dopo la messa il giorno de la festa*, sia dal giuramento dello stesso console per mezzo delle mani poste sopra i simboli della fede, forse una croce o i vangeli: *e poste ha pria le mani sopra i santi segnacoli cristiani*. Il rapporto con la realtà religiosa, in particolare con le chiese di villaggio, in molti casi costruite dagli uomini della comunità, è un altro dei momenti essenziali del sorgere e dello svilupparsi del comune rurale, che spesso, tramite la costruzione dell'edificio religioso, ottenne anche il diritto di elezione del rettore della propria chiesa, che divenne subito il più importante elemento dell'autoidentificazione della comunità tutta.

## 1. I beni comuni alle origini dei comuni montani

Sul comune rurale nella montagna bolognese fondamentali sono ancor oggi i tre saggi di Arturo Palmieri del 1898, di Luigi Casini del 1909, e soprattutto di Leonello Bertacci del 1974<sup>1</sup>. Il volume di Albano Sorbelli del 1910 è poco utilizzabile nel presente scritto, poiché la documentazione in esso utilizzata si riferisce in minima parte agli ultimi decenni del Trecento, ma soprattutto al secolo successivo<sup>2</sup>. Per il Pistoiese ricordo solamente il volume curato da Giuliano Pinto e Renzo Nelli che nel 2006 ripubblicò un gruppo di studi precedenti su singoli comuni pistoiesi<sup>3</sup>.

Le origini dei comuni rurali, in questo territorio come nel resto dell'Italia centro-settentrionale, sono da collegare agli elementi che, a cominciare come vedremo dalla prima metà del secolo XI, unirono gli abitanti dei villaggi e li resero coscienti di appartenere ad un gruppo che aveva interessi ed ideali comuni. Quasi sempre sorsero e si svilupparono in contrapposizione al signore laico o ecclesiastico, che dai secoli dell'alto Medioevo aveva governato le comunità e il territorio. Oltre alla chiesa del villaggio uno dei principali elementi di identificazione furono sicuramente i beni comuni: boschi, prati e acque, spesso passati nel possesso delle comunità tramite donazioni dei signori del territorio, che li avevano a loro volta ricevuti in concessione in epoche precedenti dal potere superiore. Anche altri elementi concosero alla presa di coscienza dell'appartenenza alla comunità, come il mulino comunitario o il pozzo a cui tutti avevano diritto di attingere<sup>4</sup>. Il Violante

---

<sup>1</sup> A. Palmieri, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie i quelli dell'Appennino bolognese*, in AMR, s. III, vol. XVI, 1898, pp. 237-327. L. Casini, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)*, Bologna 1991, ristampa dell'edizione del 1909 a cura di M. Fanti e A. Benati, soprattutto le pp. 28-33 e 241-250. L. Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, in *Monzuno. Territorio e beni culturali di un'area comunale dell'Appennino bolognese*, Bologna 1974, pp. 9-30.

<sup>2</sup> A. Sorbelli, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910.

<sup>3</sup> *I Comuni medievali della Provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale*, a cura di R. Nelli e G. Pinto, Pistoia 2006. Cfr. anche G. Francesconi, "Pro lignis, aquis et herbis". *Comunità di villaggio e beni collettivi nel contado pistoiese (secoli XI-XIV)*, in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*, a cura di R. Zagnoni, Atti della Giornata di Studio (Capugnano, 10 settembre 2005), Porretta Terme-Pistoia 2007, pp. 17-43 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 16), oggi ristampato senza modifiche, ma col nuovo titolo *I "comunia" tra identità di villaggio e costruzione politica cittadina*, in *Districtus civitatis Pistorii. Strutture e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV)*, Pistoia 2007 ("Biblioteca storica pistoiese", XIII), pp. 167-190.

<sup>4</sup> A proposito dei beni comuni cfr. R. Zagnoni, *Comunità e beni comuni nella montagna fra Bologna e Pistoia nel Medioevo*, in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 10 settembre 2005), Porretta Terme-Pistoia 2007, pp. 17-43 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 16).

sintetizza gli elementi che concorsero alla nascita dei comuni rurali, affermando che i *vicini* erano legati da interessi comuni come la partecipazione ai beni collettivi costituiti di boschi e praterie, alle spese del pozzo e delle strade ed anche a quelle della chiesa e del cimitero; anche in molti dei casi in cui all'inizio fu il signore del luogo a costruire la cappella, in seguito furono i vicini ad interessarsi ad essa, tanto che la chiesa assunse prestissimo la funzione di luogo simbolico di identificazione della comunità<sup>5</sup>.

Prima di passare a parlare della gestione dei boschi comuni vorrei ricordare che anche la gestione di altri Beni comuni, come le acque, fu oggetto della prima regolamentazione dei vicini, che cercarono di assicurare a tutta la comunità un approvvigionamento idrico abbondante e regolare. Due soli sono gli esempi recuperati per il territorio qui preso in esame: il primo è documentato dagli statuti bolognesi pubblicati dai Frati, che ricordano a Scanello un pozzo comunitario che esisteva già presso il castello, per il quale, al fine di recuperare l'acqua che mancava, nel 1262 fu ordinato che fosse rifatto, approfondito e fornito di abbeveratoio per gli animali, il tutto a spese della comunità<sup>6</sup>. Anche lo statuto della Sambuca del 1291-1340 prevedeva l'obbligo per il reggimento di controllare la cisterna comunale, che doveva essere chiusa con chiave tenuta dagli *operai*, gli ufficiali che governavano l'*opera* della chiesa, per impedire a chiunque di lavare nel pozzo, sicuramente il pozzo del castello, o al *buxinus*. Era vietato sporcarli o entrarvi dentro senza l'ordine del reggimento, che era anche tenuto a fare distruggere ogni edificio *factum aut hedificatum in sollo sive herdifitio* cisterne ed a curare la manutenzione di due docce da cui fosse possibile agli abitanti attingere acqua. Le strutture relative all'approvvigionamento idrico dovevano essere custodite e controllate dai saltari, segno dell'importanza che la comunità attribuiva ad esse<sup>7</sup>.

Ben più ampia la documentazione relativa ai boschi e ai prati comuni, per lo sfruttamento e la gestione collettivi dei quali le comunità stesero precise regole. Si può sicuramente affermare che nella maggior parte dei casi fu proprio la necessità di regolamentare questa fondamentale attività a rappresentare il primo passo per la formazione di una struttura politica della comunità locale, più o meno autonoma dai poteri signorili, che fino a quel momento avevano governato il territorio.

Moltissimi sono gli esempi che testimoniano la presenza di vaste aree di beni comuni, consistenti di solito in pascoli e boschi, dai quali ogni abitante del villaggio aveva il diritto di prelevare il legname a lui necessario e nei cui prati ciascuno poteva far pascolare i propri armenti, seguendo le regole comunitarie, attività che un documento del 1233 relativo a Castiglione e Baragazza sintetizza nell'*uxum bavolandi, pascolandi et boscandi* e lo statuto della Sambuca del 1291-1340 *tallium alpis et paschum*<sup>8</sup>. Un esempio di questi terreni boschivi e prativi di solito assegnate alla comunità locale da signori è quello dei conti Guidi e delle comunità della pieve pistoiese di Brandeglio alle quali nel 1162 questi signori assegnarono un vastissimo territorio, quasi sicuramente a loro pervenuto dal fisco regio, a cui apparteneva nei secoli precedenti il Mille. Comprende tutta la valle dell'Orsigna e l'alta valle del Reno fino alle soglie del fiume nei pressi di Prunetta, dove si trovava l'ospitale della Corce Brandegliana: *totam terram alpis sicuti Batonenses habebant a Serobio in antea usque Renum et usque ad terram Montagutese et usque ad*

---

<sup>5</sup> C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie*, Atti della sesta Settimana internazionale di studio (Milano 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 733-737.

<sup>6</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1969, vol. II, p. 606.

<sup>7</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 65, rubrica 29, pp. 79-80 rubriche 87-88 e p. 103, rubrica 183.

<sup>8</sup> Su questo tema in relazione al territorio qui preso in esame cfr. i vari saggi contenuti nel volume *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*,

*terram Granaiose*<sup>9</sup>. Allo stesso conte Guido (VII) Guerra l'imperatore Federico I due anni dopo, nel 1164, aveva confermato i possessi fra cui troviamo anche le *alpes*<sup>10</sup>. Analogo il caso dei boschi di Vigo, in val di Limentra Orientale, anch'essi probabilmente donati dai signori di quella rocca agli uomini delle comunità: in un documento del 22 dicembre 1288 si parla infatti della *fratta*, cioè dei boschi, che apparteneva a metà ciascuno ai signori ed alla comunità, segno che in una data imprecisata i primi l'avevano assegnata agli abitanti in modo collettivo<sup>11</sup>.

Analoga situazione è quella degli uomini della cappella pistoiese di San Romano di Val di Brana che nel 1198 possedevano collettivamente un vasto territorio boscato, localizzato nelle alte valli delle Limentre, loro assegnato questa volta da un signore ecclesiastico, l'abbazia della Fontana Taona (*omnia prata que predicti homines habebant vel tenebant ab abbazia a flumine Limentra usque ad via publicam de Collina, versus Pistoriam*), per il possesso del quale il comune si impegnò a pagare annualmente una certa pensione<sup>12</sup>. Le stesse selve furono oggetto di una lite fra monastero e comune, sorta dal mancato pagamento per otto anni della pensione prevista dalla concessione del 1198 e risolta da un arbitrato del 1292: l'arbitro impose agli uomini di pagare in dovuto, confermando comunque la concessione<sup>13</sup>.

Altri analoghi esempi sono quello della valle della Dardagna concessa nel 1136 dall'abbazia di Nonantola alla comunità di Rocca Corneta<sup>14</sup> e quello del feudo di di Pavana-Sambuca, probabilmente assegnato dall'imperatore Lodovico II (844-875) al vescovo pistoiese Oschisi nel secolo IX<sup>15</sup>, i cui boschi vennero goduti dal secolo XII dal comune della Sambuca, il cui statuto, che risale agli anni 1291-1340, documenta in modo preciso il rapporto fra la comunità ed i beni definiti *alpes comunis Sambuce*. La regolamentazione era precisa, poiché si trattava di salvaguardare beni che erano davvero indispensabili a tutta la comunità ed in particolare alla parte più debole e povera di essa, impedendo di utilizzarli a fini privatistici, vietando ad esempio ai privati di innestare o

---

<sup>9</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1162 ottobre 16, (una copia in ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 30, manoscritto detto il *Nicchio Rosso*), pubblicato in N. Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli 887-1164*, Firenze 2003 ("Deputazione di storia patria per la Toscana. Documenti di storia italiana", X), stessa data, n. 224, pp. 295-297. Sull'appartenenza al fisco regio dei boschi alti cfr. F. Schneider, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fondamenti dell'amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla estinzione degli Svevi (568-1268)*, traduzione a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1975, p. 255 e nota 168. Su questi possessi e sull'identificazione dei confini cfr. R. Zagnoni, *La selva dell'Orsigna e le comunità di Cireglione e Batoni nei secoli XII e XIII*, in BSP, CVI, 2004, pp. 99-118, soprattutto le pp. 113-115

<sup>10</sup> Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi*, 1164 settembre 28, n. 226, pp. 298-301.

<sup>11</sup> Il documento è nell'ASS, *Diplomatico, Archivio generale*, 1288 dicembre 22 ed è pubblicato in Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*, stessa data, n. 22, pp. 353-355.

<sup>12</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana*, 1198 luglio 28, n. 130, regestato in RCP, *Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 136, pp. 250-251.

<sup>13</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1292 luglio 26, n. 441, regestato con due date in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, 1292 luglio 26 e 1292 luglio 31, nn. 583 e 584, pp. 367-370.

<sup>14</sup> G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo I, Modena 1784, pp. 318-319.

<sup>15</sup> N. Rauty, *Storia di Pistoia. I. Dall'alto Medioevo all'età precomunale 406-1105*, Firenze 1988, pp. 175-184 e Id., *Alle origini di Pavana. Il diploma dell'imperatore Ottone III del 998*, in *Pavana: un millenario 998-1998*, Atti della giornata di studio (6 agosto 1998), a cura di A. Caruso e R. Zagnoni, Porretta Terme - Pistoia 1999 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 8), pp. 19-29, alle pp. 22-23.

lavorare nelle *alpes*<sup>16</sup>. Per ricavarne un reddito tali beni molto spesso venivano messi all'incanto, come accadeva anche per il *paschum alpis*, il diritto cioè di pascolare o far pascolare nei terreni comunali; chi lo otteneva aveva però solo il diritto di *erbaticum*, essendo a lui vietato farvi altri lavori o tagli<sup>17</sup>. Per questo motivo il comune in alcuni casi vendeva il *tallium alpis*, il diritto cioè di fare legna nei propri terreni, mentre in altri casi lo riservava agli abitanti, sorvegliando il taglio e impedendo ai forestieri di farlo<sup>18</sup>. Sia il taglio sia il pascolo venivano messi all'incanto dal *rector* del comune, per mezzo di due sindaci eletti dai consiglieri<sup>19</sup>. Lo stesso *boschus comunis de Sambuca* è ricordato nel 1230 anche fra i confini di un castagneto oggetto di controversia fra la pieve di Succida e l'abbazia della Fontana Taona<sup>20</sup>.

Nel territorio appenninico toscano, oltre ai tre casi già analizzati, sono documentati anche i beni dei Comuni di Torri e Monticelli in val di Limentra Orientale: nella seduta giudiziaria del 14 giugno 1293 il giudice dei danni dati di Pistoia ordinò *hodie* a Cecco di Aldobrandino *tabernario* e *heri* a Bencivenni di Paolo ed ai suoi figli di non arrecare danni con le loro bestie e i loro strumenti agricoli nelle terre, pascoli, prati e possessi *dictorum comunium de Turri vel Monticelli* e soprattutto *in illis quibus dicta comunalia emerint a comune de Cantagallo*. Il giorno dopo Bonaiuto di Bonvicino, sindaco del monastero della Fontana Taona, e Cecco di Aldobrandino, che agiva anche a nome di Lenzio di Bencivenni probabilmente figlio del Bencivenni di Paolo del primo documento, comparvero davanti allo stesso giudice per affermare che il suo provvedimento ledeva i loro interessi e per questo chiesero che venisse revocato: *offerentes se paratos respondere de iure Comunibus de Turri et Monticelli, si aliquid ab eis petere vellent occasione aliquarum terrarum, paschuorum, pratorum*. Il giudice accolse la richiesta e dichiarò nullo l'atto<sup>21</sup>. Anche in un documento del 1396 sono ricordati gli stessi beni comunali di Torri definiti *res Communis* o *nemora Communis* o ancora *nemus sive cerretum Communis*<sup>22</sup>.

Ancora nel territorio toscano negli anni 1227 e 1228 siamo informati di una concessione, da parte dell'abbazia della Fontana Taona, a uomini dei comuni di Terriole, Fabiana, Sariccione e Fermiano, di terre poste nella valle della Limentra Orientale *in Collina a Rio Porcino usque Limentram et a Limentra usque ad viam de Culte*<sup>23</sup>.

Naturalmente il possesso di questi boschi e pascoli, così preziosi per le comunità, diede luogo, in ripetute occasioni, a controversie confinarie, fra i comuni stessi oppure fra i comuni ed i signori o ancora fra i comuni e gli enti ecclesiastici del territorio. Un esempio è quello di una lite che contrappose il comune di Catagallo, in val di Bisenzio, e l'abbazia della Fontana Taona per beni poste a le Valli, che entrambi gli enti asserivano essere propri. Fu risolta con l'arbitrato di Balduccio di Adalgherio console di Torri assieme ad altri tre uomini dello stesso Comune, che il 22 febbraio 1227 furono nominati da Spinello di Gerarduccio a nome del Comune di Cantagallo, con un rogito

---

<sup>16</sup> *Lo statuto della Sambuca*, pp. 86-87, rubrica 116.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 86, rubrica 115.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 63, rubrica 21.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 68, rubrica 39 e pp. 95-96, rubrica 155.

<sup>20</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1261 novembre 5, n. 331, regestato con data corretta al 1230 ottobre 29 in *RCP, Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 231, pp. 151-153.

<sup>21</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1293 giugno 14, n. 442, regestato con due date in *RCP, Fontana Taona, secolo XIII*, 1293 giugno 14, n. 586, pp. 370-371 e 1293 giugno 15, n. 587, pp. 371-372.

<sup>22</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1266 giugno 11, n. 348, regestato con data corretta al 1396 marzo 25, in *RCP, Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. II dell'appendice, pp. 395-397.

<sup>23</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1227 novembre 17, n. 193, regestato sotto tre diverse date in *RCP, Fontana Taona, secolo XIII*, 1227 novembre 17, n. 212, pp. 139-141, 1228 aprile 6, n. 214, p. 142 e 1228 post aprile 6, n. 215, pp. 142-143.

steso *sub porticu domus ecclesie*, e da Glandolfo del fu Andalo, sindaco dell'abbazia, che lo fece trovandosi *in claustro abbatie*<sup>24</sup>.

Un altro caso di lite fra comuni per il possesso delle *alpes* è quello che sorse fra Popiglio da una parte e Vico Pancellorum e Limano dall'altra, in val di Lima, e fu anch'essa risolta con un arbitrato di Ugolino podestà di Pistoia. Il 3 giugno 1240 quest'ultimo volle vedere di persona i luoghi controversi ed emanò il suo lodo ordinando che gli uomini di Popiglio, *pacis osculo interveniente*, facessero pace con gli uomini di Vico e Limano, e che gli uomini di ciascun comune *non offendant in personis vel rebus* gli abitanti degli altri. Il territorio controverso venne così definito *terrenum et pascua que sunt in monte Calitio Calixio* [l'odierno monte Caligi che si trova sulla dorsale che dall'alpe delle Tre Pontenze e scende fino a Popiglio] *usque ad Lima sicut terminatum est*, secondo cioè i termini posti sul terreno. Interessante il fatto che il lodo prevede uno sfruttamento comune dei boschi: *que ad usum lignaminis sit et debeat esse comunis in comunia et homines de Pupiglio et de Vico et de Limano ita quod Pupiglianenses, Vicanenses et Limanenses et homines ipsarum terrarum et universitatum possit et eis liceat uti lignamine dicti loci set de lignis et lignamine ipsius loci laborare et colligere sine fraude non malitiose devastando alpem*<sup>25</sup>. Un'altra norma che permette l'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli, cercando però di salvaguardarne l'integrità nel tempo.

Ancora nella montagna pistoiese nel 1246 è documentato un caso di vendita di boschi fra comuni della valle pistoiese della Lima. Il 26 maggio di quell'anno Bonsignore del fu Parisio e Vita del fu Graziano sindaci e procuratori di Spignana assieme ai consoli Iacopo e Bonaguida, a nome di quel comune vendettero ai rappresentanti dei vicinissimi comuni di Lizzano, Pratale, Lancisa e Cutigliano una sesta parte dei loro boschi: *sextam partem pro indiviso alpium et locorum positorum in districtu de Lizzano intra hos fines: a prima fluvium Volate, a II forram del Ghirlo, a III alpes seu terra comunis et hominum de Fanano et a IIII comunis et hominum de Pupilio et Controne et Corellia*. Poiché tutti i toponimi sono riconoscibili possiamo affermare che si trattasse di una vastissimo terreno montano che copriva pressoché tutta l'alta valle della Lima e quella del Sestaione: la Volata è un affluente di sinistra della Lima che sgorga poco a valle del lago Scaffaiolo, il confine di Fanano è rappresentato dal crinale spartiacque dallo stesso Scaffaiolo al Libro Aperto, i comuni di Controne e di Coreglia (oggi Antelminelli) si trovano rispettivamente nella bassa valle della Lima il primo ed in Garfagnana il secondo, quindi il loro confine correva lungo l'odierno confine fra Pistoia e Lucca. Il motivo della vendita è specificato nella carta, poiché le 200 lire di denari pisani che il comune di Lancisa ricavò dalla vendita vennero seduta stante versate al *dominus* Rainaldo ed a Iacopo Conforti, creditori dello stesso comune. In questo caso il comune preferì cedere una parte dei suoi beni ad altri comuni, piuttosto che al signore suo creditore, forse perché una cessione come questa avrebbe potuto essere con più facilità in qualche modo riscattata, anche perché i cinque sestanti restavano nella disponibilità della stessa comunità<sup>26</sup>.

Il territorio montano delle alte valli del Reno e dell'Orsigna, che come abbiamo visto nel 1162 era stato donato dai conti Guidi alle comunità della pieve di Brandeglio, nel 1222 era stato diviso fra di esse in dieci parti<sup>27</sup> ed alcune di queste sezioni furono oggetto di locazione. Il primi ad agire furono gli uomini del comune di Batoni, una località in val d'Ombrone posta a poca distanza dal

---

<sup>24</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1227 febbraio 22, n. 182 e 1227 febbraio 23, n. 183, registati in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 198, pp. 131-132 e n. 200, pp. 132-133.

<sup>25</sup> ASL, *Archivio di Stato*, 1240 giugno 3. Si tratta di una copia di copia, esemplata il 20 aprile 1422.

<sup>26</sup> ASL, *Archivio di Stato - Tarpea*, 1246 maggio 26.

<sup>27</sup> Una copia settecentesca del documento è in D. Cini, *Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della montagna pistoiese*, ms. in Archivio e Biblioteca Cini, San Marcello Pistoiese, vol. III, cc. s.n., alla data 1756. Sulle vicende di questo documento cfr. Zagnoni, *La selva dell'Orsigna*, pp. 110-111, nota 28.

crinale spartiacque. Il 28 aprile 1272 Francesco del fu Gherardino e Bonacurso Vaghecti sindaci di quel comune ricevettero l'incarico *ad vendendum Mactheo quondam Bartromei totum erbaticum e erbam quam et quod ipsum comune habet in Roncho Rainerii*, una località in val d'Orsigna, che fra i confini aveva lo stesso torrente Orsigna e gli uomini chiamati *Sucidesi*, il territorio cioè del comune di Succida-Granaglione nel Bolognese, confinante anche oggi con quella valle. La concessione era prevista per sei anni ed essi ne ricavarono 10 lire pisane<sup>28</sup>. La stessa comunità di Batoni due anni dopo, il 13 maggio 1274, procedette ad una seconda vendita: gli uomini, *facto partito* in un'apposita riunione che si svolse sotto il portico della chiesa di San Michele, decisero di mettere all'asta non soli i pascoli comunali, ma tutti i possessi del comune: *vendantur omnia bona que sunt comunis Batonis scilicet pascua et erbatica hinc ad sexanos proximos* al maggior prezzo che sarebbero riusciti a realizzare<sup>29</sup>. Tre giorni dopo, il 16 maggio, gli incaricati dalla comunità trovandosi nella cattedrale di Pistoia procedettero in questo modo: *vendiderunt et concesserunt iure proprio in perpetuum Scattuicio olim domini Raynerii ementi per se et aliis suis fratribus et filiis* (segue l'elenco di nove uomini) *et aliis eorum sociis de societate ipsorum de Ursigna, alpes omnes quas comune de Batone habet in Ursignia in loco dicto Ronco Raynerii scilicet terras omnes silvas boscos nemora pascua valles flumina et alia omnia spectantia ad dictum comunem Batonis*. Il territorio era lo stesso il cui utilizzo era stato venduto nel 1272, poiché fra i confini troviamo ancora il territorio di Succida-Granaglione, cioè il crinale che separa la valle dell'Orsigna dalle valli bolognesi della Randaragna e della Silla, ed il fiume Orsigna. Andava fino all'ospitale della Croce Brandegliana, l'odierna località di Prunetta, collocata alle sorgenti del Reno. Sicuramente la *societas ipsorum de Ursigna* era una società organizzata di taglialegna e carbonai<sup>30</sup>. Anche lo statuto della Sambuca prevedeva la possibilità di mettere all'incanto i beni alienabili del comune<sup>31</sup>.

Nello stesso anno fu la volta della comunità di Sarripoli, posta nella valle del Vincio a non molta distanza ed a valle dalla pieve di Brandeglio, che vendette la propria parte dell'alpe di. Il 30 settembre 1274 il comune decise dunque di vendere la propria *decimam partem alpis de Orsigna*, Orsigna che le apparteneva fin dalla divisione in dieci parti del 1222, a Meo di Ranieri, che rappresentava anche altri uomini. Ad agire fu il console Ventura, che lo fece a nome degli uomini elencati nell'atto. La descrizione dei confini limita il territorio ceduto alla valle dell'Orsigna escludendone l'alta valle del Reno, poiché parte dal rio Serobio, affluente di sinistra del Reno a monte di Pracchia, fino ai confini di Monte Acuto delle Alpi e di Granaglione Succida ed ai *cavinianenses*, cioè al territorio del comune di Gavinana confinante anch'esso con la valle dell'Orsigna<sup>32</sup>.

Passando al territorio oggi bolognese, un altro esempio di beni comuni è quello relativo a Savignano alla confluenza della Limentra Orientale in Reno. La carta del 2 giugno 1208 che ce ne parla mostra che la gestione di essi apparteneva agli uomini di questo villaggio, elencati nella fonte in numero di 16. Furono costoro infatti a vendere a Parisio, che agiva a nome dell'ospitale di San Michele della Corte del Reno dipendente dall'abbazia della Fontana Taona, un bosco posto a Savignano nella località *Bruxeto*. La descrizione dei confini di questa foresta, che andavano dal Reno, alla *silva Casatica* e ai *dicti venditores*, cioè ad altri beni della comunità, ci fa comprendere come i possessi dei comuni non fossero limitati alle selve alte, ma si estendessero anche ai fondovalle, sempre disabitati, ma coperti di vegetazione utile alle comunità che li possedevano<sup>33</sup>. Gli stessi possessi del comune di Savignano, assieme a quelli di Casio, Rocca Pitigliana e

---

<sup>28</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1272 aprile 28, copia del 22 ottobre 1382.

<sup>29</sup> *Ibidem*, 1274 maggio 13, parte a.

<sup>30</sup> *Ibidem*, 1274 maggio 13, parte b.

<sup>31</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 68, rubrica 39.

<sup>32</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1274 settembre 30. Su questi documenti e sulle selve cfr. Zagnoni, *La selva dell'Orsigna*, soprattutto le pp. 113-115.

<sup>33</sup> RCP. *Forcole*, 1208 giugno 2, n. 76, p. 10.

Capugnano, compaiono anche in un atto del 1294 come confini di beni appartenenti allo stesso ospedale *qui dicitur le Corti da Reno et de Casale*, che si trovava nel fondovalle del Reno fra gli attuali centri abitati di Silla e Marano<sup>34</sup>.

Una carta del 10 agosto 1223 relativa alla donazione della comunità di Sparvo, in val di Setta, da parte dei conti Alberti, signori del luogo, all'abbazia di Montepiano, escludeva dalla donazione alcuni redditi e beni appartenenti agli uomini del luogo, localizzati a *Pillano*, cioè a Pian del Voglio. Da ciò appare evidente che la comunità, pur appartenendo a questi signori, era titolare di terreni indipendenti dal potere signorile: *exceptis redditibus et servitiis que homines de Sparavo debent communi di Pillano pro possessionibus quas habent vel eis pertinent dicti homines de Sparavo infra curia de Piliano*<sup>35</sup>.

In questa stessa zona una dura lite scoppiò nel 1233 fra le comunità di Baragazza e Castiglione dei Gatti, fra le valli della Setta e del Brasimone, tanto violenta che ci scappò persino un morto<sup>36</sup>. La questione riguardava un vasto territorio boscato e a prato, posto nella curia di Castiglione, precisamente nelle località *Civitela, Supogio, Susinete et Segalara*, rivendicato dagli uomini di entrambe le comunità. Il conte Alberto (V) degli Alberti, signore di questi luoghi, affidò a *Chixelum*, definito *giudice fiorentino*, il processo relativo all'uccisione di un certo Vazito, mentre la parte che definiremmo oggi civilistica, relativa cioè al possesso dei terreni controversi e perciò all'*uxum bavolandi pascolandi et boscandi*, fu affidata all'arbitrato di Trebaldo e Ugo di Mangona assieme ai loro *consociis de Piliano, Bruscolo, Mangone et Vernio*, un gruppo di uomini che venivano da centri abitati distribuiti su entrambi i versanti dell'Appennino, tutti compresi nel *comitatus comitum Albertorum*. Il giudice e gli arbitri, agendo *mandato dicti domini comitis de Magone*, emanarono dunque un lodo *de predictis omnibus et singulis et morte Vaziti ut apparet in scripturis et aliis actis prout erit de voluntate domini comitis*, ma per dare all'atto maggiore forza giuridica *compromixerunt in dominum comitem Albertum tamquam in virum bonum laudatorem dictatorem pronuntiatorem*, lasciando a lui la definitiva risoluzione della controversia. Il 1° maggio 1233 il signore convocò e sentì le parti in causa nel *castrum* di Vernio: per Castiglione comparve Vilano procuratore del comune assieme al console Bonacurso e ad altri uomini, per Baragazza si presentò Pietro Minarelli con alcuni uomini. Essi esposero le loro rispettive ragioni ed il conte Alberto (V), *habito consilio sapientium virorum*, evidentemente quelli a cui aveva in precedenza affidato l'istruttoria, ordinò agli uomini delle due comunità di terminare le liti e di fare pace perpetua, evitando di continuare a recarsi reciproci danni. Entrambe le comunità *bavolent, pascolent et boschigent et vadant et ligna illa accipiant et portent sibi ad eorum domum vel domos* dai boschi di due definiti territori, che dalla lettura del documento sembrano rispettivamente i versanti destro e sinistro della Setta: quelli di Baragazza potevano infatti utilizzare le selve e i prati *a Bruscolo versus Setam a termino inferius*, compresa la possibilità di raccogliere i *vinzalia* o *vinzilia*, quelli che popolarmente sono detto *bacchetti*, utili per l'accensione del fuoco. Quelli di Castiglione vennero autorizzati a fare altrettanto nella zona compresa *a Seta superiori versus Bargatiam usque ad seram et mercatale Bargatie ubi fit merchatum*.

Anche alle origini dei comuni di Le Mogne, Bargi, Stagno e Cavarzano, centri abitati sorti anch'essi in territori di dipendenza signorile localizzati fra le valli del Brasimone, Limentra Orientale e Bisenzio, nel 1194 troviamo documentate le *alpes* della comunità di *Limonio* (odierna Le Mogne) e quelle che sono definite *alpes Barcese et Stagnese et Cavarzanese*, tutte espressioni che si devono riferire ai beni di quelle comunità. Il documento riguarda un atto con cui il conte

---

<sup>34</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1294 maggio 21, n. 444, regestata in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 589, pp. 372-373.

<sup>35</sup> ABV, *Diplomatico*, 1223 agosto 10, n. 254, pubblicato in Tondi, *L'abbazia di Montepiano, documenti*, p. 86.

<sup>36</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19 (vecchia segnatura Liber X +++, *Provvisioni in capreto*), cc. 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>.



Alberto degli Alberti in parte donò ed in parte vendette all'abbazia di Montepiano un vasto possesso terriero definito appunto come *alpes* ed appartenente a quelle comunità<sup>37</sup>. Allo stesso modo anche alle origini dei vicini comuni di Mogone e Guzzano, che dipendevano anch'essi dagli Alberti, troviamo i beni comuni: nel 1254 ad esempio è documentata la selva definita *Mogonese* e *Guzzanese*, un vasto territorio boscato posto nella valle della Limentra Orientale. La carta riguarda una controversia che ci informa come nel passato quel vastissimo possesso appartesse ai conti Alberti, che il 20 novembre 1254 lo divisero in due parti, assegnandole rispettivamente una alle due comunità e l'altra alla pieve di Guzzano assieme al monastero di Montepiano da cui la prima dipendeva<sup>38</sup>.

Liti per il possesso dei boschi alti sono documentate anche fra l'abbazia di Montepiano e gli uomini di Costozza, in val di Limentra Orientale, determinata dal fatto che nel 1274 essi tentarono di usurpare un terreno posto nelle alpi del monastero per ricavarne terra per la coltivazione di segale. Tale usurpazione venne denunciata il 9 settembre di quell'anno da Martino della Mulina, Dozzo di Baragazza e Corso di Mangona, definiti visconti e camerleggi di Napoleone, Guglielmo ed Alessandro degli Alberti conti di Mangona. Costoro, su richiesta di Gottolo converso del monastero di Montepiano, imposero al rettore del Comune della villa di Costozza di restituire all'abbazia la segale indebitamente coltivata nelle alpi del monastero<sup>39</sup>.

Anche nella valle della Dardagna alle origini delle comunità del territorio troviamo amplissimi territori boscati, che nei secoli alto-medievali erano appartenuti alla corona. Nel secolo VIII il re longobardo Astolfo li aveva assegnati, assieme alla massa di Lizzano ed a Fanano, al cognato Anselmo, primo abate di Nonantola. Nel secolo XII, precisamente nel 1136, fu il suo successore Ildebrando ad investire le selve della Dardagna agli uomini della comunità di Rocca Corneta, secondo quanto ricaviamo da un documento del 1368, col quale gli stessi uomini chiesero la rinnovazione dell'antica concessione, presentando la carta d'investitura del 1136, oggi purtroppo perduta. Tale documento fissava i confini di questo possesso, che comprendeva tutta la valle della Dardagna, dai monti della Riva, che col lago di Pratignano la separano da quella dell'Ospitale e segnano il confine con Fanano, *usque ad alpem qui dicitur mons Fulgorinus*, il moderno monte Spigolino che appartiene al crinale spartiacque, *et eundo ubi nascitur flumen Dardagne*, quella che oggi è detta Val di Gorgo alle sorgenti della Dardagna. Il Tiraboschi sostiene che nell'archivio nonantolano esistono altri rinnovi della concessione degli anni 1386 e 1418 e conclude affermando che *essa continua a darsi tuttora*: egli scriveva nel 1784<sup>40</sup>. Gli stessi possessi sono ricordati in una carta del 20 giugno 1292 con la quale la comunità di Rocca Corneta, essendo oberata da debiti, fu costretta a cedere per 29 anni ad un gruppo di pistoiesi *omnes et singulas pigellas et omnem lignamen pigellarum* che si trovavano *in alpibus seu bosco et teretorio dicti comunis*. I confini fanno comprendere come tale concessione non riguardasse tutta la valle, ma solamente una porzione di essa: *a mane adest nuda pra Bonigi a meridie curit rius de le Mandrie a sero adest via et ab setentrione sicut pendet aqua versus predictum rium de le Mandrie et est signata per homines ipsius comunis*<sup>41</sup>. Lo stesso complesso forestale e di pascoli fu anche oggetto di una controversia fra le due comunità di Belvedere e Rocca Corneta, che fu risolta il 21 luglio 1293 con un arbitrato dal quale apprendiamo che i confini corrispondevano a quelli della donazione del 1136: *iuxta Comune Lizani Tuschi ab uno latere, ab alio latere Comune Montis Acuti de Alpe et iuxta Comune Fanani et*

---

<sup>37</sup> *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, a cura di R. Piattoli, Roma 1942 ("Regesta Chartarum Italiae", 30), 1194 agosto 28, n. 223, pp. 414-415.

<sup>38</sup> ABV, *Diplomatico*, 1254 novembre 20, n. 377.

<sup>39</sup> *Ibidem*, 1274 settembre 9, n. 462.

<sup>40</sup> Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo I, p. 318-319.

<sup>41</sup> ASB, *Demaniale, San Francesco*, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n.12.

*iuxta Comune Dismani de Fregnano*, che delineano tutta l'alta valle della Dardagna, oggi appartenente al comune di Lizzano in Belvedere<sup>42</sup>.

Nella zona qui presa in esame l'unico caso di normativa statutaria sui beni comuni a noi pervenuta è quello dello statuto della Sambuca del 1291, che in molte rubriche si interessa di questo fondamentale bene. La rubrica 67 (*De presisis in comunale*), ad esempio detta le norme per coloro che avendo avuto una parte *de comunale*, dovevano a suo tempo restituirla<sup>43</sup>. La rubrica 69 (*De presis in comunale pro faciendum pratum*) stabiliva che ogni abitante potesse ricavare prati nel territorio della comunità, ma in quantità non superiori a una corba a testa e quattro corbe per fuoco, col divieto di vendere il ricavato ad estranei<sup>44</sup>. La rubrica 155 (*Sindici ad vindendum et manutenendum omnia iura Comunis*) stabiliva che il consiglio dovesse eleggere *duos bonos et ydoneos homines* nella qualità di sindaci per sovrintendere alla vendita dei diritti del comune, soprattutto al *tallium alpis et paschum*. Essi dovevano anche sorvegliare i lavori che si facevano in quei territori e deliberare insieme consiglieri, consegnando al massaro i preventivi delle assegnazioni, per un salario di 20 soldi l'anno<sup>45</sup>. La rubrica 21 (*De custodiendo tallium alpis*) obbligava il consiglio a far sorvegliare il taglio, quando non fosse stato affidato a qualcuno, per mezzo di custodi che dovevano sequestrare gli strumento da taglio che fossero stati trovati nelle mani di forestieri e far pagare una multa a chi non fosse abitante del comune e fosse trovato con bestie da soma nei boschi comunale, con l'evidente fine di portare via some di legname. Se il taglio fosse stato venduto non vigevano gli obblighi sopra elencati, poiché la sorveglianza spettava al concessionario<sup>46</sup>. La rubrica 116 imponeva una multa salata a chi, senza averne titolo, avesse dato licenza a chiunque *de incidendo et laborando in alpe Comunis Sambuce*<sup>47</sup>. Come si può arguire si tratta di una normativa la cui complessità rivela in modo chiarissimo la grande attenzione che il comune prestava verso questa fondamentale funzione di regolatore dei beni comuni.

## 2. Le origini dei comuni rurali, primi documenti

I comuni montani sorsero dopo la costituzione dei comuni cittadini, seguendo il loro esempio e il loro modello, tanto che le prime magistrature furono un diretto riflesso di quelle presenti in città. Questo fenomeno, ampiamente documentato, è collegato ad un'implicita volontà di emulare anche nel contado le novità che venivano dalla città, novità che del resto rispondevano bene alla tendenza delle comunità di rendersi indipendenti dai loro antichi signori.

---

<sup>42</sup> ASB, *Comune-governo, Libri iurium et confinium*, reg. 3, n. 22, 1293 luglio 21, c. 193<sup>v</sup>-195<sup>r</sup>.

<sup>43</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 75, rubrica 67.

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 75, rubrica 69.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 95, rubrica 155.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 63, rubrica 21.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 86, rubrica 116.

Sia Leonello Bertacci per il Bolognese<sup>48</sup>, sia Natale Rauty<sup>49</sup> per il Pistoiese, collocarono l'origine delle comunità in un periodo compreso fra i secoli XII e XIII. In realtà la documentazione consultata ci permette di anticipare notevolmente l'avvio dell'autonomia delle comunità rurali in entrambi i versanti, addirittura ai primi tre-quattro decenni del secolo XII, quasi in contemporanea col sorgere dei comuni cittadini.

Il primissimo indizio di una comunità che sembra avesse raggiunto una certa autonomia e nella quale si era andata differenziando la classe dei signori da quella degli altri uomini liberi, è ricavabile da una carta del 1110, dalla cui lettura sembra di poter fissare i primordi di questa esperienza all'inizio del secolo XII, in un momento che addirittura anticiperebbe il sorgere dei primi comuni cittadini, compresi quelli di Bologna e di Pistoia.

Il documento è datato 30 giugno 1110<sup>50</sup> e riguarda la cessione all'abbazia di Nonantola dell'abbazia di Santa Lucia di Roffeno, localizzata lungo lo spartiacque Reno-Panaro, da parte dell'abate Giovanni e dei monaci, che agirono assieme alla comunità locale. A questo atto partecipano infatti, oltre all'abate e ai monaci, anche molti uomini del luogo, divisi in due gruppi principali, definiti rispettivamente il primo *milites*, cioè nobili, il secondo *viri minores*. Tutti costoro, abate, monaci e uomini dei due gruppi, decisero di *devolvere et subponere dictam ecclesiam Sancte Lucie de supradicto loco Rofeno venerabili monasterio Sancti Silvestri de loco Nonantula*. Mentre la definizione *milites* è del tutto esplicita e definisce i nobili, la locuzione *viri minores* documenta la presenza di un ceto sociale inferiore ai nobili, ma in posizione sociale superiore al ceto servile, definendo in questo modo una distinzione che si manifesterà in modo esplicito e più ampio solamente in epoche successive. I 37 *milites de Rofeno*<sup>51</sup>, elencati coi loro nomi, compaiono nell'atto subito dopo l'approvazione della cessione da parte dell'abate Giovanni e dei suoi monaci. Costoro, davanti a molte persone della comunità (*multa plebe*), uno alla volta e ad alta voce (*unusquisque per se suo ore*), approvarono anch'essi la cessione. Furono presenti all'atto anche molti altri uomini del luogo, questi ultimi in numero di 33, che sono sicuramente i *viri minores* ricordati all'inizio della carta. Anche questi ultimi parteciparono alla solenne cerimonia, ma in una posizione un po' più defilata rispetto ai 37 *milites*, che con l'abate e i monaci appaiono come gli attori principali della cerimonia. Essi risultano appartenere al ceto produttivo, come lasciano intuire

---

<sup>48</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 10. Anche Francesconi, *Districtus civitatis Pistorii*, p. 49, sulle orme del Rauty non conoscendo il primo documento che attesta la presenza di quattro consoli alla Sambuca nel 1144 posticipa al periodo fra XII e XIII secolo la prima formazione delle comunità rurali.

<sup>49</sup> Rauty, *Sambuca*, oggi in *I Comuni medievali della Provincia di Pistoia dalle origini alla piena età comunale*, p. 296. Anche Francesconi, *Districtus civitatis Pistorii*, p. 49 e Id., "Pro lignis, aquis et herbis", p. 75, non conoscendo il primo documento che attesta la presenza di quattro consoli alla Sambuca nel 1144 e sulle orme del Rauty ritarda le origini dei comuni all'ultimo quarto del secolo XII. Anche *I Comuni medievali della Provincia di Pistoia*, p. 5 riferisce le "prime forme di autonomia" ad un periodo compreso fra "la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del XIII".

<sup>50</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 10802, pubblicato in P. Golinelli, *La sottomissione dei "milites" di S. Lucia di Roffeno all'abbazia di Nonantola in un inedito frammento di catulario nonantolano*, in *Monastica et humanistica. Studi in onore di Gregorio Penco*, Badia del Monte di Cesena 2003, pp. 607-611. Il documento è stato ripubblicato, con numerose correzioni condotte sul testo originale, in R. Zagnoni, *L'abbazia di Santa Lucia di Roffeno nel Medioevo (secoli XI-XIV). Nuovi documenti*, in *Monasteri d'Appennino*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 11 settembre 2004), Porretta Terme-Pistoia 2005, ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 15), pp. 126-128.

<sup>51</sup> In Golinelli, *La sottomissione dei "milites"*, p. 609 ne sono elencati solamente 35, poiché nella trascrizione dall'originale l'autore salta una riga.

alcune delle loro qualifiche (tre calzolai, un castaldo ed un *palearius*, che potrebbe essere un venditore di paglia) ed anch'essi, anche con la sola loro presenza, diedero il loro consenso: non si comprenderebbe altrimenti il fatto che vengono citati nominativamente in un elenco di proporzioni davvero inusitate per dei semplici testimoni.

Questa ipotesi è confermata dal fatto che quando in precedenza il priore di Nonantola, seguendo la ritualità tipica di queste celebrazioni pubbliche, era stato sollecitato a suonare la campana come atto di presa di possesso della chiesa e dell'abbazia, anche a questo rito parteciparono, oltre ai monaci ed ai *milites*, anche *ceteri viri astantes*, sicuramente gli stessi di cui sono elencati i nomi. Un secondo elemento è il fatto che il notaio Giovanni che rogò l'atto ritenne necessario ricordare che l'approvazione della cessione da parte dei *milites* avvenne *coram etiam supradictis testibus et multa plebe*, un'espressione che mette i 33 testimoni in una posizione diversa da quella della plebe, del popolo minuto, pure presente al rito sicuramente in un numero piuttosto consistente.

La presenza a questo atto di due categorie di uomini della comunità di Roffeno, che risultano appartenere a ceti sociali ben distinti, farebbe intravedere una comunità rurale ai suoi albori, nella quale i nobili hanno ancora una parte preponderante, supportata però dalla presenza e dall'assenso di un nuovo ceto che partecipa oramai da protagonista alla vita della comunità. Al di sotto di questi due ceti è presente anche la *multa plebs*, sicuramente composta soprattutto da non possidenti e da servi.

Il notevolissimo numero dei nobili presenti a questo atto ce li presenta come ben radicati nel territorio e molto probabilmente appartenenti al gruppo dei signori del Frignano, o al meno ad essi legati da legami di consorceria. Questa appartenenza è confermata anche dal fatto che uno di loro, Teuzo, viene definito *de Corvulo*, un patronimico che ce lo presenta come appartenente a quella famiglia dei Corvoli, signori del Frignano, che in seguito si sarebbe chiamata dei Montecuccoli e che avrebbe continuato ad esercitare il potere, probabilmente assieme al ceto popolare, fino alla conquista del comune di Bologna all'inizio del secolo XIII<sup>52</sup>.

Questa precocissima distinzione fra *maiores* e *minores* la troveremo capillarmente confermata nel Duecento: un testo normativo di quel secolo relativo alla comunità di Anghiari in alta val tiberina distingue significativamente i *maiores*, ovvero coloro *qui sunt milites [...] et qui sunt soliti retinere equos tempore guerre pro comuni* ed i *minores, qui vadunt cotidie ad cultum agrorum seu vinearum sub certa mercede et stant cum alii ad serviendum*<sup>53</sup>.

Il sorgere dei comuni rurali è da collegare strettamente al dirimpente fenomeno del notevolissimo incremento demografico a cui si assistette, anche in montagna, a cominciare soprattutto dal secolo XI, collegato a sua volta all'altrettanto importante allargamento delle superfici coltivate sia verso le parti più alte della montagna, sia verso i fondovalle in precedenza del tutto spopolati, fenomeni che determinarono la nascita di numerosissimi nuovi villaggi. In essi ben presto assisteremo ad una marcata differenziazione sociale, al nascere di nuovi mestieri artigianali, collegati soprattutto all'allargamento delle attività agricole ed al sorgere di cappelle di villaggio.

Un altro documento del 1123 conferma la precocissima attestazione di comunità della montagna già strutturate nei primi decenni del secolo XII: nell'atto di sottomissione al Comune di Bologna dei villaggi di Rodiano, Sanguineta e Capriglia, queste stesse comunità localizzate nella media valle del Reno vengono definite *populus*, un termine del tutto analogo a quello utilizzato per definire, nello stesso documento, l'insieme dei cittadini bolognesi. Questo ci sembra sia segno sicuro della

---

<sup>52</sup> Sulla famiglia dei da Frignano e dei signori di Roffeno cfr. R. Rölker, *Nobiltà e Comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, Modena 1997, pp. 42-52. Su Azzo e le sue vicende cfr. A. Benati, *I Longobardi nell'alto Appennino bolognese sud-occidentale*, in "Culta Bononia", I, 1969, pp. 13-33, 145-170 e Id., *Per una storia dei possessi matildici, nell'Appennino bolognese*, in "Strenna storica bolognese", XXV, 1975, pp. 9-36, alle pp. 27-28

<sup>53</sup> M. Modigliani, *Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, in "Archivio storico italiano", s. IV, vol. V, 1880, pp. 1-30, a p. 21.

presenza di comunità, sorte autonomamente poco tempo prima, che nel 1123 furono le prime a sottomettersi al neonato Comune bolognese<sup>54</sup>.

Ma la documentazione di un più precoce sorgere dei comuni rurali non è limitato al Bologna. Una fonte pistoiese del 1144 documenta la presenza, decisamente precoce, di quattro consoli della comunità di Sambuca-Pavana, che comparvero come testimoni ad un atto riguardante una dote, assieme all'arciprete di Succida e ad un tale Zafarino giudice di Lizzano<sup>55</sup>. Il documento mi sembra di particolare importanza, perché è il primo da me rinvenuto che mostri come la carica consolare fin dai primissimi tempi venisse adottata anche dalle comunità del contado.

Ancora del 1161 è documentato a Stagno, in val di Limentra Orientale, un gruppo di uomini definiti *convicini*, assieme ad un ente definito *communo*. A costoro il pievano di Succida intimò di non usurpare i beni della chiesa di Sant'Ilario di Badi, oggi definita del Monte di Badi, che si trovava ai confini della loro comunità: *quia vicini nullo modo non debent acquirere nullum datum pro communo ad eius ecclesia predicta et nec a prebiter predicto* [sono la chiesa ed il presbitero di Sant'Ilario] *nec a suis fratribus et successoribus eiusdem ecclesie*. Il riferimento ai *vicini* ed al *communo* e la citazione del cappellano di Stagno che agisce assieme agli stessi *vicini* mostrano in modo evidente una comunità nelle sue strutture essenziali, in uno stadio avanzato della sua formazione, mentre cerca di consolidare la posizione patrimoniale della propria cappella, anche a discapito dei beni di altre chiese<sup>56</sup>. Fra i *vicini* avevano sicuramente una posizione di rilievo i membri della consorteria dei signori di Stagno, che costituivano un gruppo omogeneo e cosciente di appartenere alla nobiltà.

Come nel caso di Stagno, nel quale i nobili locali ebbero una posizione di rilievo nella prima formazione del comune, in moltissimi altri casi ebbero altrettanta importanza i gruppi consortili signorili, quegli stessi che già in epoche precedenti avevano ottenuto la gestione dei boschi alti e per questo promossero una gestione comune di questi e dell'intera comunità. A questa originaria impronta aristocratica presto si affiancò anche una associazione popolare, anche se a Roffeno nel citato documento del 1110 le due componenti sono entrambe presenti fin dalle origini nell'organizzazione comunale<sup>57</sup>. Un altro esempio della presenza signorile è quello di cui ci informa una carta già citata del 1223: nell'atto con cui venne divisa una selva fra le abbazie di Montepiano ed Opleta da una parte e gli uomini, cioè la comunità rurale, di Creda in val di Setta dall'altra, alcuni uomini di quest'ultima vengono elencati in calce al documento e fra di essi troviamo Alberto e Gerardo de fu Benno e Guido di Federico, appartenenti al ramo della progenie degli Stagnesi che si era stabilito in quel luogo<sup>58</sup>.

Molti sono i documenti che testimoniano della contemporanea presenza dell'elemento signorile e di quello popolare all'interno delle comunità rurali, a cominciare dalla carta del 1110, già ampiamente analizzata, nella quale i due gruppi sono elencati addirittura nome per nome. Altri esempi di questa diffusissima situazione sono sia quello del console Serafinello del castello di

---

<sup>54</sup> *Codice diplomatico della chiesa bolognese*, 1123 giugno 10, n. 74. pp. 181-182. A. Hessel, *Storia della città di Bologna 1116-1280*, edizione italiana a cura di G. Fasoli, Bologna, 1975, pp. 29-31 sottolinea l'importanza di questa prima sottomissione.

<sup>55</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1144 gennaio.

<sup>56</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1161 aprile 23, n. 102, regestato in RCP, *Fontana Taona, secoli XI e XII*, stessa data, n. 102, pp. 209-210. Su questo tema cfr. R. Zagnoni, *Sant'Ilario di Badi. La storia della chiesa e dell'ospitale e il restauro degli affreschi cinquecenteschi*, Porretta Terme 2008, pp. 120 ("I libri di Nuèter", 40), pp. 24-26, con riproduzione fotografica della pergamena, e Id., *I signori di Stagno: una signoria per due versanti dell'Appennino nei secoli X-XII*, oggi in R. Zagnoni, *Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine*, Porretta Terme 2004, pp. 407-434.

<sup>57</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 10.

<sup>58</sup> ABV, *Diplomatico*, 1223 gennaio 27, n. 249.

Casio, in val di Limentra Orientale, che nel 1211 fu presente alla sottomissione a Bologna dei signori di Casio e di Stagno<sup>59</sup>, sia quello tratto dall'estimo dei nobili di Bargi del 1235, che testimonia della coesistenza di un console e di un massaro rispettivamente di origine nobiliare il primo e popolare il secondo; l'estimo venne infatti sottoscritto sia da Giacomo del fu Romeo, definito *dominus* e nell'estimo *miles*, cioè nobile, ed era il nipote dell'antico feudatario Ciottolo, sia dal *massaro* Brunetto del fu Angelerio, sicuramente magistrato di nomina popolare<sup>60</sup>. A Capugnano, nella valle del Rio Maggiore, nel 1220 i nobili collaborano coi popolani nell'unica organizzazione della comunità, anche se conservano pure qui una certa preminenza: in una riunione dell'arengo (*in contione plena hominum del Capognano*) che si tenne nella chiesa di San Michele, i nomi di due *milites*, Andrea di Ubertainello e Bencivenne, vengono subito dopo quelli dei due consoli Albertino di Mazolo e Bartolomeo di Forte, ai quali seguono i nomi degli *homines*<sup>61</sup>. Gli statuti di Bologna della metà del secolo XIII documentano come anche a Gaggio e Rocca Pitigliana i nobili fossero distinti dal resto del popolo: *ad hoc quod castra nova debeant habitare pro Comune Bononie a castellanis melius solito custodiri (...) quilibet habitator rocharum Gagi et Pidigliani et pertinenciarum et curia seu guardia earundem, tam nobiles quam alii cum omnibus familiis, exceptis clericis cogantur ire ad habitandum in Castrum Leone*, il castello costruito dai Bolognesi sulla cima del monte oggi detto Castello, poco sopra l'attuale Bombiana<sup>62</sup>.

Un altro fenomeno documentato è quello del sorgere di un'organizzazione comunale rurale all'interno di un regime signorile. Secondo Leonello Bertacci la coesistenza di una qualche organizzazione comunitaria col potere signorile non sempre riuscì a scalzare l'autorità del signore, come accadde a Castiglione ed a Baragazza, dove i conti Alberti continuarono ad esercitare il loro potere, pur in presenza di un'organizzazione della comunità locale. Secondo lo stesso autore, questi piccoli comuni avevano carattere soprattutto amministrativo e non erano dotati di veri e propri poteri, anche se la documentazione consultata mi spinge a proporre di sfumare molto questa affermazione<sup>63</sup>. Un'organizzazione comunale che sorse in ambito signorile è quella del castello di Bargi: nel 1177 il signore di questo fortilizio di nome Ciottolo, che apparteneva alla stirpe degli Stagnesi, giurò fedeltà al Comune di Pistoia, impegnandosi a far giurare anche i propri figli, evidentemente al fine di dare continuità temporale alla sottomissione. Egli promise anche di far giurare *omnes homines de Bargi quos potero*, un'espressione che sembra si possa interpretare in relazione al fatto che questo signore a quella data esercitava oramai il potere a Bargi solamente su quegli uomini *su cui poteva farlo*. L'espressione lascia trapelare una sostanziale limitazione del suo potere per la presenza di questi *homines*, indizio di una originaria organizzazione della comunità locale<sup>64</sup>.

Un altro comune che sorse all'interno di un regime signorile fu quello di Sparvo, che dipese dall'abbazia di Santa Maria di Montepiano: nel 1352 sono ancora documentati servizi che gli

---

<sup>59</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1211 luglio 20, c. 188<sup>r-v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 357, p. 214, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1211 luglio 19, 27 e 28, n. 396, pp. 313-315. Cfr. anche Bertacci, *Il comune rurale*, p. 25, nota 23.

<sup>60</sup> L'estimo è pubblicato in appendice a A. Palmieri, *Un castello imperiale in val di Limentra (Savignano)*, in AMR, serie IV, vol. XIV, 1923-24, pp. 51-57 (estimo dei nobili) e 57-76 (estimo dei fumanti), a p. 57. Cfr. anche Bertacci, *Il comune rurale*, pp. 10 e 14.

<sup>61</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1220 settembre 6, c. 350<sup>r</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 637, p. 373, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 496, pp. 445-446.

<sup>62</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. II, pp. 63-65.

<sup>63</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 10.

<sup>64</sup> *Liber censuum comunis Pistorii*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1915 ("Fonti storiche pistoiesi", 1), 1177 novembre 24, n. 3, pp. 2-3.

uomini dovevano all'abate, in particolare un pasto dovuto a lui ed a quante persone egli stesso avesse voluto<sup>65</sup>. A Cavrenno troviamo una comunità all'interno dei domini signorili degli Ubaldini, che al fine di migliorare le condizioni degli uomini nel 1217 avviò una vera e propria trattativa coi signori al fine di ottenere la concessione di privilegi collettivi. Tale trattativa fu condotta dagli *homines de Cavremno* a proposito dei pedaggi sulle merci in transito attraverso quel territorio, che era posto lungo un'importante direttrice di valico transappenninico. Proprio la presenza di un gruppo definito *homines* è prova sicura che a quella data la comunità aveva già una propria organizzazione interna, che fra propri compiti aveva anche quello di trattare col signore per la concessione di privilegi come questo<sup>66</sup>.

Di due casi specifici di comuni sorti in territori signorili, quelli della Rocca di Corneto e della Sambuca, discorreremo più ampiamente nell'ultimo paragrafo del presente scritto.

### 3. Le comunità si sottomettono alla città

Il momento in cui le comunità sorsero, come abbiamo visto a cominciare dai primi decenni del secolo XII, vide un'organizzazione sostanzialmente autonoma, sia dagli antichi signori del territorio, sia dal nuovo potere cittadino, che rimase comunque il modello su cui si strutturarono le nuove magistrature comunali. La prima di esse furono i consoli, ampiamente documentati nelle comunità della montagna, un fatto che dimostra come gli uomini dei villaggi si considerarono del tutto autonomi da altri poteri. Ma questa situazione si protrasse per pochissimo tempo, poiché ben presto i comuni cittadini misero gli occhi sulle comunità localizzate all'interno del vescovado, che nel giro di alcuni decenni sarebbero entrati a far parte del contado della città.

Per questo i comuni cittadini iniziarono una politica di acquisizioni delle comunità, ed anche delle consorterie nobiliari, nella maggior parte dei casi del Bolognese senza l'uso della forza, ma per mezzo di sottomissioni più o meno spontanee, che rappresentarono per la città un momento essenziale nella formazione del contado e per le comunità, soprattutto per quelle più piccole, un modo per garantire sicurezza a villaggi che non avevano nessuna possibilità di difendersi né dai nemici esterni, né dal ritorno dei loro antichi signori.

Secondo Lorenzo Paolini anche nelle sottomissioni delle comunità a Bologna si manifestarono le volontà congiunte dei due poteri cittadini della Chiesa e del Comune, volte ad interagire fra di loro per far sì che il potere politico si potesse estendere al territorio sottoposto ecclesiasticamente al vescovo. Quest'ultimo nelle sottomissioni delle comunità del contado, soprattutto nella parte centrale del secolo XII, assolse alla fondamentale funzione di autorità che legittimava tali atti: *nei patti di alleanza e negli atti di sottomissione, stipulati fra il 1123 e il 1165, mediante i quali venne realizzata la ricomposizione territoriale dei comitati sotto la giurisdizione comunale bolognese, noi possiamo osservare come l'autorità pubblica non agisse per sé esclusivamente servendosi del vescovo, bensì venisse spesso impiegata una formula di "biunivocità"*. Lo stesso autore parla di *coesione progettuale* fra vescovo e autorità comunale, cosicché *la Chiesa bolognese, al pari del Comune, era destinataria di quegli atti, in qualità di ente con propria giurisdizione territoriale*<sup>67</sup>.

Tre fra le prime sottomissioni risulta emblematica di questa situazione già la prima, dell'anno 1123, che riguardò tre comunità della media val di Reno. In questo atto i consoli bolognesi agirono non solo a nome del neonato comune cittadino, ma anche del vescovo e naturalmente del popolo:

<sup>65</sup> ABV, *Diplomatico*, 1352, n. 647.

<sup>66</sup> Regesto del documento in R. Davisohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, vol. III, Berlin 1901, 1217 maggio 3, p. 2, n. 4. Cfr. R. Zagnoni, *Gli Ubaldini del Mugello nella montagna oggi bolognese nel Medioevo*, in AMR, n.s., vol. LIX, 2008, pp. 69-162, alle pp. 135-136.

<sup>67</sup> L. Paolini, *La chiesa e la città (secoli XI-XIII)*, in *Storia di Bologna. Bologna nel Medioevo*, Bologna 2007, pp. 653-759, in particolare le pp. 682-684.

*Nos quidem consules Bononie, pro nobis et pro nostris successoribus et pro domno nostro Victore episcopo eiusque successoribus cum omni nostro Bononiensi populo, promittimus...*<sup>68</sup>. Allo stesso modo il giuramento di fedeltà della comunità di Nonantola del 1131 fu rivolto ad entrambe le autorità ed i nonantolani si proposero di rinnovarlo ogni dieci anni: *hoc sacramentum fecimus populo bononiensi et ecclesie bononiensi in omni finem decem annorum*<sup>69</sup>. Infine anche il caso di Monteveglio, nelle colline orientali presso il confine modenese, che si diede a Bologna una prima volta il 19 maggio 1157, conferma lo stretto legame fra Comune e vescovo: l'atto avvenne infatti alla presenza del vescovo Gerardo e dei consoli bolognesi, anche se in questo caso il testo non specifica se il giuramento dovesse essere riferito solamente al Comune o anche al vescovo<sup>70</sup>.

Come abbiamo visto il primo atto di sottomissione risale all'anno 1123 e riguardò le tre comunità di Rodiano, Sanguineta e Capriglia collocate nel versante sinistro orografico della media valle del Reno, una posizione che fa capire come fin dai primi tempi il Comune bolognese considerasse la direttrice renana strategica per i suoi futuri sviluppi, soprattutto dal punto di vista commerciale. L'atto fu steso nella curia di Sant' Ambrogio a Bologna, ed in esso le tre comunità vengono definite significativamente *populus*, allo stesso modo di quello bolognese. È questo il fatto che ci permette di considerarle del tutto autonome e per questo da considerare sullo stesso piano giuridico di quella cittadina, che si impegnò a non alienare *casamenta que predicti populi in uno quoque castello per cartulam nostre Bononiensi Ecclesie et nobis dederunt* ed a tenere sempre quei *casamenta* ad onore ed utilità della Chiesa. Lo stesso Comune accolse gli abitanti di quelle comunità e promise *eos habere et tenere deinceps ut cives Bononie*<sup>71</sup>. Si trattò di un vero e proprio atto di sottomissione non di una temporanea ed aleatoria dedizione, orientata solamente a trovare protezione contro qualche potente vicino, come fu invece sicuramente quella del 1127 della Sambuca Pistoiese che tentava di staccarsi dalla soggezione al vescovo pistoiese ed è però ricordata solamente dal Salvi senza basi documentarie, o quella e di Nonantola del 1131<sup>72</sup>.

Numerosi sono gli atti, per la maggior parte riferibili al secolo XII, di sottomissioni di comunità rurali a Bologna. Nei casi in cui era ancora presente un signore il giuramento veniva richiesto sia a lui, sia agli altri nobili, sia ai popolani, mentre di solito ad agire era il console<sup>73</sup>. Elencheremo solamente gli atti di sottomissione relativi alla parte collinare e montana del contado bolognese: nel febbraio 1144 un gruppo di signori con a capo il visconte Gerardo, anche e nome dei loro *vicini* promettono di tenere il *castellum novum* di Zola Predosa, facendo salvi i diritti dell'abate di Nonantola<sup>74</sup>. Il 19 maggio 1157 sono gli uomini di Monteveglio a giurare di cedere il loro *castrum* agli uomini e al popolo di Bologna, alla presenza anche del vescovo Gerardo Grassi, da cui dipendeva la loro pieve di Santa Maria. Il 26 maggio successivo 258 uomini, elencati nominativamente, giurarono la sottomissione<sup>75</sup>. Ancora negli anni Ottanta assistiamo ad un tentativo

---

<sup>68</sup> *Codice diplomatico della chiesa bolognese*, 1123 giugno 10, n. 74. pp. 181-182.

<sup>69</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1131 dicembre, n. 8, c. 12<sup>v</sup>, regestato in RG1, stessa data, p. 16, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, stessa data, n. 113, pp. 17-181, la citazione è a p. 178.

<sup>70</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, 1157 maggio 19, c. 18<sup>r</sup>, regestato in RG1, stessa data, n. 24 p. 24, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, stessa data, n. 161, pp. 246-249. Cfr. anche Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 25, nota 23.

<sup>71</sup> *Codice diplomatico della chiesa bolognese*, 1123 giugno 10, n. 74. pp. 181-182. Parla delle sottomissioni Casini, *Il contado bolognese*, pp. 22-27.

<sup>72</sup> Casini, *Il contado bolognese*, p. 22.

<sup>73</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 10.

<sup>74</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1144 febbraio, c. 15<sup>r</sup>, regestato in RG1, stessa data, n. 15, p. 19, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, stessa data, n. 128, p. 203.



dei montevegliesi di sganciarsi dal potere bolognese<sup>76</sup>, mentre l'ultimo tentativo in tal senso è dell'anno 1198, quando gli uomini tentarono di sommettere direttamente alla Santa Sede sia il *castrum*, sia la pieve<sup>77</sup>. Anche questo tentativo non riuscì e il 18 luglio dello stesso anno si sottomisero definitivamente a Bologna<sup>78</sup>. Il 4 luglio 1157 gli uomini *castrum Moretani*, cioè di Mordano nell'Imolese, donarono ai consoli di Bologna il *castrum, et totam curtem*. Giurarono i due consoli *pro se et pro omnibus dominis et vicini*; quest'ultima locuzione delinea, anche in questo caso, la divisione fra signori e popolani che abbiamo già ripetutamente documentato<sup>79</sup>. Il 30 giugno 1174 Badolo in val di Setta, pur essendo possesso vescovile, si sottomise ugualmente al comune bolognese, perché a quella data lo stesso comune non aveva più bisogno dello schermo del vescovo per giustificare giuridicamente il proprio potere, essendo oramai diventato autonomo e legittimato nei fatti<sup>80</sup>: dieci anni prima, nel 1164, i bolognesi avevano infatti ucciso il vicario imperiale e solamente tre anni più tardi avrebbero aderito alla lega Lombarda anti imperiale. Nel 1197 Vualdello console di Rocca Corneta ricevette garanzie da Bologna ed in particolare da Ramisino *consul iustitie* di Bologna, che a nome del podestà Uberto promise a lui, *recipienti pro toto comune Cornete*, di difendere *omnes homines Cornete a mutinensibus* e dai Frignanesi. I Cornetani a loro volta si impegnarono a difendere i bolognesi ed a *tenere stratam securam in eorum fortia et facere hostem et cavalcata ad voluntatem Potestatis vel Consulium Bononie usque ad stratam, eorum expensis et a strata inferius expensis Comunis Bononie*<sup>81</sup>. Fra il 6 e il 15 luglio 1198 i consoli e il popolo della Croara, in totale 74 uomini, donarono il loro castello al podestà di Bologna e giurarono di tenerlo in nome del Comune cittadino, rinnovando il giuramento ogni cinque anni<sup>82</sup>. L'11 luglio 1205 fu la volta di Runcivalle e Berardino consoli di Succida, che, trovandosi *in silva de Madognana que est supra montem balnei de Porecta*, giurarono fedeltà a Bologna proprio nel periodo in cui la città stava combattendo contro i Pistoiesi per il controllo delle alte valli. Presenziò all'atto anche il pievano Pietro, la cui chiesa, dipendendo dal vescovo cittadino, funse da centro strategico anche per le operazioni militari<sup>83</sup>. Nel 1211 Serafinello console del

<sup>75</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1157 maggio 19, cc. 18<sup>r</sup>-21<sup>r</sup>; regestato in RG1, stessa data, maggio 26 e maggio 26, nn. 24, 25, 26, pp. 24-25.

<sup>76</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, s.d., cc. 45<sup>v</sup>-46<sup>r</sup>, regestato in RG1, stessa data, n. 70, pp. 52-53.

<sup>77</sup> Calindri, *Dizionario*, pp. 109-111 e nota 96; l'autore, riferendo quanto affermato dal Pennotti (libro III, p. 670), ricorda che questo documento esiste "nella Vaticana tra le lettere e Brevi di quel Papa al foglio 24" e lo pubblica per intero.

<sup>78</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1198 luglio 18, cc. 66<sup>v</sup>-68<sup>r</sup>; regestato in RG1, stessa data, 16 agosto, 16 agosto, nn. 101, 102, 103, pp. 73-75, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1198 luglio 14, n. 323, pp. 209-212.

<sup>79</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1157 luglio 4, c. 21<sup>v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 28, p. 26, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, stessa data, n. 162, p. 250.

<sup>80</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1174 giugno 30, cc. 28<sup>v</sup>-29<sup>r</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 39, p. 33, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, con datata diversa, 1164 giugno 30, n. 181, pp. 271-272.

<sup>81</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, 1197 settembre 18, c. 180<sup>r</sup>, regestata in RN, stessa data, n. 85, pp. 820-821, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 317, p. 202.

<sup>82</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1198 luglio 6-15, cc. 65<sup>v</sup>-66<sup>r</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 100, pp. 72-73, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 324, pp. 207-209.

<sup>83</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, 1205 luglio 11, c. 168<sup>r-v</sup>, regestata in RN, stessa data, n. 327, pp. 196-197, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 367, p. 274. Cfr. anche Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 25, nota 23.

castello di Casio fu presente alla sottomissione a Bologna dei signori di Casio e di Stagno<sup>84</sup>. Nello stesso anno e sempre all'interno dei contrasti fra Bologna e Pistoia, Granaglione si sottomette a Pistoia: 64 uomini coi consoli Pelato e Accolito giurano fedeltà alla città toscana<sup>85</sup>. A Capugnano, davanti alla chiesa di San Michele, il 6 settembre 1220 i consoli Albertino di Mazolo e Bartolomeo di Forte a nome degli uomini del comune promisero di spendere una certa somma di denaro per rafforzare il loro castello a nome del comune bolognese<sup>86</sup>.

Nel versante pistoiese assistiamo ad un fenomeno che ebbe linee di tendenza del tutto simili a quelle del Bolognese. Anche il comune di Pistoia infatti, fin dalle sue origini iniziò l'opera di sottomissione dei signori del territorio, dapprima in modo cruento, come sembrerebbero adombrare documenti della metà del secolo che ci informano di lotte del comune contro i conti Guidi. Nella seconda metà del secolo e nel seguente assistiamo invece a sottomissioni delle comunità alla città per mezzo di patti di *accomandigia* e di *sottomissione*, come nel caso del comune di Usella in val di Bisenzio, i cui uomini per mezzo di una *cartula investitionis* passarono dalla dipendenza dai conti Alberti a quella del comune di Pistoia<sup>87</sup>. Si trattava di sistemi giuridici mutuati da istituti feudali, tanto che gli uomini di quel centro abitato una volta passati a Pistoia continuarono a considerare il nuovo dominatore alla stregua dell'antico ed a riconoscergli gli stessi omaggi feudali che dovevano al loro precedente signore: il comune, nuovo *dominus*, si era semplicemente sostituito all'antico. Una situazione del tutto simile la troviamo a Suviana in val di Limentra Orientale: dopo la sottomissione a Bologna del territorio in precedenza sottoposto ai signori di Stagno, undici famiglie di rustici di quel centro abitato ancora nel 1235 continuavano a dare al comune di Bologna alcune spalle di porco *pro domino Ubertino* e *pro domino Gislimerio*. Anche il comune bolognese si comportava nei confronti di questi uomini, continuando a riscuotere da essi gli stessi diritti di tipo feudale che in precedenza essi dovevano ai loro antichi signori<sup>88</sup>.

Un caso particolarmente significativo è quello del comune di Pavana, che, anche dopo la sua definitiva sottomissione a Pistoia conseguente al lodo del 1219, continuò nei tentativi di passare a Bologna: in una nota senza data, riferibile però al 1223, i consoli di Pavana affermarono che la loro era terra libera ed autonoma come le altre del territorio bolognese, che aveva il diritto di nominare i propri consoli, di avere proprie cura e saltaria e di esigere pedaggi: affermazione di totale autonomia<sup>89</sup>.

Le sottomissioni delle comunità andarono di pari passo con quelle dei signori del territorio a cominciare per il Bolognese da quelle del conte Lotario di Castel dell'Albero del 1178 o dei *dominatores* della rocca di Vigo del 1179. In questo modo all'inizio del secolo XIII la "conquista

---

<sup>84</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1211 luglio 20, c. 188<sup>r-v</sup>, registata in RG1, stessa data, n. 357, p. 214, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1211 luglio 19, 27 e 28, n. 396, pp. 313-315.

<sup>85</sup> ASP, *Liber censuum comunis Pistorii*, 1211 settembre 7, c. 64<sup>r</sup>; registato in *Liber censuum comunis Pistorii*, n. 21, pp. 15-16; pubblicato in A. Benati, *La storia antica di Granaglione. Vita politica, civile e istituzionale di un comune montano dal XIII al XVI secolo*, in *Il mondo di Granaglione. Storia, arte, tradizione e ambiente di una comunità della montagna bolognese*, Bologna 1977, pp. 9-53, alle pp. 52-53;

<sup>86</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1220 settembre 6, c. 350<sup>r</sup>, registata in RG1, stessa data, n. 637, p. 373, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 496, pp. 445-446.

<sup>87</sup> ASP, *Capitoli*, n. 2, 1241 agosto 9.

<sup>88</sup> Cfr. F. Bocchi, *Aspetti di vita quotidiana nel castello di Suviana (1235)*, in AMR, n.s., vol. XXXI-XXXII, 1980-81, pp. 115-135, alle pp. 122-124.

<sup>89</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 8, cc. 448<sup>r-v</sup>, registata in RG1, stessa data, n. 782, p. 467, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, 1223 novembre 7, n. 544, pp. 49-51, a p. 50.

del contado” da parte del Comune bolognese, realizzata con la sottomissione di comunità e signori, era sostanzialmente conclusa. Per questo il 30 novembre 1223 la città iniziò l’opera di organizzazione delle numerosissime comunità rurali, dividendole a seconda dei quartieri cittadini, e poco tempo dopo, nel 1235, impose per la prima volta l’obbligo per le comunità censite di redigere l’estimo, con evidenti fini fiscali<sup>90</sup>. Una situazione del tutto simile per il Pistoiese è documentata dal *Liber Focorum*, che per la prima volta, a metà del Duecento, elencò tutti i comuni oramai dipendenti dalla città, anche nella prospettiva di regolarne il gettito fiscale<sup>91</sup>.

Per questi motivi nel secolo XIII più rari divennero gli atti di sottomissione, che riguardarono soprattutto terre di dipendenza signorile, come quella, piuttosto tarda, di Cavrenno e Pietramala che si sottomisero a Bologna nell’aprile del 1284<sup>92</sup>

Una volta completata la sottomissione del contado, assisteremo ad un progressivo svuotamento dell’autonomia delle comunità rurali, collegato al passaggio dalla carica consolare a quella dei massari, ed a forme di governo diretto della città sulla montagna, per mezzo dei podestà ed in seguito dei capitani delle montagne.

#### 4. Le riunioni dei consigli “ad arengum” o “ad parlamentum”

Le riunioni dei consigli delle comunità, che anche la documentazione da noi consultata definisce *ad arengum* oppure *ad parlamentum*, si svolgevano una volta all’anno nei comuni in cui le cariche erano annuali, due per quelli in cui erano semestrali. Oltre a queste riunioni ordinarie, molte questioni straordinarie erano occasione di analoghi raduni, come ad esempio la necessità di contrarre mutui, affittare i beni comuni (poscoli o boschi o mulini comunali), stendere l’estimo o nominare procuratori per trattare in sede giudiziaria questioni di interesse del comune. Un altro motivo che determinava la convocazione del consiglio, in quei comuni che avevano costruito essi stessi la loro cappella, era l’elezione del parroco, poiché in questo caso erano gli stessi uomini ad aver acquisito il diritto, definito *iuris patronatus* o *giuspatronato*, di eleggere il rettore della loro chiesa<sup>93</sup>. Il luogo delle riunioni poteva essere vario, ma di solito si tenevano nella chiesa, oppure nella piazza o anche nella casa del comune, quando esisteva, come nel caso di Casio.

Il consiglio veniva convocato in giorno precedente *voce preconis* e il giorno stesso col suono della campana ed era formato dagli *homines*, cioè dai capifamiglia, di solito uomini, ma nel caso in cui mancasse il marito o un capofamiglia di sesso maschile potevano parteciparvi anche le donne. Non vi potevano invece partecipare i nullatenenti, i mendicanti e i forestieri, un fatto che conferma che non si trattava di una vera democrazia, ma della partecipazione alla cosa pubblica dei soli possidenti.

All’interno del consiglio generale venivano scelti i membri del consiglio più ristretto, per il quale sia il numero dei componenti, sia il metodo di elezione variavano da comune a comune. Un esempio particolare è quello del consiglio di Casio la cui composizione, dopo che l’inizio del Duecento l’antico *vicus* era divenuto il *castrum* principale sede delle magistrature bolognesi di governo del territorio fu regolata dagli Statuti della metà del Duecento: i membri del consiglio erano previsti in numero di 25, dovevano essere estratti a sorte ed una volta eletti dovevano a loro volta eleggere il massaro, secondo il sistema definito *ad brevia* dalla fonte che ce ne informa. Il

---

<sup>90</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 30, cc. 450<sup>r</sup>-453<sup>v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 786, pp. 469-470, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. III, parte II, stessa data, n. 545, pp. 51-54. Cfr. Casini, *Il contado bolognese*, pp. 27-28.

<sup>91</sup> *Liber focorum districtus Pistorii. 1226*, a cura di Q. Santoli, Roma 1956.

<sup>92</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1284 aprile 22, 25 e 26, cc. 532<sup>r</sup>-533<sup>v</sup>, regestata in RG1, stessa data, nn. 860-863, pp. 522-524.

<sup>93</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 11.

sistema prevedeva che si preparassero *tria brevia*, cioè tre schede, e gli uomini a cui fossero toccate avevano l'incarico di eleggere il massaro a maggioranza. Non si poteva eleggere chi non aveva meno di una lira in beni immobili. Anche gli *yscarii* e i *passagerii* dovevano essere ugualmente eletti con lo stesso sistema<sup>94</sup>. Dal verbale di una seduta del consiglio del 12 aprile 1292 risulta che era composto, oltre che dal massaro *Baldaçino* del fu Bonaldino, da sette consiglieri: *Bondie Venture, Iohannes Iacobi, Iohannes Riceputi, Gilio Bondie, Bartolomeus Iohannis et Bettino Dinini et Ductio domini Lafranchi* definiti *suis et dicti communis consiliarii*<sup>95</sup>.

In alcuni casi, come si diceva, la riunione veniva convocata per la nomina di un procuratore del Comune. È questo il caso del consiglio della comunità di Castelnuovo, in val di Reno non lontano dall'odierna Vergato, che si riunì il 15 agosto 1285 nella chiesa di San Lorenzo alla presenza del *consul et massarius* Giovanni di Benvenisti, del rettore e di due conversi della locale cappella. Il consiglio nominò Benamato di Bentevoglio come sindaco, cioè rappresentante del comune, affinché agisse *ad paciscendum et componendum* col priore di Santa Maria di Reno e di San Salvatore di Bologna. Il motivo del contendere è chiarito da un'altra carta, datata 22 settembre 1285 e presente nello stesso fascicolo, dalla quale apprendiamo che la lite era sorta *occasione cuiusdam sylve, glare, tereni et pasculi*, posti presso il fiume Reno ed i possessi di Santo Stefano di Labante<sup>96</sup>. Un secondo caso è quello della riunione di 35 uomini di Rocca Pitigliana, nella valle del Marano affluente di sinistra del Reno, che il 5 giugno 1287 nominarono il loro concittadino Corvolino di Arardo per rappresentarli nella lite che essi avevano col presbitero Miliante, rettore della loro cappella di San Michele, una controversia che aveva addirittura avuto come conseguenza la condanna al bando degli uomini della Rocca: *qui fecit et procuravit eos et quolibet eorum poni in banno communis Bononie et grave maleficio. Ex serie cuius banni procederunt contra eos ad sanguinis efusionem si in fortia Comunis Bononie prevenirent ad agendum defendendum et ipsum presbiterum Miliantem ad pacem et concordiam eis redendum cumpellendum et de dicto banno exire possint et hoc coram quocunque iudice*<sup>97</sup>.

In altre situazioni la riunione si teneva col fine di giurare fedeltà al signore, che in alcune situazioni continuava ad avere autorità anche di fronte al sogere di organismi comunali. Questo è il caso degli uomini della Sambuca Pistoiese, che il 10 novembre 1256 si riunirono nella chiesa castellana, definita dal documento di Santo Stefano evidente errore per San Cristoforo, al fine di rinnovare il giuramento di fedeltà al vescovo di Pistoia, signore del feudo della Sambuca-Pavana. In questo caso convocò la riunione Bonvassallo del fu Federico podestà del comune della Sambuca, che agiva *vice et nomine comunis et hominum et personarum de Sambuca de consensu et voluntate ipsorum hominum dicti comuni set Ubertus Benanimi, Adamus Venture et Grandus Benamati consiliarii dicti comunis*. Segue il lungo elenco dei 132 uomini, che affermarono di essere fedeli di Guidaloste vescovo di Pistoia, anche se in realtà, a quella data, il territorio era stato oramai catturato nella sfera d'influenza del comune cittadino<sup>98</sup>.

Molte delle riunioni del consiglio riguardavano questioni di carattere patrimoniale, relative ad esempio alla gestione dei beni appartenenti al comune. In alcuni casi si trattò di nominare procuratori che agissero in giudizio a nome dei Comuni ed in altri ad autorizzare la sottoscrizione di mutui che di solito servivano a pagare debiti della comunità, spesso collegati alla difficoltà nel pagamento delle tasse imposte dai comuni cittadini alle piccole comunità rurali. Gli uomini della Sambuca e Pavana, ad esempio, il 29 dicembre 1262 si riunirono nella chiesa di San Cristoforo per discutere di questioni relative al mulino di proprietà del comune. Molto analitico il verbale che ci

---

<sup>94</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, pp. 32-33.

<sup>95</sup> ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 3, 1292 aprile 12, c. 129<sup>v</sup>.

<sup>96</sup> ASB, *Demaniale, San Salvatore*, 35/2482, 1285 settembre 22, fasc. 50, carta inclusa del 15 agosto 1285.

<sup>97</sup> ASB, *Demaniale, San Francesco*, 21/4153, 1287 giugno 5, fasc. 1.

<sup>98</sup> ASF, *Diplomatico, Pistoia Vescovado*, 1256 novembre 10.

informa anche che il popolo venne adunato *ad parlamentum per sonum campane et vocem preconis seu nuntii dicti comunis more solito in ecclesia S. Christofani de Sambuca*. Presidettero la riunione Ventura Bellandi, Vincentius Venture, Cherichinus Benamini et Gualducus Cavalcantis consules comunis et universitatis comunis Sambuce et Pavane, presenziò Clarito, rettore della cappella, e sottoscrissero l'atto 67 uomini i cui nomi vennero elencati. Lo scopo fu quello di vendere a Migliore, rettore dell'ospitale del Pratum Episcopi che agiva a nome della stessa istituzione, il mulino e la gualchiera appartenenti al comune, situati lungo la Limentra Occidentale nella località Miracola, un toponimo oggi scomparso, che molto probabilmente si riferiva al centro abitato ai piedi della Sambuca oggi definito Taviano. La causa della vendita era collegata ad un debito che il comune aveva con un certo Adamo *ex causa mutui*<sup>99</sup>.

Ancora a questioni patrimoniali si riferisce la riunione degli uomini di Casio del 12 aprile 1292, che fu convocata per la necessità di contrarre un mutuo per pagare un debito, la cui causa non viene specificata dalla carta. Parteciparono alla riunione sia il massaro Baldaçino del fu Bonaldino, sia i sette membri del consiglio ristretto (Bondie Venture, Iohannes Iacobi, Iohannes Riceputi, Gilio Bondie, Bartolomeus Iohannis et Bettino Dinini et Ductio domini Lafranchi), sia infine 71 uomini della comunità i cui nomi, anche in questo caso, vengono elencati. Costoro nominarono come loro procuratore Filippo del fu Lanfranco, definito *actor, procurator et nuntius*, il quale a nome del comune avrebbe dovuto prendere a prestito 448 fiorini d'oro da Bandino e Nese, entrambi della famiglia degli Ammannati, da restituire entro un anno<sup>100</sup>. Un altro mutuo è attestato per il comune di Samoggia nel 1299: due documenti del 3 settembre e del 1° dicembre di quell'anno sono la ricevuta della restituzione di 80 lire nel primo caso e 14 lire nel secondo, prestate *ex causa mutui* allo stesso comune. A pagare fu il massaro Simone del fu Alberto<sup>101</sup>. Un altro prestito nel 1305 venne contratto con un privato dal comune di Stagno<sup>102</sup>.

Una riunione del comune di Badi, rappresentato da quattro consiglieri e dai due terzi degli uomini, è documentata il 30 dicembre 1300 *ad parlamentum in platea ecclesie S. Prosperi de Badi*. I presenti sottoscrissero una permuta col monaco Giovanni e col converso Vallientri, che rappresentavano il monastero della Fontana Taona, riguardante *quasdam res* consistenti in due piccoli pezzi di terra con casa posti a Masiano, nella pianura a sud di Pistoia. Anche in questo caso fu dunque una questione relativa a possessi del comune a far sì che venisse convocata la riunione<sup>103</sup>.

Anche alla riunione del Comune di Torri del 10 agosto 1332, definita da questa fonte *parlamentum*, furono presenti i due terzi degli uomini assieme a Doto di Arrigo ed a Volglino di Nobilino, definiti *vicari* del comune, una terminologia che ho ritrovato solamente in questa fonte. Anch'essi furono convocati *sono campane* nella chiesa del castello, dove si riunirono i due terzi degli uomini per nominare un procuratore che potesse stare in giudizio a nome del Comune: *convocatis hominibus comunis Turris (...) in ecclesia castri Turris ut moris est de mandato sapientium virorum Doti Arrigi et Volglini Nobilini de dicto comuni vicariorum ipsius comunis. In quo parlamento interfuerunt due parte set ultra dominus ipsius comunis dicti vicarii una cum hominibus dicti comuni set pro ipso comuni nemine discordante*<sup>104</sup>.

---

<sup>99</sup> ASF, *Diplomatico*, Città di Pistoia, 1262 dicembre 29.

<sup>100</sup> ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 3, 1292 aprile 12, c. 129<sup>v</sup>. Ho parlato più ampiamente di questo documento in R. Zagnoni, *Il Comune e gli uomini di Casio nel Duecento*, in "Nuèter", XXXIII, 2007, n. 66, pp. 299-302.

<sup>101</sup> ASB, *Demaniale*, San Francesco, 33/4165, 1299 settembre 3, fasc. 32, e 1299 dicembre 1°, fasc. 56.

<sup>102</sup> ABV, *Diplomatico*, 1305 dicembre 29 e 31, n. 591/B.

<sup>103</sup> ASP, *Diplomatico*. *Abbazia della Fontana Taona*, 1300 dicembre 30, n. 467, registato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data n. 609, pp. 392-393.

<sup>104</sup> ASF, *Diplomatico*, Città di Pistoia, 1332 agosto 10.

Anche la chiesa di San Biagio di Casio ebbe la funzioni di sede delle riunioni del locale Comune: il 4 novembre 1379 presso di essa si riunì il consiglio col massaro, per trattare questioni relative alla comunità<sup>105</sup>.

L'unico caso di una riunione che aveva come suo oggetto l'approvazione di uno statuto è quello del 1291 della comunità della Sambuca, che fu approvato nell'assemblea di tutta la comunità e di cui parleremo più ampiamente in seguito.

## 5. Gli ufficiali del Comune e le attività

### I consoli

La più antica delle magistrature comunali fu, sull'esempio dei comuni cittadini, quella dei consoli. Il citato documento del 1123 con cui le tre comunità di Rodiano, Sanguineta e Capriglia si sottomisero al comune di Bologna sorto da pochissimi anni, documenta per la prima volta la presenza in città di consoli che affermavano di agire a nome del vescovo bolognese, nell'esplicito tentativo di trovare una base al nuovo potere cittadino, sorto senza una base giuridica, ma sulla scia di un processo fortissimo ed in qualche modo inarrestabile<sup>106</sup>.

Sull'esempio del comune cittadino anche le prime comunità che cominciarono ad organizzarsi sul territorio elessero prestissimo a loro volta consoli. Se la prima attestazione della presenza di comuni rurali risale al citato documento del 1123 in cui le tre nuove entità territoriali sono definite *populi*, la presenza di consoli è documentata per la prima volta nel comune della Sambuca, oggi Pistoiese, nel gennaio 1144: ad un atto riguardante una dote, comprendente beni localizzati a Pavana e *Miracola* e più in generale nella curia della Sambuca, compaiono come testimoni l'arciprete Gerardo, sicuramente il pievano di Succida che era l'unico ad avere diritto a tale titolo, un tale Zafarino giudice di Lizzano ed i quattro consoli della comunità<sup>107</sup>. Il numero di quattro verrà confermato per questo comune ancora nello statuto del 1291 riformato nel 1340, nel caso in cui il consiglio scegliesse il regime consolare anziché quello podestarile<sup>108</sup>.

Una seconda attestazione di consoli, ancora toscana, è del 16 ottobre 1162 ed è contenuta nell'atto con cui il conte Guido dei Guidi con la sorella Adaleita donarono le selve dell'Orsigna al comune della pieve di Brandeglio. Come destinatari della donazione troviamo Accurso del fu Macagnano e Caldorario del fu Guido consoli della pieve di Brandeglio assieme a Melanese del fu Bianco e Giunta del fu Rodolfo consoli della cappella di San Donato del Castello ed a Mezzolombardo di Baldinello e Alamanno del fu Grillo consoli della cappella di San Pietro di Campiglio<sup>109</sup>.

Dalla fine del secolo le attestazioni si infittiscono e documentano il fatto che la carica consolare fu diffusa pressoché in tutti i comuni del territorio. Il 18 settembre 1197 Vualdello, console di Rocca Corneta che agiva *pro toto comuni Cornete*, ricevette dal console bolognese di giustizia Ramisino, che agiva per conto del podestà Uberto, la promessa di difendere gli uomini di Corneta dai

---

<sup>105</sup> ASB, *Vicariati, Casio* (in realtà si tratta di un volume del Capitanato delle Montagne di Casio), mazzo 1, vol. 1379/1, c. 190<sup>v</sup>.

<sup>106</sup> *Codice diplomatico della chiesa bolognese*, 1123 giugno 10, n. 74. pp. 181-182. Cfr. Hessel, *Storia della città di Bologna*, pp. 29-31.

<sup>107</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1144 gennaio.

<sup>108</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 66, rubrica 34.

<sup>109</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1162 ottobre 16, (una copia in ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 30, manoscritto detto il *Nicchio Rosso*), pubblicato in Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi*, 1162 ottobre 16, n. 224, pp. 295-297.

Modenesi e soprattutto dai Frignanesi<sup>110</sup>. Nel 1198 sono i consoli di Monteveglio a sottomettersi definitivamente alla città. L'11 luglio 1205 al giuramento di fedeltà degli uomini di Succida al comune di Bologna, nel pieno del contrasto che lo contrappose a Pistoia per il possesso delle alte valli, presenziarono anche Runzivalle e Berardino consoli di Succida<sup>111</sup>. Nel 1211, come abbiamo già visto, Serafinello console di Casio presenzia all'atto di sottomissione a Bologna dei signori di Casio e di Stagno. Nel Pistoiese nel 1217 i due consoli di Logomano in val di Bisenzio stanno in giudizio a nome del comune contro un gruppo di uomini, che sembrerebbe essere composto di nobili, per il possesso di certe terre<sup>112</sup>. Nel 1221 sono documentati i consoli di Treppio<sup>113</sup>.

Nel 1223 Beniamino e Benedetto di Giovanni, consoli di Pavana, si recarono a Casio assieme ad altri sei uomini di cui due sono *domini*, cioè nobili, per dichiarare ai rappresentanti del comune di Bologna che la loro terra da oltre 200 anni esercitava il diritto di nominare i propri consoli, di avere una propria curia e una saltaria e di esigere pedaggi<sup>114</sup>. Nell'estimo di Arvigliano, l'odierna Vimignano, del 1235 Giacomino del fu Beltrame definito *consul hominum de Arviliano*, è fra coloro che stendono l'estimo e compare anche fra i possessori che dichiarano i loro beni<sup>115</sup>.

Mano a mano però che il potere politico bolognese si andava consolidando nel contado, la presenza di consoli si fece sempre meno frequente e ben presto comparve il *massaro*. Il passaggio fra le due cariche rappresenta un importante mutamento anche nella concezione dell'autorità nei piccoli comuni, che passò da una sostanziale autonomia, di cui il console era il garante, alla sottomissione al comune cittadino. Questa mutazione è rappresentata nel Bolognese dal passaggio alla massaria. Il termine *massaro* nell'alto Medioevo si riferiva normalmente a colui che curava l'amministrazione di grandi aziende agricole a nome del proprietario ed era quindi una carica non politica, ma di tipo amministrativo. In epoca signorile-feudale fu il funzionario incaricato dal signore dell'esazione dei livelli e delle imposte. Alle origini dei comuni rurali, quando furono i consoli ad assumere le funzioni di governo della popolazione, forniti di giurisdizione e di pieni poteri, il massaro continuò ad esercitare le stesse funzioni di amministratore ed esattore delle tasse, anche nei comuni che si erano liberati dalla dominazioni signorile. È di questo parere Leonello Bertacci che attribuisce a queste funzioni il fatto che per un certo periodo di tempo le due cariche convissero, come attesta la documentazione<sup>116</sup>.

Un primo esempio di questa convivenza è quello del comune di Bargi che nel 1235 risulta retto da due magistrati: un console, il *dominus* Giacomo del fu Romeo nipote dell'antico signore di Bargi Ciottolo, e da un massaro, Brunetto del fu Angelerio. Il primo risulta in modo evidente, data la sua appartenenza familiare alla locale stirpe signorile, il rappresentante dei nobili, in tutto solamente tre famiglie, mentre il secondo era stato, molto probabilmente, nominato dal popolo. I due personaggi sono citati in calce all'estimo dei nobili di Bargi steso *in plena concione*, cioè in occasione di una

---

<sup>110</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, 1197 settembre 18, c. 180<sup>r</sup>, regestata in RN, stessa data, n. 85, pp. 820-821, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 317, p. 202.

<sup>111</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, 1205 luglio 11, c. 188<sup>r</sup>, regestato in RN, stessa data, n. 86, p. 821, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 367, p. 274

<sup>112</sup> RCP, *Forcole*, 1217 dicembre 24, n. 99, pp. 25-26.

<sup>113</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1221 aprile 16, n. 172, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 186, p. 123.

<sup>114</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 8, cc. 448<sup>r-v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 782, p. 467, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, 1223 novembre 7, n. 544, pp. 49-51, a p. 50.

<sup>115</sup> L'estimo è pubblicato in appendice a A. Palmieri, *Un probabile confine dell'Esarcato di Ravenna nell'Appennino bolognese (Montovolo-Vimignano)*, Bologna 1913, estratto da AMR, s. IV, III, 1913, p. 25 dell'estratto.

<sup>116</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 26, nota 29.

riunione degli uomini di quel comune, assieme a Benvenuto del fu Aldrovando<sup>117</sup>. Un altro caso è del 20 giugno 1292: il massaro della comunità di Rocca Corneta Iacobino di Guido agisce assieme ai consoli, ai consiglieri ed agli uomini di quel comune, a nome del comune stesso, per vendere i beni della comunità per un certo periodo di tempo<sup>118</sup>.

In altri casi la coesistenza appare ancor più significativa, poiché sono documentati personaggi che assommavano su di sé entrambe le cariche. Un esempio del 1244 ci presenta i sovrastanti bolognesi alla custodia delle balestre destinare quattro uomini dotati di balestra alla difesa della rocca di Corneto, affidandoli a Guido del fu Romeo e ad Aspettato di Teuzionerio, entrambi definiti consoli e massari, ed ai tre *domini* Rustico, Stagniso e Rainuzolo, tutti abitanti nella stessa terra<sup>119</sup>. Un altro esempio della concomitante presenza dei due titoli è quello di Giovanni di Benvenisti del comune di Castelnuovo, che nel 1285 viene definito allo stesso modo<sup>120</sup>.

Mano a mano che la presenza del Comune di Bologna andava aumentando, assistiamo anche al tentativo di sostituire i magistrati eletti dalle comunità locali con funzionari mandati dal centro cittadino con l'esplicito fine di controllare in modo più cogente le comunità locali. Per questo negli statuti del 1250 i bolognesi per un certo periodo di tempo sostituirono i consoli locali, evidentemente troppo autonomi, con podestà nominati direttamente dal comune cittadino ed in carica per sei mesi. Nello stesso statuto alla rubrica 60 si autorizzavano i comuni rurali a eleggere *consulem vel rectorem* a maggioranza del consiglio o a scelta un podestà. Ma in quel momento il comune bolognese tentò di ingerirsi nell'amministrazione delle comunità rurali più importanti imponendo ufficiali eletti dal centro cittadino col titolo di podestà, *que habebunt potestatem a comune Bononie* eletti *ad breviam in consilio Bononie ut et alii officiales eliguntur*. Il provvedimento veniva giustificato allo scopo che *furta facta per nomine consules et massarios cessent et cessare debeant*. La scelta delle terre alle quali inviare il podestà eletto dal comune bolognese era legato alla consistenza demografica delle terre: veniva inviato solamente a quelle che avevano più di 50 fumanti, le altre continuavano ad eleggersi i propri consoli o il proprio podestà. Due anni dopo la norma venne modificata e si decise che anche i comuni con meno di 50 abitanti potessero ricevere il podestà bolognese, nel caso che, unendosi fra di loro più comunità, avessero raggiunto il numero di 100 fumanti. In questo secondo momento si stabilì pure che i comuni con più di 60 abitanti, ogni sei mesi potessero scegliere se eleggere per conto proprio i consoli o ricevere il podestà nominato da Bologna, una regola che ritroveremo anche nello statuto del comune della Sambuca del 1291. Il comune con abitanti da 20 a 60 *possit habere et eligere potestatem et consules per se*<sup>121</sup>. Ma questi provvedimenti volti ad un maggior controllo delle comunità locali non dovettero sortire i risultati sperati, perché già nel dicembre dello stesso anno 1252 i podestà inviati dalla città nei comuni rurali più importanti vennero soppressi<sup>122</sup>.

Molte altre sono le fonti che documentano la presenza di consoli. Nel 1247 è documentato Lamberto, console di Ginzone, l'odierna Baigno in val di Limentra Orientale<sup>123</sup>. In molti casi i consoli presenziano anche ad atti relativi a privati: ad esempio il 22 settembre 1252 i tre consoli di Vernio, in val di Bisenzio, danno il possesso di alcune terre<sup>124</sup>. Nel 1263 un anonimo podestà o

---

<sup>117</sup> Palmieri, *Un castello imperiale in val di Limentra*, p. 14.

<sup>118</sup> ASB, *Demaniale, San Francesco*, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n. 12.

<sup>119</sup> ASB, *Comune-governo, Liber Iuramentorum Communis Bononie*, n. 24, c. 223'. Ne parla Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 26, nota 23, sbagliando sul numero dei nobili che sono tre e non due, e sul fatto che i funzionari sono detti entrambi consoli e massari.

<sup>120</sup> ASB, *Demaniale, San Salvatore*, 35/2482, 1285 agosto 15, fasc. 50.

<sup>121</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, pp. 142-148.

<sup>122</sup> *Ibidem*, vol. III, pp. 143-145, nota A, che riporta la modifica del 9 dicembre 1252.

<sup>123</sup> ABV, *Diplomatico*, 1247 aprile 21, n. 350.

<sup>124</sup> *Ibidem*, 1252 settembre 22, n. 366.



capitano del popolo della città di Pistoia cita in giudizio, fra gli altri, Alberto console di Fossato, in val di Limentra Orientale, che aveva trattenuto i dazi imposti dal vescovo<sup>125</sup>.

In altri casi ancora sono i consoli a nominare procuratori del comune: il 12 gennaio 1298 Meo di Gianni, console del comune di Fabiana, col consenso del consigliere Vita di Bentivoglio e degli altri uomini del comune riuniti nel castello di Piteccio *ad consilium ut moris est*, nominarono un procuratore per stare davanti ai giudici del comune di Pistoia<sup>126</sup>. Un'altra nomina di procuratore è del 4 settembre 1268: Forte del fu Accursio vicario di Ghello di Sinibaldo podestà del comune di San Mommè e del comune di Piombialla, in valle d'Ombrone pistoiese, e Matteo di Genovese e altri uomini *omnes de Comuni de Plonbialla*, riuniti nella villa di Piombialla, su precetto del detto vicario costituirono procuratore del Comune Abramo del fu Ugolino nelle cause che interessavano lo stesso ente<sup>127</sup>.

La fonte che meglio documenta il carattere di governo della popolazione e di autonomia che la carica di console esprimeva è sicuramente un più volte citato atto realtivo ai consoli ed alla comunità di Pavana. All'inizio del novembre 1223, solamente quattro anni dopo che il territorio di Pavana-Sambuca era stato nuovamente dichiarato appartenente al vescovo di Pistoia anche dal lodo del 1219 col quale il cardinale Ugolino dirimeva le controversie confinarie fra Bologna e Pistoia e poneva termine alla guerra, i quattro consoli di Pavana si recarono a Casio assieme ad altri pavesi, per affermare *firmiter* che *Pavana erat et est terra per se* e che addirittura da duecento anni eleggeva i suoi consoli, aveva una *curia*, la saltaria, riceveva i diritti di *passagium*, e faceva *quicquid libera et absoluta terra facit que de comune Bononie est et esse debet*. L'affermazione realtiva ai duecento anni era sicuramente esagerata, ma servì per sottolineare con forza la raggiunta autonomia, che probabilmente non aveva ancora cento anni<sup>128</sup>. Si tratta di una bellissima descrizione di quali erano gli elementi essenziali dell'autonomia delle comunità locali alle loro origini a cominciare dall'affermazione di essere *terra per se*, un'affermazione perentoria che giustificava la conseguenza, il diritto cioè di eleggere i propri consoli, che appaiono dunque come i magistrati di un'entità autonoma. Anche l'affermazione di avere una propria curia, cioè un proprio tribunale e una magistratura autonoma di saltari mostrano lo stesso tentativo di affermare l'autonomia della comunità, un fatto fortemente sottolineato dal preteso diritti di riscuotere i diritti di *passagium* per il transito sull'importantissima strada di valico che passava per la valle delle Limentra Occidentale, un privilegio che di solito era riservato alle consorterie signorili. Infine l'affermazione di essere *terra libera et absoluta*, risulta particolarmente significativa in relazione all'autonomia dei comuni rurali.

Un incarico molto importante dei consoli nel Bolognese fu anche quello di stendere l'estimo, una funzione che abbiamo già documentato per la comunità di Bargi nel 1235, quando furono il console ed il massaro a presiedere la riunione convocata per quello scopo<sup>129</sup>.

Il massaro

---

<sup>125</sup> ASP, *Opera di San Iacopo*, 2 - Repertorio, c. 5<sup>v</sup>.

<sup>126</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1298 gennaio 12, n. 456, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 600, pp. 382-383.

<sup>127</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1268 settembre 4, n. 350, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 464, p. 285.

<sup>128</sup> ASB, *Comune-Governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 8, cc. 448<sup>r-v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 782, p. 467, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, 1223 novembre 7, n. 544, pp. 49-51, a p. 50. Sulle lotte fra Bologna e Pistoia per il possesso delle alte valli cfr. R. Zagnoni, *La "guerra della Sambuca": Bologna e Pistoia alla conquista delle alte valli appenniniche*, in corso di stampa in AMR.

<sup>129</sup> Palmieri, *Un castello imperiale in val di Limentra*, p. 57.

Solo a cominciare dalla seconda metà del secolo XIII la documentazione attesta della presenza della sola del massaro, che assunse su di sé molte delle attribuzioni che erano state dei consoli. Probabilmente ciò deve essere attribuito al fatto che il comune bolognese completò la sottomissione delle comunità rurali, attribuendo a se stesso ogni potere e giurisdizione, lasciando alle comunità funzioni prevalentemente amministrative e di gestione del proprio patrimonio. Per questo una carica come quella del console, che anche nel nome richiamava la precedente autonomia, non aveva più ragione di esistere, cosicché le residue funzioni vennero attribuite ad un solo magistrato, appunto il massaro, che divenne il capo della comunità locale.

Di solito veniva eletto, come i consoli, nell'arengo, per un anno o sei mesi, con due terzi dei voti. Di solito le votazioni si svolgevano col sistema delle fave bianche e nere, ma in seguito, come abbiamo visto, venne introdotto il sistema *ad breviam*, cioè con le schede. Dopo l'elezione egli giurava fedeltà sia alla presenza del parroco e del massaro precedente, sia davanti al vicario e al capitano delle montagne, versando loro una cauzione. Un esempio, fra i tanti che ci presenta la documentazione, è quello del massaro di Caprara sopra Panico, nella media valle del Reno, che il 9 gennaio 1379 giurò davanti al vicario della stessa Caprara, secondo una formula che prevedeva, fra le altre, la promessa di fornire un fideiussore, di non ospitare banditi e ribelli nel proprio comune, di riattare le strade, i ponti, i *calancos* ed i corsi d'acqua, di rivedere gli estimi, di controllare i pesi e le misure e di controllare gli uomini affinché non potessero sottomettersi a nessun altro al di fuori del comune di Bologna e non facessero riunioni sediziose contro la stessa città<sup>130</sup>.

Anche nel caso del massaro abbondante è la documentazione che ci presenta questo ufficiale, sicuramente più tarda di quella relativa ai consoli, un fatto che conferma come la seconda delle due magistrature successe alla prima nel corso del secolo XIII. Scorreremo alcuni dei documenti che ne attestano la presenza e le funzioni, tutti localizzati nella media valle della Limentra Orientale: alla seduta del 12 aprile 1292 il consiglio del comune di Casio risulta composto da sette consiglieri e dal massaro *Baldaçino* del fu Bonaldino<sup>131</sup>. Nello stesso anno il massaro del comune di Rocca Corneta compare coi consoli e coi consiglieri alla nomina di un procuratore<sup>132</sup>. Nel 1293 i massari di Belvedere e Rocca Corneta vengono rappresentati rispettivamente da due sindaci nel lodo di composizione della lite relativa a possessi boschivi rivendicati da entrambe le comunità<sup>133</sup>. Nel 1296 è documentato il massaro di Carpineta, la Carpineta di Camugnano, che presenzia come teste al consenso di Iacopina di Tebaldino, moglie di Benvenuto di Iacopino da Carpineta, relativo ad una vendita del marito<sup>134</sup>. Il 13 ottobre 1311 il massaro di Camugnano Moruccio di Bellumore è presente come testimone ad un atto col quale il monastero di Montepiano diede in pegno vari beni al conte Alberto, che aveva prestato al comune 500 fiorini d'oro<sup>135</sup>.

Un'altra funzione del massaro, ampiamente documentata negli atti dei vicariati, fu quella di denunciare al capitano delle montagne di Casio o al podestà di Bologna i crimini che avvenivano sul territorio del proprio comune, ai quali doveva anche consegnare i rei catturati. Anche il massaro, come i consoli, era coadiuvato nelle sue funzioni da un consiglio, che nel corso degli anni andò assunto in sé le funzioni dell'arengo generale.

Soprattutto all'inizio del secolo XIV furono proprio i massari a rappresentare al potere politico cittadino la grave situazione di mancanza di cibo per le popolazioni della montagna, in questo periodo determinata soprattutto dalle guerre che Bologna condusse contro i nobili della montagna. Un documento che attesta anche questa funzione dei massari è la supplica che il 27 novembre 1306 gli uomini di Bargi mandarono al consiglio del popolo di Bologna: il massaro e gli uomini della

<sup>130</sup> ASB, *Vicariati, Caprara sopra Panico*, mazzo I, registro del 1379 b/1, cc. 5<sup>r</sup>-6<sup>v</sup>.

<sup>131</sup> ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 3, 1292 aprile 12, c. 129<sup>v</sup>.

<sup>132</sup> ASB, *Demaniale, San Francesco*, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n. 12.

<sup>133</sup> ASB, *Comune-governo, Libri iurium et confinium*, reg. 3, n. 22, 1293 luglio 21, cc. 193<sup>v</sup>-195<sup>r</sup>.

<sup>134</sup> ABV, *Diplomatico*, 1296 settembre 24, n. 544.

<sup>135</sup> *Ibidem*, 1311 ottobre 13, n. 604.

terra affermarono che a causa della guerra fra Bologna e i conti di Panico *non habeant quidquam unde possint vivere quia non colligerunt nec colligere potuerunt bladum et castaneas nec aliqua semina facere potuerunt nec sine magno periculo possunt dictum castrum exire*. Essi chiesero che il comune di Bologna facesse in modo che gli abitanti *habeant unde se alant et substentent* e che per la guerra almeno 40 abitanti potessero essere al soldo del comune stesso per poter difendere la terra<sup>136</sup>.

### Gli ufficiali minori

Numerose furono le funzioni interne al consiglio delle comunità. Non tutte furono sempre presenti, anzi sembra di poter affermare che molte di esse venivano assegnate solamente quando se ne presentava la necessità. Una di queste è quella del camerario che aveva il compito di seguire i conti del comune: il 27 dicembre 1234 a Cantagallo, in val di Bisenzio, ad una promessa del comune sono presenti Forte del fu Beffardino *console*, Caprerio *consigliere* e Casello *camerario*, più 17 uomini che rappresentavano tutti gli uomini di Cantagallo<sup>137</sup>. Nello statuto del comune della Sambuca del 1291-1340 è prevista la carica del massaro che sembra avere la stessa funzione di quella del camerario<sup>138</sup>.

Al di là di quelle fondamentali dei consoli e del massaro, le due cariche che ebbero maggiore importanza e prestigio furono sicuramente quelle del notaio e dei saltari.

Non troviamo però sempre presente un notaio in tutti i comuni documentati, segno che le sue funzioni potevano probabilmente essere assolte anche da un semplice consigliere, che sapesse leggere e scrivere ed avesse almeno alcuni rudimenti della scienza giuridica. Nel 1242 è documentato il notaio del comune di Casio, che fungeva anche da notaio del giudice della montagna, stabilmente presente nello stesso castello: egli infatti scrisse una sentenza relativa ad una controversia discussa davanti allo stesso giudice nella quale una delle parti era l'abbazia di Montepiano<sup>139</sup>. Ma la fonte che meglio delle altre chiarisce le funzioni del notario è sicuramente lo statuto della Sambuca del 1291-1340. Questo testo normativo prevede la presenza di un notaio e fra i suoi incarichi troviamo quello di trascrivere le sentenze delle condanne che il comune doveva emettere una volta al mese, col compenso di 1 denaro per ogni sanzione inferiore ai 10 soldi e di 1 denaro ogni 10 soldi per le condanne di importo superiore<sup>140</sup>. Egli doveva anche tenere annotati gli incarichi assegnati dal comune<sup>141</sup>. L'ultima rubrica dello statuto, l'unica in volgare, stabilisce *quello che de torre lo notaio delle scripture le quali fae nel nostro Chomune a petizione di d'alquana persona*, cioè un soldo per il *qualunque bando*, denari 6 *d'ogni richiesta*, denari 12 *del comandamento*, soldi 1 *d'ogni stimagione* e soldi 2 per quelle superiori a 5 lire, denari 6 per *qualuncha accusa o vero dinonça*, denari 6 per ogni tenuta e infine denari 8 *d'ogni contumace*<sup>142</sup>. Lo stesso testo annota sia il nome del notaio che stese la prima versione dello statuto nel 1291, Iacopo di Moscaccia<sup>143</sup>, sia il nome di quello che lo rinnovò nel 1340, Ricovero pistoiese<sup>144</sup>. Il primo di questi notai risulta un conoscitore superficiale del latino che risulta *privo delle più elementari basi*

<sup>136</sup> Il documento è pubblicato G.B. Comelli, *Bargi e la val di Limentra. Storia e tradizioni locali*, Bologna 1917, pp. 249-250.

<sup>137</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1234 dicembre 27, n. 255, registato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 265, pp. 172-173.

<sup>138</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 64, rubrica 26.

<sup>139</sup> ABV, *Diplomatico*, 1242 ottobre 29, n. 334.

<sup>140</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 85, rubrica 108.

<sup>141</sup> *Ibidem*, p. 59, rubrica 6.

<sup>142</sup> *Ibidem*, p. 109, rubrica 207.

<sup>143</sup> *Ibidem*, p. 108, rubrica 204.

<sup>144</sup> *Ibidem*, p. 57, proemio dello statuto.

*logico-sintattiche* e fortemente impregnato di errori e volgarismi bolognesi, legati alla sua origine da Moscacchia, posta a poca distanza dalla Sambuca, ma pur sempre in territorio bolognese. Ricovero non fu però un caso isolato, ma rappresenta bene questi *artigiani della penna* che lavoravano alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dei centri montani minori<sup>145</sup>. Questi notai furono anche coloro che soli erano in grado di mettere in comunicazione gli ufficiali del comune, spesso analfabeti, ed il testo normativo che stava alla base della loro attività.

La seconda fondamentale carica, presente pressoché in tutti i comuni, fu quella dei saltari<sup>146</sup>. Si trattava sicuramente di una magistratura fondamentale e significativa dell'autonomia delle comunità se i rappresentanti del comune di Pavana nel loro tentativo di dichiararsi autonomi dal vescovo di Pistoia per passare coi Bolognesi, sentirono la necessità di ricordare come esercitassero la loro autonomia eleggendo *per sé* i consoli e *habendo curiam et saltariam*<sup>147</sup>.

Gli statuti bolognesi della metà del secolo XIII stabilirono precise norme, la cui ampiezza denuncia l'importanza che il comune cittadino dava a questa carica. Ogni comunità doveva avere uno o più saltari e quelle con più di 40 fumanti dovevano averne almeno 4. Essi dovevano visitare continuamente il territorio comunale al fine di venire a conoscenza e quindi denunciare i danni dati alle coltivazioni ed ai boschi, sia al proprietario del terreno danneggiato, sia all'autorità comunale, rappresentata o dai consoli, o dal podestà o dai massari. Erano anche tenuti a stimare il danno e ad imporre il risarcimento, ma se il saltaro avesse egli stesso provocato danni o lasciato che altri li facessero, avrebbe dovuto essere punito con la fustigazione. Era prevista la *saltaratica*, il compenso cioè annuale dei saltari dato a loro da ciascun proprietario solamente dopo che era finita la mietitura o la vendemmia<sup>148</sup>. Per evitare abusi lo statuto prevedeva il divieto per il saltaro di entrare nelle vigne senza il permesso del proprietario, una norma diffusa, poiché la troviamo anche nello statuto della Sambuca del 1291-13.

L'importanza di questa magistratura è sottolineata anche dal fatto che il comune di Bologna promosse un controllo preciso sugli uomini che ricoprivano questa funzione. Ancora gli statuti della metà del Duecento imponevano infatti ai consoli e ai massari, entro due mesi dalla loro entrata in carica, di denunciare per iscritto ai notai del podestà *nomina saltuariorum terre sue*<sup>149</sup>. Di questa prescrizione resta traccia, poiché sono giunti fino a noi alcuni registri conservati nell'archivio comunale bolognese, che elencano per ogni comunità rurale i nomi di massari e saltari. La presenza di questi volumi, pur essendo solamente quattro e cronologicamente limitati agli anni 1285 e 1286, sottolinea la grande attenzione che il potere politico bolognese aveva verso questi ufficiali, assieme ai massari ed agli acquaioli, che avevano il compito soprattutto della manutenzione delle strade. Nel registro del 1285 sono elencate le comunità con a fianco i nomi degli ufficiali, il massaro ed i saltari in numero da uno a quattro (per esempio Pianoro). Per pochissime viene indicato anche il sindaco e l'acquaiolo<sup>150</sup>.

I saltari dovevano giurare davanti al vicario: un esempio del 13 luglio 1378 documenta come Giacomo di Moscacchia, vicario di Caprara sopra Panico, mandò il nunzio a tutti i massari delle

---

<sup>145</sup> *Ibidem*, p. 57, pp. 23 e 32.

<sup>146</sup> A. Palmieri, *Dell'ufficio della saltaria specialmente nel periodo precomunale*, in AMR, serie III, vol. XXII, 1904, pp. 381-410 parla del tema, ma quasi esclusivamente dal punto di vista storico-giuridico.

<sup>147</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 8, cc. 448<sup>r-v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 782, p. 467, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. III, parte II, 1223 novembre 7, n. 544, pp. 49-51.

<sup>148</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, p. 289, vol. III, pp. 130-139.

<sup>149</sup> *Ibidem*, vol. III, p. 571.

<sup>150</sup> ASB, *Comune-governo, Consigli ed ufficiali del Comune, Massari, saltari e ufficiali delle comunità del contado (1285-1286)*, n. 125, quattro registri di cui uno del 1285, due del 1286 ed uno senza data.

terre del vicariato per ordinare loro di eleggere un saltaro e di presentarglielo per farlo giurare davanti a lui di denunciare i danni dati, secondo quanto prescrivevano gli statuti bolognesi<sup>151</sup>.

Il saltaro era sicuramente uno degli ufficiali del comune che riceveva emolumenti superiori agli altri a causa delle difficoltà insite nell'esercizio della sua funzione. Ne siamo informati sia da una carta del 1247 che documenta il pagamento di una certa quantità di derrate da parte dell'abbazia di Montepiano al comune di Ginzone *iure saltarie et pro saltaria* relativamente a certi suoi possessi posti nella località di Barceda presso Baigno<sup>152</sup>, sia il preciso regolamento contenuto nello statuto della Sambuca 1291-1340 di cui parleremo in seguito.

Una carica minore sembra essere quella del *messo* o *nunzio* o *banditore*, che bandiva le riunioni del consiglio ed agiva su incarico del massaro per portare le lettere del massaro agli ufficiali superiori e per notificare pubblicamente la convocazione delle riunioni per l'assegnazione, tramite asta, dei beni del comune. Nel 1214 è documentato un *nuntius* del comune di Casio che funge da teste ad una permuta, in cui uno degli attori è il monastero di Montepiano, rogata nella chiesa di Greglio dipendente dall'abbazia<sup>153</sup>. Il 30 gennaio 1269 fra i testi del pagamento di un debito della Fontana Taona ad un uomo di Vidiciatico, compare il nunzio del comune di Castel Leone. L'atto è rogato *in castro Leone, sub porticu cassari*, un castello localizzato sul monte oggi detto Castello, a poca distanza da Bombiana<sup>154</sup>. Nel 1289 il banditore Ciardo di Sassetta, in vald i Bisenzio, su ordine degli emissari dei conti Azzolino e Alberto di Mangona e dei consoli della curia di Vernio, bandì per il territorio ad essi soggetto un ordine che proibiva di tagliare legna nell'alpe dell'abbazia senza licenza dell'abate o del suo fattore; fra gli altri ordini che egli notificò pubblicamente vi è anche la proibizione di andare per prati e chiusure al di fuori delle strade consuete<sup>155</sup>.

Il *collettore delle gabelle* lo troviamo documentato solamente a Casio nel 1288: in quel momento svolgeva questa funzione Bondie di Ventura di Casio, che ricevette 50 soldi di bolognini da parte dei contraenti di un atto di compravendita, Bonaccorso del fu messer Iacopo di Vigo che vendette vari beni al conte Alberto del fu Alessandro di Mangona, che agiva per i fratelli Dante e Branca figli di messer Spino da Lasciola. Così recita la carta: *qui contrahentes solverunt gabellam huius contractus Bondiei Venture de Casi recollectoris gabelle in terra Casi pro comuni Casi videlicet quinquaginta soldorum bononiensium*<sup>156</sup>. Il motivo di questa unica citazione da me reperita va sicuramente ricondotta al fatto che Casio era la sede delle magistrature con cui Bologna governava direttamente la montagna, così che un collettore di gabelle nunzio risultava indispensabile al podestà o ai capitani della montagna e molto probabilmente era lo stesso nunzio di questi ufficiali a esercitare la sua funzione saltuariamente anche per il comune di Casio.

I *passageri* erano gli addetti alla riscossione dei pedaggi e gli scari al controllo dei pesi ed i mercati. Sono documentati solamente nello statuto della Sambuca del 1291-1340 e per questo ne parlerò nel capitolo relativo all'analisi di quello statuto.

Gli stimatori o estimatori infine avevano l'incarico di stimare sia i danni dati nei beni fondiari del comune, sia i beni immobili nel momento del loro passaggio di proprietà.

## Le attività dei comuni

<sup>151</sup> ASB, *Vicariati, Caprara sopra Panico*, mazzo I, registro del 1378/1, c. 3<sup>r</sup>.

<sup>152</sup> ABV, *Diplomatico*, 1247 aprile 21, n. 350.

<sup>153</sup> *Ibidem*, 1214 giugno 19, n. 205.

<sup>154</sup> ASP, *Diplomatico, Abbazia della Fontana Taona*, 1269 gennaio 30, n. 355, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 471, pp. 289-290.

<sup>155</sup> ABV, *Diplomatico*, 1289 novembre 23, n. 501.

<sup>156</sup> ASS, *Diplomatico, Archivio generale*, 1288 dicembre 22, pubblicato in I. Marcelli, *I documenti del monastero di Montepiano (1250-1332). Uno spaccato di storia dell'Appennino nel Medioevo*, Porretta Terme 2012 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", n.s., 1), stessa data, n. 23, pp. 109-111.

Già nel paragrafo relativo alle riunioni del consiglio e degli uomini del comune abbiamo documentato alcune delle loro funzioni. Qui, riferendoci ad altre fonti, cercheremo di allargare le informazioni relative a ciò in cui concretamente i consigli dei comuni erano impegnati.

Un documento che elenca in modo preciso molte delle attività tipiche del comune è del 29 luglio 1388 e riguarda il comune di Mangona in Mugello, la valle della Sieve. Un gruppo di sei uomini che risultano i membri del consiglio del comune, definiti *uomini di balia dell'università*, cioè della comunità, si riunirono nella loro chiesa di Santa Maria di Mangona per elencare le attività in cui erano normalmente impegnati, che risultano le seguenti:

- eleggere i consiglieri
- eleggere il camerlengo
- eleggere il camerlengo per le imposizioni del Comune di Firenze
- eleggere i sindaci ed i ragionieri
- controllare i viveri che dovevano essere periodicamente rinnovati nella rocca
- riscuotere le gabelle del vino, del macello e dei mulini
- vigilare affinché non si dessero danni nelle *alpi* del Comune, cioè nei possessi comuni
- vigilare affinché i privati pascolassero il loro bestiame nelle stesse *alpi*
- visitare regolarmente le alpi, denunciando gli eventuali danni dati
- non rinnovare nessun edificio o lavoro fatto per fortificazioni nella rocca<sup>157</sup>.

Oltre a queste attività nello statuto della Sambuca del 1291-1340 si parla anche della vigilanza sulle staderie per prevenire gli abusi relative al peso delle merci<sup>158</sup>.

Delle attività relative all'utilizzo dei beni comuni si è ampiamente discusso nel primo paragrafo del presente scritto. Qui citeremo solamente un atto con cui il massaro e gli uomini di Rocca Corneta nel 1292 vendettero il complesso dei beni comunali dal quale veniamo a conoscere che cosa si faceva in questi possessi leggendo quel che ai concessionari veniva concesso: sicuramente si trattava delle stesse attività che gli uomini della comunità svolgevano in quei possessi. Tali beni vengono così definiti: *omnes et singulas pigellas et omnem lignamen pigellarum* che si trovavano *in alpibus seu bosco et teretorio dicti comunis*, assieme ai pascoli della valle di Gorgo, l'alta val Dardagna, in *ciglos Scalarum*, cioè sulle pendici del Corno alle Scale, *et rium Dardagnolen*, il fiume Dardagna che nasce proprio nella val di Gorgo dalle pendici del Corno. Ai concessionari veniva consentito di *incidere et incidi facere omnes et singulas pigellas et lignamen pigellarum quod est et erit in dictos confines et extrahere et extrahi facere*, ed anche *incidere et incidi facere fagios et omne aliud lignamen ad faciendum omnia edificia quaecumque voluerint in dicto loco*. Gli abitanti del comune per dieci anni videro così fortemente limitati i propri tradizionali diritti, poiché fu loro interdetto di fare *aliquem lignamen grossum in silva comunis Roche Corneti causa portandi seu mittendi ultra alpes*, cioè verso la Toscana; venne cioè loro impedito di svolgere le attività che da sempre risultavano un loro diritto. Fu però loro confermato il diritto di *laborare pigellas et faças ad laborandum e facendum dovas, fetas et moços VIII pedum et aliud non*. L'atto fu steso a Rocca Corneta *in platea comunis*. I rappresentanti del comune promisero anche di non molestare *magistros laborantes, bibulcos, famulos, bestias et res omnes* dei concessionari<sup>159</sup>.

Un altro tipo di attività in cui vediamo impegnati i comuni sono quelle relative agli aspetti militari, soprattutto orientate alla manutenzione delle strutture difensive dei castelli che si trovavano nei loro territori, a nome e per conto dei comuni cittadini. A Capugnano ad esempio nel 1220 i rappresentanti del comune *in contione plena hominum de Capognano*, giurarono a Giovanni Paolo de Castello di aver assicurato al podestà di Bologna che il loro comune avrebbe proceduto ad

---

<sup>157</sup> ABV, *Diplomatico*, 1388 luglio 29, n. 695.

<sup>158</sup> *Lo statuto della Sambuca*, pp. 99-100, rubrica 170.

<sup>159</sup> ASB, *Demaniale*, San Francesco, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n.12.

utilizzare *in munitione castris*, 115 lire derivanti dalla colletta dei crocesegnati<sup>160</sup>. Una seconda, già citata, fonte ci informa che nel 1244 i sovrastanti alla custodia delle balestre affidarono ai rappresentanti del comune di Rocca Corneta quattro balestre per la difesa della rocca<sup>161</sup>. Allo stesso modo la comunità di Casio era direttamente coinvolta nella gestione delle strutture difensive del castello. Il 24 gennaio 1299 il comune di Bologna prese alcune decisioni, che probabilmente rispecchiavano una situazione precedente: oltre a dare al comune cittadino mille lire a conto di collette ed altri oneri, stendere di nuovo l'estimo e *prestare securitatem comuni Bononie*, gli uomini di Casio erano anche obbligati a *custodire caserum et turim dicti castris Caxi per comune Bononie, custodire stratam per teretorium eorum*. Le mille lire dovevano essere spese in loco, *in capite custodibus stipendiariis castrorum et alliis necessariis expensis faciendis per comune Bononie*. La stessa provvigione prevedeva anche altre incombenze: *de faciendo bichochoas ubi opus fuerit. Et tenendo custodes per custodia dicte turris et castris secundum quod faciunt allia comunia terrarum comitatus Bononie*<sup>162</sup>.

In alcuni casi è documentata la normativa comunale relativa alla caccia, soprattutto nelle *alpi* a loro appartenenti. Il 5 maggio 1215 alla presenza dei giusperiti Corso, Ildebrando e Enricone e dei testimoni Buldrone del fu Soldi, Ranuccio del fu Pagano e Ubertino del fu Bizzo (era uno Stagnese), Alpisciano del fu Nobilino per sé e per il Comune di Cantagallo diede licenza ad un uomo di Luicciana, entrambe comunità in val di Bisenzio, di cacciare nei possessi comunali: *confitetur in iure quod Arrigus de Luvicciana cum suis consortibus debent ire et possunt ire et caciare in alpibus e nomoribus de Catagalli*. Non era però consentito cacciare con mezzi illeciti, non era cioè consentito *sepes facere, neque fossas*, né tanto meno *caciare ad sepes et fossas* e neppure approfittare di questo permesso per portarci il loro bestiame al pascolo<sup>163</sup>.

I comuni tentarono anche di interessarsi dei mercati: nel *forum Sambuce*, cioè nella piazza del mercato, nel 1230 si svolse il rito della conversione di Albertinello che donò sé stesso e i suoi beni all'abbazia della Fontana Taona<sup>164</sup>. Nel 1233 è documentato il *mercatale Bargatie ubi fit merchatum*, luogo indicato fra i confini di un territorio boscato comunale concesso all'uso degli uomini di Castiglione<sup>165</sup>. Un altro esempio del 1251 riguarda i quattro comuni di Torri, Fossato Treppio e Monticelli che tentarono di aprire un mercato in un castagneto appartenente al monastero della Fontana Taona posto a Monticelli. Il monastero, evidentemente contrario all'operazione, fece intervenire il giudice Orsolino del Comune di Pistoia, che vietò alle comunità di procedere nel loro tentativo, inviando il decreto del divieto a Gerardetto podestà dei quattro comuni e a Ugolino Aimelline e Arrigo entrambi consoli di Torri<sup>166</sup>. Mi sembra che questo sia un tentativo sporadico, poiché nel corso del secolo assistiamo all'intervento del comune cittadino, che regolamentò i mercati stabilendo negli statuti dove e con quale frequenza si dovessero tenere. Anche fuori dalla porta occidentale del castello di Casio è ampiamente documentato il *forum* o *mercatale* nel quale il

---

<sup>160</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1220 settembre 6, c. 350<sup>r</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 637, p. 373, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 496, pp. 445-446.

<sup>161</sup> ASB, *Comune-governo, Liber Iuramentorum Communis Bononie*, n. 24, c. 223<sup>r</sup>.

<sup>162</sup> ASB, *Comune Governo, V Riformagioni e provvigioni*, 2 Provvigioni dei consigli minori, vol. I, (1248-1303), n. 210, c. 283<sup>r</sup>, 24 gennaio 1299.

<sup>163</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1215 maggio 5, n. 157, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 167, p. 112.

<sup>164</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1231, n. 213, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, 1230 ante ottobre 29, n. 228, pp. 149-150.

<sup>165</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19 (vecchia segnatura Liber X ++++, *Provvigioni in capreto*), cc. 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>.

<sup>166</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1251 settembre 6, n. 301, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 391, pp. 240-241.

primo giorno del mese si teneva un grande mercato, la cui prima attestazione è del 1° aprile 1214: un atto relativo al pegno di un uomo di Bargi a favore di un uomo di Monticelli per terre localizzate Torri venne rogato *in foro Casi*<sup>167</sup>.

Alcune fonti ci permettono di documentare le funzioni anche giurisdizionali dei comuni e dei loro magistrati, che, soprattutto nel periodo consolare, venivano esercitate in modo regolare. Una di queste fonti è il citato documento del 16 aprile 1221 dal quale risulta che i consoli di Treppio erano in precedenza intervenuti *pro facto vaccarum*, evidentemente una lite per il possesso di vacche, che verteva fra due uomini di quella comunità. Uno dei due contendenti di nome Accarisio era in precedenza ricorso ai consoli di Treppio (*intercessit apud consules de Treppio*) e l'altro, di nome Baldinuzzo, evidentemente insoddisfatto della loro sentenza, si era invece rivolto al podestà di Treppio, Torri, Fossato e Montecelli, che rappresentava un grado superiore di giustizia<sup>168</sup>. Un secondo caso è del 2 gennaio 1224, quando i consoli di Cantagallo Riccobaldo e Donerio emanano una vera e propria sentenza relativa ad una controversia intervenuta fra privati per il possesso di un mulino posto sul *fumicello Cantagalliano*<sup>169</sup>. Un terzo esempio è quello in precedenza citato dei consoli di Treppio, che il 22 febbraio 1227 giudicarono di una lite sorta fra il comune di Catagallo e l'abbazia della Fontana Taona, nella quale essi esercitarono *liberam et plenam potestatem ponendi terminos et distinguendi loca predicta*<sup>170</sup>. Un quarto esempio è del 25 maggio 1270, quando i consoli Palmerio del fu Parente e Lotterigo del fu Guido di Torri presenziarono all'atto con cui il monastero della Fontana Taona entrò in possesso dei beni posti *in castro* ed anche *in terra de Turri* appartenenti alla conversa Marsobilia del fu Marsilio. Anche se fu un giudice pistoiese a immetterla nel possesso, la presenza dei consoli dovette dare una sanzione giuridica all'atto<sup>171</sup>. Anche la carta del 10 ottobre 1277 con la quale Risalito, console della curia di Vaiano in val di Bisenzio, su richiesta del sindaco di Montepiano ingiunse a Giuliano di Bonosa di dimostrare i suoi diritti su una pezza di terra a Mezzana, ci mostra un console nell'esercizio di una funzione giurisdizionale<sup>172</sup>.

Anche lo statuto della Sambuca regola le attività giudiziarie del comune, a cominciare dalle rubriche 10 e 11 che impongono al reggimento di *condempnare vel absolvere malefadores* e di punire *maleficia et excepsus* da parte del podestà o del suo vicario che dovevano *inquirere ex officio* i sospettati, procedere contro di loro e punirli *secundum formam iuris et statuti Comunis Sambuce*. Le rubriche dalla 41 alla 52 entrano nello specifico, contemplando ad esempio gli omicidi, per i quali *debeat sibi amputari capud quod moriatur*; le ferite inflitte dolosamente con fuoriuscita di sangue, per le quali era prevista per ogni ferita una multa, dimezzata per chi aveva da 14 a 20 anni e il versamento di soli 10 soldi per gli adolescenti da 10 a 14 anni; le accuse di menzogna, raddoppiate se in presenza del podestà, del suo vicario o dei consoli, e le ingiurie; la bestemmia per la quale era prevista l'ammenda di 20 soldi; l'adulterio punito per l'uomo con 10 soldi; i rapporti sessuali con una vergine, per i quali era previsto l'obbligo di sposarla e la pena di 25 lire; il divieto

---

<sup>167</sup> RCP, *Monastero di Forcole*, 1214 aprile 1, n. 91, p. 19. Su questo tema cfr. R. Zagnoni, *Il castello di Casio nel Medioevo. Nuovi documenti (secoli XI-XIV)*, in AMR, n.s. vol. LXIII, 2012, pp. 123-188, soprattutto le pp. 150-152.

<sup>168</sup> ASP, *Diplomatico, Fontana Taona*, 1221 aprile 16, n. 172, registato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 186, p. 123.

<sup>169</sup> RCP, *Forcole*, 1224 gennaio 2, n. 125, p. 39.

<sup>170</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1227 febbraio 22, n. 182 e 1227 febbraio 23, n. 183, registati in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 198, pp. 131-132 e n. 200, pp. 132-133.

<sup>171</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1270 maggio 25, n. 366, registato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 489, pp. 299-300.

<sup>172</sup> ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1277 ottobre 10, n. 211, pubblicato in Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*, pp. 196-197.



del lavoro festivo, consentito solo col consenso del reggimento, e del gioco dei dadi; il divieto di alloggiare ladri o briganti. Le funzioni giudiziarie del comune sono ulteriormente confermate dall'obbligo per il reggimento di tenere sempre *tria paria ferriarum et unum cippum* per immobilizzare i malfattori ed una *girella* per torturarli<sup>173</sup>.

#### Lo statuto della Sambuca del 1291-1340

L'unico statuto di una comunità della montagna precedente il secolo XV che ci sia pervenuto è quello della Sambuca emanato nel 1291 e riformato nel 1340. Secondo il Calindri il motivo per cui non possediamo statuti delle comunità soggette a Bologna sarebbe da ricercare nel fatto che esse si trovarono di fronte a circostanze *che non permisero ai nostri comuni di mettere in iscritto le leggi*. Egli ricorda che, se gli statuti bolognesi del 1250 stabilivano che fosse il podestà della montagna a far rispettare *rationes, leges, usus laudatos et statuta Comunis Bononie*, senza citare gli statuti dei comuni rurali, era segno che questi ultimi non dovevano esistere<sup>174</sup>. Leonello Bertacci affermò invece che tali testi normativi dovettero esistere<sup>175</sup> e la documentazione da me consultata mi spinge a ritenere che tale affermazione corrisponda a verità: le cariche degli ufficiali dei comuni, gli arenghi e i parlamenti, i consigli di vario tipo, amplissimamente attestati nella documentazione, mi fanno ritenere quasi necessaria la presenza di una normativa scritta, che ne regolasse l'elezione, le funzioni ed il funzionamento. Anzi credo che sia del tutto plausibile ritenere che i comuni possedessero una qualche forma di normativa fin dal loro sorgere, soprattutto perché nei primi tempi della loro esistenza e prima della loro sottomissione alla città essi furono autonomi dal comune cittadino, una situazione nella quale una normativa scritta aveva ancor maggiore importanza che nei tempi successivi alla sottomissione. Ed anche dopo che essi furono assoggettati a Bologna, continuarono a mostrare almeno alcune tracce dell'antica autonomia, cosicché gli statuti, se perdettero gran parte delle loro funzioni nell'ambito politico e giuridico, le conservarono nell'ambito amministrativo, in relazione alla gestione dei beni comuni, che essi continuarono ad utilizzare, ed alle colture agricole. Anche l'affermazione del Calindri secondo la quale *più mancava loro anche il grado di cultura necessario* per redigere gli stessi statuti non convince del tutto: nel caso dello statuto della Sambuca del 1291-1340, ad esempio, il notaio del comune che concorse in prima persona alla redazione non era certamente un uomo colto, poiché il suo latino è decisamente approssimativo, ma questo fatto non gli impedì di redigere un ampio ed articolato testo statutario, assieme ad altri due degli abitanti più in vista.

Lo statuto della Sambuca, proprio perché è l'unico giunto fino a noi, risulta di estrema utilità per comprendere la struttura organizzativa di un comune montano fra Due e Trecento, localizzato nel distretto pistoiese, per un lunghissimo tratto a confine col Bolognese. Delle rubriche che riguardano gli aspetti giudiziari abbiamo già parlato, qui analizzarò sommariamente quelle che si riferiscono alla struttura del comune, che rappresentano una splendida sintesi delle cariche e delle magistrature.

Questo testo normativo stabiliva che la scelta fra il regime podestarile e quello consolare dovesse essere decisa a maggioranza dal consiglio. La rubrica 17 prevede infatti che *quando terra debet reformari, regimentum debeat mittere partitum in publico arringho si volunt potestatem vel consulus*<sup>176</sup>. Non si tratta di un caso isolato, perché come abbiamo visto anche gli statuti bolognesi della metà del Duecento prevedevano che per le comunità con un numero di abitanti superiore a 50 abitanti fossero essi stessi a scegliere fra il podestà e i consoli; il passato podestà o i passati rettori dovevano chiedere agli uomini radunati: *vultis vos consules vel potestatem?* dopo di che si passava

---

<sup>173</sup> *Lo statuto della Sambuca*, rubriche 10 e 11, p. 60 e rubriche 41-52, pp. 68-71.

<sup>174</sup> Palmieri, *Degli antichi comuni rurali*, p. 273.

<sup>175</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, pp. 19-20.

<sup>176</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 62, rubrica 17.

alla votazione *ad brevia*<sup>177</sup>. Era anche previsto che entrambe le cariche non potessero essere rivestite per due anni consecutivi<sup>178</sup>. Nel caso fosse stato scelto il regime consolare erano previsti quattro consoli, con un compenso *pro eorum feudo* di lire 12, quattro consiglieri a 20 soldi, un massaro a 40 soldi e infine un nunzio a 30<sup>179</sup>.

Alla Sambuca la differenza fra consoli, espressione del potere locale, e podestà, nominato dal comune di Pistoia, è rilevabile dalle pene a cui dovevano essere sottoposti nel caso si dimostrasse la connivenza di questi magistrati con un malfattore favorendolo nella condanna: 25 lire per il podestà e 10 lire per il console<sup>180</sup>. Il podestà aveva anche un suo vicario<sup>181</sup>. Entrambe le magistrature avevano anche il compito di raccogliere ogni mese il denaro che spettava alle opere delle chiese della curia della Sambuca<sup>182</sup>.

L'elezione dei consiglieri e degli altri ufficiali doveva essere presa in una riunione convocata dal reggimento uscente entro la metà di dicembre dell'anno precedente, alla quale dovevano partecipare tutti gli uomini. Dapprima si doveva scegliere un certo numero di elettori, che dovevano poi procedere all'elezione, durante la quale era vietato parlare e fare cenni. Chi rifiutava l'incarico era multato per 3 soldi e perdeva il diritto di ricoprire altri incarichi per tutto il corso di quell'anno<sup>183</sup>. Il consiglio era composto di 8 consiglieri con un salario annuo di 20 soldi, senza la possibilità di rielezione. Essi avevano la possibilità di spendere denari del comune per una somma inferiore a 20 soldi senza licenza specifica<sup>184</sup> e votavano *i partita* col metodo delle fave e dei lupini ed a maggioranza<sup>185</sup>.

Le altre cariche sono documentate da diverse rubriche. In ordine d'importanza il massaro in questo comune aveva la funzione di camerario, poiché era previsto di farlo *sindicare*, controllarne cioè l'operato alla fine del mandato negli ultimi quindici giorni dell'anno, in modo che rendesse *rationem de illud quod ad eius manus pervenerit* e dovesse eventualmente restituire il dovuto<sup>186</sup>.

Gli *scarii* dovevano controllare il *pondus*, cioè la regolarità dei pesi, sia ai mercanti sia ai tavernieri che vendevano pane, vino e olio, controllando questi esercenti due volte alla settimana e multando chi avesse venduto questi generi ad un prezzo superiore a quello stabilito<sup>187</sup>. Ad essi spettava una parte delle multe comminate ai mugnai che non tenevano presso di loro una stadera conveniente<sup>188</sup>.

I *saltari* sembrano avere grande importanza nella vita anche di questa popolazione, poiché dovevano controllare soprattutto le selve, sia quelle comuni, sia quelle private, che rappresentavano sicuramente una delle maggiori ricchezze della comunità: *blavas, vineas, castaneas et alias res et debeant custodire omnes fructos domesticos, cuiuscumque conditionis sit et pedales illorum fructura et prata et orta et postuma orti set omnem stramen cuiuscumque conditionis sit*. Sono davvero numerose le rubriche che regolamentano l'attività dei saltari: essi dovevano sorvegliare affinché non si appiccassero incendi dolosi. Ogni domenica dovevano presentarsi davanti al podestà o al suo vicario per denunciare coloro che avessero procurato danni, entro quindici giorni da quando era stata constatata l'infrazione. All'accusato veniva lasciato il termine di tre giorni per presentare le

---

<sup>177</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. III, p. 150.

<sup>178</sup> *Ibidem*, p. 65, rubrica 28.

<sup>179</sup> *Ibidem*, p. 66, rubrica 34.

<sup>180</sup> *Ibidem*, p. 59, rubrica 5.

<sup>181</sup> *Ibidem*, p. 60, rubrica 11.

<sup>182</sup> *Ibidem*, p. 61, rubrica 13.

<sup>183</sup> *Ibidem*, p. 61, rubrica 14.

<sup>184</sup> *Ibidem*, p. 96, rubrica 156.

<sup>185</sup> *Ibidem*, p. 66, rubrica 34.

<sup>186</sup> *Ibidem*, p. 64, rubrica 26.

<sup>187</sup> *Ibidem*, pp. 100-101, rubriche 171-174.

<sup>188</sup> *Ibidem*, pp. 106-107, rubrica 197.

sue difese. Essi dovevano controllare anche gli altri beni del comune: *puteum, et buxinum et prostimas videlicet saltum bladatum*; il termine *buxinum* è di difficile interpretazione, mentre le prostime rappresentano i boschi comunitari più lontani e selvaggi, tanto che vengono identificate nel *saltus bladatum*, cioè nei boschi che fornivano la maggior parte delle biade per il bestiame. essi dovevano rilasciare l'autorizzazione a portare pere o altra frutta *de suo loco de villis ad castrum*. Dovevano indicare ai *bestiarios*, ossia ai guardiani, le zone nelle quali far pascolare i loro animali, custodire il legname lavorato e assegnare quello adatto alla lavorazione. La loro importanza è anche documentata dal fatto che era vietato ad essi farsi sostituire senza il consenso del reggimento. Singolare anche la norma secondo la quale se non erano in grado di quantificare e riferire l'entità del danno, erano essi stessi a doverlo risarcire al danneggiato.

Il compenso dei tre saltari comprendeva una parte fissa ed una parte legata alle denunce da essi avanzate ed alle conseguenti multe. La prima parte comprendeva una mezza quartina di biada da pagare da ciascun lavoratore di età superiore ai 14 anni ed anche una quartina di castagne che doveva essere versata da ciascun possessore di quei castagneti che rendessero in un anno più di una salma di castagne verdi. La parte non fissa comprendeva un quarto dei proventi delle accuse, che di solito dovevano essere divisi fra il reggimento, le opere delle chiese e questi funzionari, come ad esempio la multa del ladro di uva, castagne, pere, mele, noci, legname delle vigne o delle siepi, querce, cavoli o porri, o la multa del porcaro che lasciava i porci nei prati, o quella di chi faceva pascolare i propri armenti *infra confines antiquas*, cioè nei terreni comunitari più lontani ed impervi.

Lo statuto cercava anche di evitare che i saltari potessero essere corrotti dai proprietari dei terreni, approfittandosi della loro posizione. Per questo prescriveva che non potessero entrare nelle vigne nel periodo in cui le uve erano mature e non potessero prendere frutti senza l'autorizzazione del proprietario, allo stesso modo che per gli orti, le fave, i ceci e i *ruviglis*.

La durata della carica era annuale ed il saltaro che avesse voluto rinnovarla nell'anno successivo avrebbe dovuto richiederlo entro l'anno<sup>189</sup>.

Dovevano essere eletti anche due *ufficiali su strade e acque*, che avevano fra l'altro l'incarico di essere gli *extimatores* della comunità sia per i danni dati, sia per qualsiasi altra necessità di stima. Ad entrambi spettavano 2 soldi da parte di chi avesse dato il danno per il primo migliaio stimato<sup>190</sup>.

Era prevista anche l'elezione di un *nunzio* che aveva la funzione di citare le persone davanti al reggimento per le cause che vi si discutevano. Doveva anche fungere da banditore e dare la tenuta, cioè immettere nel possesso chi ne avesse avuto diritto, di solito a seguito di una sentenza. Al lui spettava il compenso di 30 soldi<sup>191</sup>.

I *passagerii* erano gli ufficiali addetti alla riscossione dei diritti di *passagium* molto simili a quelli di *pedagium*. Questo fatto fa comprendere come il comune ancora fra Due e Trecento detenesse, o almeno rivendicasse, tale tipo di diritti, che di solito erano, o meglio erano stati, appannaggio dei signori del territorio. La prima rubrica che ne parla impone al comune di fornire ai *passagerii* l'elenco preciso delle quote che essi dovevano esigere per il transito di merci o animali che attraversassero il comune della Sambuca, un territorio molto importante dal punto di vista viario, perché lungo la valle della Limentra Occidentale, dalle sue scaturigini presso il crinale spartiacque nella zona della Badia Taona fino allo sbocco in Reno presso Pavana, era percorso da uno dei più importanti itinerari di transito transappenninico, che assicurava una costante presenza di mercanti e quindi una consistente entrata per la comunità. Gli stessi *passagerii* avevano la facoltà di esigere il pedaggio *in toto districtu Sambuce, in domo et extra domum*. La carica aveva sicuramente una notevole valenza economica, tanto che il comune si premurò di richiedere a chi si assumeva l'incarico di presentare *bonos et ydoneos pagatores*, cioè fideiussori, che garantissero i dovuti

---

<sup>189</sup> *Ibidem*, p. 101-106, molte delle rubriche dalla 175 alla 195.

<sup>190</sup> *Ibidem*, p. 80, rubrica 89.

<sup>191</sup> *Ibidem*, pp. 81, rubrica 94 e pp. 83-84, rubriche 103-104.

versamenti nelle casse del comune: *qui debeat conservare Comune Sambuce indempne de omni interesse*<sup>192</sup>. Funzione analoga di riscossore aveva anche il *ghabellerio* che doveva esigere le gabelle, i dazi e le collette<sup>193</sup>.

Poiché il castello della Sambuca era circondato da mura con due porte, una verso Pavana ed una verso Pistoia, era previsto anche il *portonarius* che aveva l'incarico di chiudere le porte di sera e di aprirle di mattina. Le porte erano guardate dagli stessi abitanti, secondo un preciso turno diurno e notturno<sup>194</sup>.

Ultima carica era quella di due uomini, anch'essi eletti dal reggimento, che avevano l'incarico di reperire *operas*, cioè manodopera, per i lavori commissionati dal comune<sup>195</sup>.

## 6. Le strutture edilizie: palazzi, vie, piazze e mulini comunali

Non numerose sono le indicazioni relative agli edifici che appartennero ai comuni. Prima di tutto occorre ricordare i palazzi sedi dell'istituzione, che non furono capillarmente diffusi, perché in molti casi il comune si riuniva in luoghi diversi, spesso nella chiesa parrocchiale. Le poche carte che produceva potevano essere conservate o presso un privato o, in alcuni casi, nella sacrestia della stessa chiesa. Nel 1209 una vendita fra privati è rogata nella *fabbrica* del Comune di Pillano, oggi Pian del Voglio in val di Setta, localizzata presso il *castrum*<sup>196</sup>. Il 12 agosto 1244 una *domus et casamentum* posti nel *castrum* di Torri hanno fra i confini *I° ecclesie de Torri et comunis de Torri, II° ripa castris et comunis de Torri*. Poiché il tutto si trovava all'interno del castello ed in posizione contigua alla chiesa, le espressioni farebbero pensare ad una costruzione che fungeva da sede del Comune<sup>197</sup>. Nel 1270 è documentato il portico del palazzo del Comune di Casio<sup>198</sup>. Nella rubrica 153 dello statuto della Sambuca del 1291-1340 si parla della *domus comunis*, dove venne anche rogato un atto del 10 agosto 1332<sup>199</sup>. In un unico caso siamo informati di una torre comunale: nell'estimo di Savignano nel 1235 fra i confini della casa che Rodolfinello, definito *nobilis et valvassor*, possedeva all'interno del castello posto alla confluenza della Limentra Orientale in Reno è documentata una *turris comunis*<sup>200</sup>. Le altre torri appartenevano a strutture di appartenenza signorile, ma nel caso della torre di Casio sappiamo che fu costruita dal comune di Bologna per motivi difensivi, ma anche come imponente segnacolo della dominazione bolognese della montagna.

Anche la piazza del comune ebbe una grande importanza, certamente come luogo dell'appartenenza, ma anche come sede dei mercati ed in molti casi delle riunioni del consiglio generale. Il 22 dicembre 1288 in un documento con cui Buonaccorso del fu messer Iacopo da Vigo, che sembra appartenesse ad uno dei rami dei discendenti dei signori di quella rocca, vendette al conte Alberto di Alessandro di Mangona molti beni in quella località, ma anche in altre dei dintorni, è citata la *piazza del comune*, ed anche la metà della fratta, cioè dei boschi, che apparteneva alla

---

<sup>192</sup> *Ibidem*, p. 85-86, rubriche dalla 110 alla 114.

<sup>193</sup> *Ibidem*, p. 95, rubrica 154.

<sup>194</sup> *Ibidem*, p. 91, rubrica 134.

<sup>195</sup> *Ibidem*, p. 68, rubrica 40.

<sup>196</sup> ABV, *Diplomatico*, 1209 marzo 19, n. 188.

<sup>197</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1244 agosto 12, n. 272, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 328, p. 209.

<sup>198</sup> ABV, *Diplomatico*, 1270 novembre 12, n. 445.

<sup>199</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 61, rubrica 14. La carta è in ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1332 agosto 10.

<sup>200</sup> Palmieri, *Un castello imperiale in val di Limentra*, p. 49.

comunità, mentre l'altra metà era appannaggio dei nobili di Vigo<sup>201</sup>. L'atto del 1292 relativo alla vendita di beni della comunità di Rocca Corneta fu rogato *in platea comunis*<sup>202</sup>. Lo statuto della Sambuca del 1291-1340 documenta la *platea comunis*<sup>203</sup>, che un documento del 1262 colloca *ante ecclesiam*.

Grande importanza ebbero anche i mulini costruiti a spese proprie dai comuni, soprattutto al fine di sganciare gli abitanti dalla dipendenza dai mulini signorili. Mentre infatti nei secoli precedenti questi opifici erano stati di esclusiva competenza e proprietà del potere signorile, sia laico sia ecclesiastico, la nascita dei comuni determinò un cambiamento radicale, poiché la maggior parte di queste nuove istituzioni provvide a costruire un proprio mulino, soprattutto per rendere gli uomini del comune indipendenti dal potere signorile anche per la macinazione di cereali e, in questo territorio, di castagne secche. Un mulino appartenente alla comunità di Zena è documentato nel 1237: gli uomini della comunità donarono al rettore della pieve di Gorgognano ed al sindaco di quella di Santa Maria di Zena, ancora definita Santa Maria del Monte, una posta per ciascuna di esse di un mulino nello stesso comune<sup>204</sup>. Anche il comune della Sambuca e Pavana nel secolo XIII possedeva un mulino nella località definita Miracola o Miracole, un toponimo oggi scomparso, ma che probabilmente corrispondeva all'odierna Taviano. Il 29 dicembre 1262 il comune per ricavarne i denari necessari a pagare un debito lo vendette all'ospedale del Pratum Episcopi riunendosi nella chiesa del castello: *Actum in ecclesia S. Christofani de Sambuca, coram presbitero Clarito rectore dicte ecclesie. Coadunato populo communis et universitatis de Sambuca et Pavana ad parlamentum per sonum campane et vocem preconis seu nuntii dicti comunis more solito in ecclesia S. Christofani de Sambuca pro faciundo venditionem infrascriptam*. Per il comune agirono Ventura Bellandi, Vincentius Venture, Cherichinus Benamini et Gualducus Cavalcantis consules comunis et universitatis comunis Sambuce et Pavane cum consensu et voluntate et consilio hominum infrascriptorum (segue l'elenco di 67 capifamiglia). Essi dunque vendettero *unum molendinum et qualcheriam positis in territorio dicti comunis in loco dicto Miraccola cum terreno et curte posita iuxta dictum molendinum et qualcheriam et cum gorario et aqueductibus et cum adventu aque dicti gorarii et molendini et cum macinis seu martellis, caldarea, feramentis et ornamentis omnibus dicti molendino et qualcheria*. Il mulino era posto sul fiume Limentra dove oggi sorge il paese di Taviano, proprio a valle della Sambuca<sup>205</sup>. Un mulino compreso fra i beni della pieve di Succida è documentato nel 1392. Era ubicato sul Rio Maggiore nella curia di Capugnano, era cioè quello che ancor oggi si chiama mulino di Granaglione. La pieve ne possedeva metà "posta" *pro indiviso* col Comune di Granaglione e Succida<sup>206</sup>.

Più sporadiche le attestazioni di strade comunali, come quella del 1° agosto 1244: fra i confini di alcune terre permutate a Monticelli si trova una *via comunis*, ricordata ancora, sempre come confine, nel 1396<sup>207</sup>. Anche nello statuto della Sambuca del 1292-1340 si parla delle *viae*

---

<sup>201</sup> Il documento è in ASS, *Diplomatico, Archivio generale*, 1288 dicembre 22 ed è pubblicato in Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*, stessa data, n.22, pp. 353-355.

<sup>202</sup> ASB, *Demaniale, San Francesco*, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n. 12.

<sup>203</sup> *Lo statuto della Sambuca*, pp. 60-61, rubrica 11.

<sup>204</sup> ASV, *Sommario dei documenti dell'Abbazia dei Santi Gregorio e Siro di Bologna dal 1169 al 1856*, il regesto dà la collocazione 1237, libro 1, n. 8, ma le pergamene sono andate perdute, come risulta da una specifica richiesta rivolta all'Archivio.

<sup>205</sup> ASB, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1262 dicembre 29.

<sup>206</sup> ASB, *Estimi del contado, Estimo ecclesiastico*, 1392, vol. I, cc. 194<sup>r-v</sup>.

<sup>207</sup> ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1244 agosto 1, n. 270, regestato in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, stessa data, n. 323, p. 206; ASP, *Diplomatico. Abbazia della Fontana Taona*, 1266 giugno 11, n. 348, regestato con data corretta al 1396 marzo 25, in RCP, *Fontana Taona, secolo XIII*, n. II dell'appendice, pp. 395-397.

*comunales*, lungo le quali non si poteva far pascolare il bestiame e costruire edifici che le potessero restringere<sup>208</sup>.

## 7. I rapporti con le chiese di villaggio

Uno degli elementi che troviamo fin dai primi tempi dell'esistenza dei comuni sono le cappelle di villaggio. In molti casi furono le stesse comunità a costruire la propria piccola chiesa, soprattutto per motivi di comodità per le celebrazioni soprattutto festive, poiché quasi sempre la pieve, unica chiesa battesimale del territorio, era lontana dai centri abitati, anche se in posizione baricentrica rispetto ad essi. La chiesa venne vissuta come più importante luogo di identificazione della comunità e il santo protettore divenne un altro elemento di grandissima importanza sia per la devozione sia per l'autoidentificazione dei parrocchiani; la sua festa, celebrata con solennità e partecipazione corale, fu uno dei momenti di maggiore partecipazione collettiva anche delle autorità civili.

Le comunità che costruirono la propria cappella ottennero subito il diritto di patronato, il diritto cioè di eleggerne il rettore, che dopo l'elezione doveva essere presentato al vescovo o al pievano per la nomina canonica. In alcuni casi la documentazione che attesta questo diritto è piuttosto tarda, ma il diritto fu in quasi tutti i casi originario, poiché era collegato alla costruzione stessa delle cappelle, che per il territorio qui preso in esame risale di solito ad un periodo compreso fra l'XI e il XII secolo.

Un caso documentato di cappella di giuspatronato popolare è quello di S. Giacomo di Piumazzo nelle colline fra Bologna e Bazzano, i cui abitanti il 9 aprile 1272, con l'assenso di papa Gregorio X e del vescovo di Bologna, cedettero il proprio diritto all'arciprete di Monteveglio ed al capitolo della pieve: *quod comunitas castris Plumatii patronatus ius quod in ecclesia Sancti Iacobi eiusdem castris Bononiensis dioecesis tunc obtinebat vobis pia et provida liberalitate (...) canonice contulerunt prout in instrumento publico inde confecto plenius dicitur contineri*<sup>209</sup>.

Un altro caso è quello di Santa Maria Maddalena di Ripoli in val di Setta: il 9 novembre 1297 gli uomini della comunità si riunirono presso la chiesa e, alla presenza del conte Alberto figlio del fu Tommaso di Panico, procedettero all'elezione del rettore. Essi, *vice et nomine omnium predictorum parochianorum*, che vengono elencati nella carta che documenta la riunione, scelsero il chierico Domenico di Monte Fredente<sup>210</sup>. All'inizio del secolo seguente il diritto venne usurpato dal vicino monastero benedettino di San Biagio del Voglio, cosicché la comunità tentò di tornarne in possesso, un fatto documentato da una carta del 1325<sup>211</sup>.

In alcuni casi il diritto veniva diviso fra la comunità locale e qualche potente, laico o ecclesiastico, del territorio. Nel 1325 risulta che il diritto per la chiesa di San Giorgio di Montefredente era diviso fra gli uomini della comunità ed il monastero di San Biagio del Voglio. In quell'anno, poiché il precedente rettore Giovanni era passato a Santa Maria Maddalena di Ripoli, la chiesa risultava vacante. Poiché la comunità divideva a metà col monastero il diritto di patronato, i nunzi del comune, Catarello e Nunzio, coinvolsero Borgo, priore del monastero *qui dictus esse patronus dicte ecclesie pro dicto monasterio*, a presentare i documenti del preteso diritto di patronato: *ad ostendendum omnem suum iux (sta per ius) quod habent in electione seu presentatione dicte ecclesie*. Oltre al priore essi citarono anche *omnes vicinos et parochianos dicte ecclesie ad quos ipsum negotium tangit (sta per tangit)*, un'espressione che rimanda sicuramente al diritto degli uomini della comunità. La carta prosegue in questo modo: *ac precipiendo eisdem quod*

<sup>208</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 79, rubrica 86.

<sup>209</sup> ASB, *Demaniale, S. Maria di Monteveglio*, 33/486, 1272 (ma 1272 aprile 9), fasc. A, 7.

<sup>210</sup> ASB, *Demaniale, Santo Stefano*, 38/974/A, 1297 novembre 9, n. 26.

<sup>211</sup> ASB, *Archivio Ranuzzi de' Bianchi, Abbazia di Santo Stefano*, n. 131, 1325 ottobre 16, n. 32.

*odie quando campana pulsaverit ad aremgum ad ipsam ecclesiam compareant et sint in eadem ecclesia pro primo, secundo et tertio termino peremptorio pro electione futuri rectoris cellebranda.* Tutti gli aventi diritto, *convocati et congregati ad sonum campanne*, si riunirono dunque nella chiesa l'11 agosto 1325 per procedere ad eleggere il nuovo rettore, di comune accordo fra il monastero rappresentato dal presbitero Enrico ed il comune rappresentato dal massaro Marchese del fu Giovanni Cornachini. Parteciparono anche 21 uomini della comunità *ad quos de iure antiquo aprobata et actenus pacifice observata consuetudine ellectio seu presentatio* [buco nella pergamena] *esse pleno iure dignoscitur pertinere*. Forse per evitare controversie sulla scelta delegarono *voces quas habent in electione seu presentatione predicta* ad una sola persona, il presbitero Giovanni, rettore di San Gregorio di Qualto. Quest'ultimo scelse il presbitero Gerardo del fu Gerardo di Qualto, che il giorno dopo fu presentato dallo stesso Giovanni a Giacomo arciprete della pieve di Sambro. Egli confermò l'elezione ed ordinò al nunzio della pieve, *Hemgeçum suum conversum et familiarium*, di *crigare* davanti alla chiesa annunciando l'elezione e sollecitando chi *habeat iux in ipsa ecclesia et vult contradicere seu oponere* alla stessa elezione a presentarsi entro quattro giorni davanti all'arciprete. Di fronte al fatto che nessuno si presentò, il 16 agosto successivo l'arciprete nominò l'eletto, sottolineando che da sue informazioni egli risultava di buoni costumi. Subito dopo scrisse il documento per la presa di possesso della chiesa<sup>212</sup>.

Nel secolo XIV anche la pieve di San Mamante di Lizzano risulta essere di giuspatronato della comunità, anche se in questo caso siamo quasi sicuri che tale diritto non fosse originario: al momento della fondazione della chiesa, documentato a metà del secolo VIII da parte di Anselmo abate di Nonantola e signore del luogo, tale diritto appartenne infatti all'abbazia, che lo mantenne per tutto l'alto Medioevo fino al secolo XII. Non sappiamo né perché né quando passasse agli uomini della comunità, che comunque nel 1373 ne rivendicarono la titolarità alla mensa arcivescovile, che pretendeva a sua volta di esserne titolare. Poiché il 12 aprile 1373 il vicario generale della diocesi aveva nominato il nuovo arciprete nella persona di Bartolomeo di Paolo di Sasso Rosso, cioè di Bombiana, assegnandogli *corporalem possessionem canonicati et prebende plebis S. Mame*<sup>213</sup>, alla fine dello stesso anno, precisamente il 9 dicembre, gli uomini della comunità rivendicarono a sé il diritto ed elessero il chierico Giovanni del fu Giacomo de' Rossi, definito *clericum in quatuor minoribus ordinibus constitutus*. A seguito di ciò Egidio del fu Nanni di Lizzano, *sindicus et procurator comunis et hominum et vicinorum ecclesie Sancti Mame de Ligliano*, presentò l'eletto al vicario generale per la nomina<sup>214</sup>. Anche il diritto relativo alla nomina del rettore della vicina chiesa di San Pietro di Vidiciatico, dipendente dalle pieve, nel 1454 risulta appartenere ai parrocchiani: all'atto infatti con cui la chiesa veniva unita alla pieve, fu necessario chiedere l'assenso degli uomini di quel comune, che lo accordarono, ma solamente *usque ad vitam dicti domini Iacobi quondam Philippi de Vidicatico*, arciprete della pieve<sup>215</sup>.

Nel caso di Monghidoro assistiamo ad una evoluzione dell'antico diritto di patronato che in origine spettava gli Ubaldini del Mugello, signori del luogo. Nel 1386 essendo morto il precedente arciprete Benedetto Spontoni, il nobile Giovanni da Loiano, assieme ai figli del fu Guido Ubaldini titolari del diritto, presentò per la conferma al vescovo il nuovo rettore della chiesa, Bartolomeo Michelini. L'atto ricorda però che anche un rappresentante del comune e degli uomini di Monghidoro fu presente e diede il consenso. Evidentemente gli uomini della comunità, pur non essendo compatroni, avevano acquisito un diritto alla partecipazione al processo che portava all'elezione<sup>216</sup>. Oramai in questo periodo il clima era decisamente mutato e le comunità locali, avendo eroso e molto spesso soppiantato il potere signorile, erano riuscite ad avanzare pretese nel

<sup>212</sup> *Ibidem*, n. 132, 1325 agosto 10, 11, 12, 16, n. 13.

<sup>213</sup> ASB, *Archivio Notarile (secoli XIII-XIV)*, Paolo Cospi, 14.36, prot. 6, 12 aprile 1373, c. 65<sup>v</sup>.

<sup>214</sup> *Ibidem*, 14.17, prot. 15, 9 dicembre 1373, c. 80<sup>v</sup>.

<sup>215</sup> ASB, *Archivio notarile*, Filippo Formaglini, prot. 17, 26 novembre 1454, c. 147<sup>v</sup>.

<sup>216</sup> ASB, *Notarile (secoli XIII-XIV)*, Paolo Cospi, 14.32, prot. 23, cc. 18<sup>v</sup>-20<sup>r</sup>.

controllo delle pievi e delle cappelle di villaggio, anche nei casi in cui il diritto di patronato era stato sempre esercitato dai signori del luogo.

Anche del diritto di patronato sulla pieve di Corneliano, oggi Montebudello presso Monteveglio, nel 1409 risulta fossero titolari i parrochiani: poiché il precedente arciprete Giacomo era morto gli uomini elessero Teodoro del fu Teodoro *de Marchia* e il procuratore del comune e degli uomini di nome Pietro, affermando che il diritto apparteneva ai parrochiani *ex antiqua consuetudine*, il 26 settembre 1409 lo presentò al vicario generale della diocesi<sup>217</sup>. Anche in questo caso risulta che la comunità fosse riuscita ad ottenere almeno una parte del diritto, poiché due anni più tardi, di fronte ad una nuova vacanza della chiesa, ad eleggere l'arciprete furono i rappresentanti del comune e due uomini, Corradino del fu Antonio e Antonio del fu Francesco entrambi di Savignano, molto probabilmente due nobili, discendenti dagli antichi patroni. L'eletto fu *Gallatum* del fu Zordino di Monteveglio, che fu presentato al vicario della diocesi<sup>218</sup>.

Molti altri sono i casi in cui l'arciprete della pieve o il rettore della cappella collabora con i dirigenti del comune o è presente ad atti importanti, relativi a questioni che interessavano tutta la comunità. Significativo a questo proposito il fatto che alla fine del secolo XII la pieve di Sant'Ausano del Pino, sulle colline bolognesi, condividesse con la comunità civile l'obbligo di fornire a un'*albergaria* al monastero di Musiano. La testimonianza di alcuni uomini ci fa sapere che l'abate Uguicio in varie occasioni si era recato alla pieve e alcuni testimoni affermavano di aver constatato come le spese per la sua permanenza, appunto l'*albergaria*, venivano di solito sostenute a metà: *illi de plebe faciebant expensas de sero et illi de Pino in mane*. Si tratta di un'espressione che farebbe pensare ad un'equa ripartizione di tali spese fra la pieve e la comunità civile del Pino<sup>219</sup>.

Un altro documento, già citato, che testimonia della collaborazione dell'autorità civile con quella religiosa è il giuramento di fedeltà a Bologna degli uomini di Succida del 1205, al quale partecipò anche l'arciprete Pietro<sup>220</sup>.

Anche ad un atto della comunità di Verzano partecipò come testimone Ribaldo, arciprete di S. Giovanni. La sua presenza diede maggiore autorevolezza ad un atto con cui il 12 luglio 1209 i rettori ed i consoli Iacopino di Tebalduccio e Gianni della Villa promisero all'abate Martino di Montepiano di non usurpare beni dell'abbazia<sup>221</sup>. Nel 1210 i consoli della comunità di Vigo presenziarono, assieme ai vicini e parrochiani ed ai patroni, all'atto con cui la cappella di Santo Stefano alienò un casamento di sua proprietà<sup>222</sup>. Allo stesso modo il rettore di Sant'Andrea di Creda il 22 luglio 1222 agì insieme agli uomini di quel comune in un compromesso con l'abbazia di Santa Maria di Opleta relativo alla divisione di una certa selva posta in val di Setta<sup>223</sup>. Così nel 1289 Bonfante di Baragazza, definito *canonicus et factores ipsius plebis* di Baragazza, agisce assieme ai consoli di quella comunità, Gianniboni e Bonsegnore, in una controversia con il monastero dello Stale, dipendente dall'abbazia fiorentina di San Salvatore di Settimo, relativa a certi beni, che sarebbero stati indebitamente occupati dalla stessa comunità<sup>224</sup>. La presenza dell'arciprete e dei

<sup>217</sup> ASB, *Notarile, Rolando Castellani*, 7/1, cart. 162, prot. 15, 1409 settembre 28, c. 52<sup>v</sup>.

<sup>218</sup> *Ibidem*, 7/1, cart. 162, prot. 19, 1411 aprile 18, c. 20<sup>r</sup>.

<sup>219</sup> ASB, *Demaniale, Santo Stefano e San Bartolomeo di Musiano*, 39/975/A, dopo il 1197, n. 11.

<sup>220</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, I, 1205 luglio 11, c. 168<sup>r-v</sup>, registata in RG1, stessa data, n. 327, pp. 196-197, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 367, p. 274. Cfr. anche Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 25, nota 23

<sup>221</sup> ABV, *Diplomatico*, 1209 luglio 12, n. 186.

<sup>222</sup> *Ibidem*, 1210 aprile 4, n. 191.

<sup>223</sup> *Ibidem*, 1222 luglio 25, n. 242.

<sup>224</sup> ASF, *Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 521 (Santa Lucia all'Ostale)*, fascico E dal titolo "Scritture appartenenti alla confinazione e Beni della Contea dello Stale, relative specialmente alle controversie colle comunità e popoli di Monte Carelli, Castro e Casaglia - 1745".



canonici assieme ai rappresentanti politici del Comune al fine di trattare una questione di grande importanza per tutta la comunità, risulta molto significativo della stretta coesione della comunità con la propria pieve anche nelle questioni civili nelle quali era coinvolta la vita stessa delle persone.

Mano a mano che le comunità si svincolarono dalla dipendenza della loro cappella di villaggio dalla pieve, assistiamo ad un fenomeno che nel secolo XVI sarebbe divenuto generalizzato: la fondazione di nuove fonti battesimali. Il primo caso a me noto è quello della chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Bargi, anch'essa di giuspatronato popolare: il 13 luglio 1379, *ipsa ecclesia fuit erecta in baptixmalem, tempore domini Bernardi episcopi Bononie per eius vicarium in 1379 die 3° X° iulii et hoc ad instanciam presbiteri ac vicinorum et parochianorum qui putans patroni ex instrumento Pauli de Cospis*<sup>225</sup>. Fu dunque il rettore della chiesa a chiedere al vescovo l'erezione del fonte battesimale, ma egli fu supportato nella richiesta dai parrocchiani e dai *vicini*, cioè dai membri della comunità civile, che affermavano di essere anche i patroni. Questo è uno dei primissimi casi a noi noti di una cappella dipendente da una pieve, quella di Guzzano, ad ottenere il privilegio di erigere nella loro chiesa il fonte battesimale al fine di amministrare il sacramento dell'iniziazione cristiana, che in precedenza si celebrava solamente nelle pievi, proprio per questo definiti fin dalla loro origine *ecclesiae baptismales*. In questo modo la richiesta congiunta di un presbitero e degli uomini della locale comunità provocò la rottura dell'originaria unità battesimale della pieve, con la successiva formazione della parrocchia autonoma, come noi la intendiamo oggi. Si tratta davvero di un caso emblematico, poiché fu la comunità intera coi suoi rappresentanti pubblici assieme al cappellano, che con l'istituzione del fonte battesimale stava diventando un vero e proprio parroco, ad agire in modo da rendersi autonomi anche dalla plurisecolare dipendenza religiosa dalla pieve e ad affermare anche in questo modo l'autonomia della comunità. Del resto al 1379 erano oramai passati quasi due secoli da quando le comunità avevano iniziato il processo di autonomia dal potere signorile e di sganciamento dalla dipendenza plebana.

Un'altra fonte documenta un analogo tentativo di comuni rurali di rendere autonome le proprie cappelle. Nel 1375 Laigone, arciprete della pieve di Roffeno nella valle del Vergatello, avanzò la pretesa, che si richiamava ad una antica prassi, che le comunità dipendenti partecipassero alle spese di manutenzione della chiesa plebanale, che in quel momento aveva estremo bisogno di restauri. A questa richiesta si opposero sia i curati, sia gli uomini delle comunità, in particolare i rettori delle cappelle di Casigno, Tolè e Susano assieme agli uomini delle comunità di S. Salvatore di Roffeno, Musiolo, della stessa pieve di Roffeno, Casigno e Cereglio; fra cappellani e rappresentanti delle comunità civili, fu praticamente tutto il territorio pievano a ribellarsi ad una consuetudine considerata oramai anacronistica, poiché le comunità si interessavano ciascuna alla propria cappella e non più collettivamente della pieve. La controversia venne risolta con l'aiuto di alcuni *boni viri*, Segurano e Folco figli di Gerarduzzo da Roffeno, che esercitarono la funzione di arbitri<sup>226</sup>.

La comunità ebbe anche una funzione importante nell'amministrazione dell'*opera* della propria chiesa, detta anche *luminaria*. Questo istituto giuridico del diritto ecclesiastico, presente nella diocesi bolognese soprattutto nei territori a ridosso del confine toscano, era stato fondato al fine di raccogliere i fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle chiese, tramite soprattutto raccolte di offerte e donazioni di terreni, coi cui redditi cercava di realizzare gli

---

Devo a Michelangelo Abatantuono la cortesia della segnalazione di questo documento e la sua trascrizione.

<sup>225</sup> L'informazione è tratta da BUB, *Liber collecte impositae in clero bon.*, ms. 2005, c. 107<sup>r</sup>, pubblicato con molti errori, soprattutto nella toponomastica, in L. Novelli, *Manoscritto 2005 della Biblioteca Universitaria di Bologna, con postille del card. Nicolò Albergati*, in "Ravennatensia", II, 1971, pp. 101-162; non è stato possibile leggere il citato rogito del notaio Paolo Cospi del 13 luglio 1379, poiché in ASB, *Notarile (secoli XIII-XIV), Paolo Cospi*, manca proprio il protocollo che copre il periodo dal 25 maggio al 28 ottobre 1379.

<sup>226</sup> ASB, *Notarile, Paolo Cospi*, 14.20, prot. 36, c. 14<sup>v</sup>.

scopi per cui era stata istituita. Nello statuto della Sambuca del 1291-1340 era previsto che, per mantenere le tre chiese del comune, San Giacomo della Sambuca e San Frediano e San Luca entrambe di Pavana, il reggimento del comune *teneatur facere elligere pro qualibet capella istius Comunis duos bonos et hidoneos homines operarios, qui operarii officient et teneatur providere et facere utilitates et honores dictarum ecclesiarum*. Moltissime rubriche dello statuto prevedevano che una parte del ricavato delle multe e delle varie sanzioni, dovesse essere destinato a due scopi: *ad opus regiminis et opere capelle*, in parte cioè alle casse comunali ed in parte alle opere delle chiese, a volte un mezzo altre un terzo. Alcune di queste sanzioni dovevano essere destinate specificamente alla sola chiesa del castello della Sambuca. Erano poi lo stesso podestà o il suo vicartio o i consoli a svolgere la funzione di raccolta mensile del denaro<sup>227</sup>.

Nel territorio qui preso in esame troviamo questo istituto, oltre che nelle tre chiese poco sopra citate, anche nella cappella di San Giorgio della villa di Stagno, dove è documentata nel 1247 come uno dei destinatari di un legato di tre soldi del testamento di Lanfranchino di Stagno, un membro della consorzeria signorile degli Stagnesi<sup>228</sup>. Alcuni *bona oppere Gazii*, Gaggio Montano in val di Silla, sono documentati in epoca piuttosto tarda, nel 1433, ma sicuramente si deve farne risalire la fondazione ai tempi dell'edificazione della chiesa, cioè ad un periodo compreso fra XI e XII secolo<sup>229</sup>. In altri casi la documentazione risale solamente al secolo XVI, come nel caso di Lizzano unita a Grecchia Gabba e Vidiciatico, dove è documentata nella visita pastorale del 1555<sup>230</sup> ed a Granaglione alla fine dello stesso secolo<sup>231</sup>. Anche in questi casi però, come in quello di Gaggio, l'ipotesi di una loro origine molto più antica, da far risalire alla fondazione di queste cappelle, risulta del tutto plausibile.

## 8. Comuni e signori: la nascita dei comuni di Rocca Corneta e della Sambuca Pistoiese e i rapporti dei conti Alberti con le comunità locali

I comuni che sorsere nei territori dominati da signori in molti casi, come abbiamo già avuto modo di constatare, ebbero caratteristiche diverse dagli altri. Sulla scia del nascere dei comuni cittadini e di quelli rurali, anche in questi centri la documentazione ci mostra dunque strutture di tipo comunale, che però furono condizionate o dalla presenza di un singolo signore o di una consorzeria. Lo rileva ad esempio Vito Fumagalli, che parla di linee di tendenza diverse rispetto a quelli cittadini, affermando pradosalmente che tali comunità furono in qualche modo più autonome. Il motivo per cui questo autore fa affermazioni tanto sorprendenti è legato alla constatazione che i comuni cittadini, data la loro impellente necessità di fornirsi di derrate alimentare per una popolazione in forte crescita, esercitarono in modo più diretto l'autorità, limitando al massimo l'autonomia delle comunità locali, soprattutto nelle aree di confine, per esercitare un maggiore controllo del territorio. Al contrario i signori, che erano interessati soprattutto al controllo delle persone più che della terra e della resa economica del territorio,

---

<sup>227</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 58, rubrica 3, p. 78, rubrica 81.

<sup>228</sup> *Regesta Charatrum Pistoriensium. Monastero di Forcole (1200-1250)*, a cura di R. Nelli ("Fonti storiche pistoiesi", 10), Pistoia 1990, 1247 aprile 1°, n. 262, pp. 104-105.

<sup>229</sup> ASB, *Vicariati, Capugnano*, mazzo 6, vol. 1433, c. 81<sup>r</sup>, 4 dicembre 1433.

<sup>230</sup> M. Fanti, *Una pieve, un popolo. Le visite pastorali nel territorio di Lizzano in Belvedere dal 1425 al 1912*, Lizzano in Belvedere 1981, pp. 27-32.

<sup>231</sup> M. Fanti, *La chiesa di S. Nicolò di Granaglione dal XIII al XX secolo*, in *Il mondo di Granaglione. Storia, arte, tradizioni e ambiente di una comunità della montagna bolognese*, Bologna 1977, pp. 55-141, alle pp. 62ss.

avrebbero lasciato maggiori margini di autonomia agli abitanti nel campo amministrativo e nella gestione delle terre comuni<sup>232</sup>.

A differenza del Fumagalli Leonello Bertacci è di parer diverso, poiché afferma che nei casi in cui il potere signorile fu esercitato più a lungo e rimase unitario e potente, le comunità, pur continuando a possedere i beni comuni quasi sempre loro assegnati dal signore, non sarebbero state in grado di contrastare significativamente l'autorità dei loro signori. Sarebbe questo il caso del feudo di Castiglione dei Gatti e di Baragazza degli Alberti.

A mio parere risulta davvero difficile generalizzare una delle due teorie perché, come spesso accade, la documentazione ci presenta esempi che potrebbero corroborarle entrambe. I casi ad esempio di alcune comunità sorte su domini signorili degli Alberti o quello di Rocca Corneta parrebbero confermare il parere di Fumagalli, mentre in quello della comunità di Sambuca-Pavana, soggetta al vescovo di Pistoia, la comunità mostra un notevole grado di autonomia rispetto al suo signore.

In questa zona anche nei domini signorili le comunità sorsero per la maggior parte a cominciare dalla seconda metà del secolo XII, spesso per opera di consorzi locali di signori minori e questa connotazione, fin dalle origini, si sarebbe conservata anche in seguito.

Partiamo dunque dal caso della comunità di Corneto, oggi Rocca Corneta in val di Dardagna, che appartenne fin dalle sue origini all'abbazia di San Pietro di Modena. Fra i beni confermati all'abate Placido da papa Eugenio III nel 1149 troviamo infatti anche *arcem que vocatur Cornetulum cum ecclesia Sancti Martini*, che venne confermata anche da Federico I dieci anni dopo<sup>233</sup>. In questa comunità erano due le abbazie che avevano precisi interessi, infatti le *alpes*, cioè i territorio alti e boscosi della valle delle Dardagna erano stati donati alla comunità dall'abbazia di San Silvestro di Nonantola con un atto del 1136. L'informazione è tratta dal Tiraboschi da un atto del 1368, con cui gli uomini di Corneto richiesero all'abate nonantolano la rinnovazione degli antichi privilegi. Il possesso andava dai monti della Riva e lago di Pratignano, al confine con Fanano e fino al crinale spartiacque (*usque ad alpem qui dicitur mons Fulgorinus*, oggi monte Spigolino), *et eundo ubi nascitur flumen Dardagne*, appunto la cosiddetta Val di Gorgo alle sorgenti della Dardagna, comprendeva cioè tutta la valle di questo fiume, che concorre a formare il Panaro<sup>234</sup>. Anche a Corneto dunque siamo in presenza di un signore ecclesiastico, l'abbazia di San Pietro di Modena, che esercitava il dominio su uomini e terre, mentre la comunità possedeva un vastissimo territorio montano che le era stato assegnato a titolo di livello o enfiteusi dall'altra grande abbazia di San Silvestro di Nonantola. Questo possesso, come abbiamo ripetutamente annotato, fu sicuramente uno degli elementi essenziali per il sorgere del comune rurale, pur in presenza di una forte presenza signorile monastica, che si era consolidata con l'acquisizione di buona parte dei terreni privati attorno al villaggio ed al controllo della chiesa di San Martino, per mezzo di acquisti e donazioni ad esempio nel 1121, 1146, 1152<sup>235</sup>.

La chiesa di San Martino di Corneto era sicuramente sorta come chiesa privata, forse costruita prima del 1066 da Uberto e Amelsinda, che ne erano divenuti i giuspatroni, come cappella di un grande organismo fondiario. Essi stessi in quell'anno avevano donato a San Pietro di Modena tutti i

---

<sup>232</sup> V. Fumagalli, *Agricoltori e agricoltura nel Medioevo*, in *Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Le origini e i linguaggi*, Milano 1982, pp. 137-155.

<sup>233</sup> *Le carte del monastero di S. Pietro di Modena (983-1159)*, a cura di D. Cerami, Cesena 2008, 1149 febbraio 8, n. 79, pp. 147-150 e 1159 agosto 1, n. 98, pp. 179-180. Parla di tutta questa vicenda A. Benati, *Rocca Corneta scomunicata. La nascita del comune, la sua "scomunica", i secolari conflitti per i confini con Fanano*, Lizzano in Belvedere 1998, soprattutto alle pp. 15-42.

<sup>234</sup> Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo I, p. 318-319. Cfr. anche Zagnoni, *Comunità e beni comuni nella montagna fra Bologna e Pistoia*, pp. 36-38.

<sup>235</sup> Le relative carte sono pubblicate in *Le carte del monastero di S. Pietro di Modena*, alle date.

loro possessi, fra cui anche genericamente le cappelle<sup>236</sup>. I successori dei costruttori, sicuramente appartenenti alla pregenie degli Stagnesi nel 1252, un secolo dopo, cedettero il giuspatronato all'abbazia modenese, che divenne proprietaria della chiesa, divenuta il centro anche amministrativo della corte<sup>237</sup>. In questo modo chiesa e corte si identificarono, tanto che il presbitero che officiava la prima divenne l'emissario diretto dell'abate: nel 1151 il prete Rainerio giurò fedeltà all'abate, che lo nominò *custos et rector atque defensor* dei beni dell'abbazia contro le pretese di Nonantola, che avendo in precedenza confermato alla comunità il possesso delle alpi, voleva che in qualche modo si riconoscesse la sua supremazia<sup>238</sup>. La chiesa divenne così, oltre che centro spirituale, anche fulcro della struttura amministrativa della corte.

La presenza signorile di San Pietro fu così forte da far sì che l'abbazia alla fine del secolo XII tentò addirittura di staccare la cappella di Corneto dalla giurisdizione della pieve di San Mamante di Lizzano, da cui dipendeva dalla fondazione, fondando al suo interno un fonte battesimale, probabilmente abusivo: nella bolla di conferma dei possessi di papa Urbano III del 1186 troviamo infatti sia la rocca, sia la chiesa, ma anche il *baptisterium*<sup>239</sup>. Anche se il tentativo non riuscì, risulta comunque significativo di una presenza molto forte del signore ecclesiastico, che già quattro anni prima aveva raggiunto un accordo col pievano di Lizzano, senza però riuscire a staccare la chiesa dalla dipendenza plebanale<sup>240</sup>.

In questa situazione, ben delineata alla metà del secolo XII, si inserì l'elemento nuovo della nascita del comune, sicuramente determinatasi, come in molti altri casi, dalla necessità di una gestione comunitaria dei boschi e dei pascoli assegnati da Nonantola e confermati nel 1136. Nel 1197 il comune è già nato, come si può arguire da un documento del 18 settembre, che è l'atto con cui il console bolognese di giustizia Ramisino per conto del podestà Uberto promise a Valdello, console di Corneta che agiva *pro toto comuni Cornete*, di difendere gli uomini di Corneta dai Modenesi e soprattutto dai Frignanesi. A loro volta gli uomini si sottomisero al comune bolognese, promettendo di tenere sicure le strade, di dare ogni anno la *consulariam*, di *guardare et salvare* gli uomini di Bologna e di *facere hostem et cavalcata* a discrezione del podestà bolognese<sup>241</sup>. Un vero e proprio atto di sottomissione del neonato comune, volto soprattutto a sganciarsi dalla dipendenza dall'abbazia, ma anche a difendersi dai vicini Frignanesi; non dobbiamo infatti dimenticare che in questo periodo Bologna era impegnata nella conquista della parte del Frignano, soprattutto del versante destro del Panaro fino allo spartiacque Reno-Panaro, mentre i Modenesi cercavano di far sì che il confine venisse fissato su quest'ultimo crinale, dove corre ancor oggi. Proprio in questo conflitto si inserirono gli abitanti di Corneto, che nella lotta fra Bologna e Modena per il possesso del Frignano scelsero Bologna, al fine di mantenere l'autonomia, che in qualche modo si erano conquistati, e di eliminare le prestazioni d'opera dovute all'abate, che sicuramente teneva la parte di Modena.

In conclusione alla fine del secolo XII il comune di Corneto si era già costituito ed era rappresentato al massimo livello dal console Valdello, che agiva come suo rappresentante anche di fronte al molto più potente comune di Bologna. Lo aveva costituito sicuramente quella parte di abitanti che erano liberi da rapporti di servitù nei confronti di San Pietro, ma probabilmente

---

<sup>236</sup> *Ibidem*, 1066 marzo 1, n. 26, pp. 62-64..

<sup>237</sup> *Ibidem*, 1152 gennaio 30, n. 85, pp. 158-159.

<sup>238</sup> *Ibidem*, 1151 aprile, n. 83, pp. 155-156.

<sup>239</sup> *Acta Pontificum Romanorum inedita*, a cura di J. Pflugk-Harttung, vol. III, Stuttgart 1886, 1186 aprile 10, n. 370, pp. 327-330, la citazione è a p. 328.

<sup>240</sup> Il doc. è pubblicato in G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi col codice diplomatico*, tomo III, Modena 1794, 1182 novembre 7, n. 518, pp. 85-86.

<sup>241</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Nuovo*, 1197 settembre 18, c. 180<sup>r</sup>, registata in RN, stessa data, n. 85, pp. 820-821, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, stessa data, n. 317, p. 202.

avevano partecipato all'operazione anche coloro che invece conservavano tali rapporti di sudditanza e coltivavano i terreni dell'abbazia in condizione servile o semiservile, i quali, aderendo al neonato comune, tentarono in questo modo di liberarsi dal loro signore. Proprio i coloni avevano sicuramente raggiunto un forte senso di appartenenza ad una comunità in qualche modo già autonoma, soprattutto per il godimento collettivo dei boschi della valle della Dardagna, e per questo i loro interessi divergevano oramai in modo consistente da quelli dell'abbazia.

Proprio in questa nuova situazione si inserisce un episodio di soli otto anni successivo, che riguardò il rettore di San Martino, che, come abbiamo visto, non era solo il capo religioso della comunità, ma svolgeva anche la funzione di diretto rappresentante dell'abate anche dal punto di vista amministrativo, tanto che sicuramente i coloni rispondevano a lui per i pagamenti dei censi e delle prestazioni; era dunque un vero rappresentante in loco del signore. Non sappiamo esattamente in che cosa consistesse l'episodio, ma sappiamo con certezza che genericamente si trattò di un' *insulto* che due uomini di Corneto, Rainaldo e Livaldino, avevano fatto al presbitero Martino della chiesa di San Martino. Essi infatti all'inizio del marzo 1205 con un atto rogato *apud ecclesiam S. Martini de Corneto*, giurarono di essere disposti a sottomettersi alle decisioni dell'abate in relazione all'insulto da loro arrecato. Altri uomini di Corneto giurarono di adoperarsi affinché i due rispettassero il giuramento ed altri ancora diedero la loro garanzia coi propri beni. La presenza di tutti questi compaesani, ma soprattutto la loro partecipazione all'atto di riparazione, farebbero ritenere che l'insulto non fosse stato affatto riprovato dagli abitanti, tanto che tutta la comunità sembrerebbe coinvolta per riparare all'offesa<sup>242</sup>. La situazione precipitò a tal punto che, a causa di ciò che era avvenuto, sugli abitanti di Corneto venne comminata la scomunica, probabilmente perché essi in qualche modo avevano impedito l'esercizio dei diritti padronali all'abate, o forse più semplicemente al presbitero suo rappresentante in loco.

Non è chiaro, anche in questo caso, quale fosse stato o fossero stati gli episodi che avevano provocato un provvedimento così grave: probabilmente gli uomini avevano impedito l'accesso del cappellano alla chiesa, in ogni caso l'abate ed il monastero dovettero considerare l'operato degli abitanti gravemente lesivo dei loro diritti signorili. Veniamo a conoscenza di questi fatti dall'atto col quale i consoli Rainaldo e Livaldino all'inizio dell'aprile 1207 assieme a 119 capifamiglia di Corneto si riunirono davanti alla cattedrale di Modena e, davanti ad un notaio, elessero sei dei loro *ad tractandum de compositione et concordia inter se* e Giovanni abate di San Pietro. I sei rappresentanti comparvero poi davanti a Mezzovillano, magiscola della stessa cattedrale delegato dal papa a comporre la lite, e dichiararono di rinunciare alla controversia contro di loro sollevata dall'abate per quello che viene definito genericamente il *factum de ipsa ecclesia de Rocha Corneti*. Essi giurarono poi di non inquietare più l'abate e di lasciargli la piena disponibilità sia della chiesa e del suo patrimonio, sia *in personis ibi ponendis*, una frase che farebbe sospettare che uno dei motivi della lite fosse stato proprio il tentativo degli uomini di estromettere il presbitero nominato dall'abate. Il magiscola dunque li assolse dalla scomunica *eos verberando et in ecclesia poste mittendo*, una flagellazione simbolica come penitenza per l'assoluzione, che permise loro di rientrare nella chiesa. In questo modo i cornetani ritornarono a far parte della comunità dei fedeli, da cui la scomunica li aveva esclusi, e la chiesa di San Martino poté così essere riaperta<sup>243</sup>. Venti giorni dopo, il 27 aprile, giurarono anche Rolando e il *dominus* Ugo. Che si trattasse di due nobili è confermato anche da questo giuramento separato, che li presenta in una situazione giuridica diversa da quella dei 119 abitanti<sup>244</sup>. Questi signori infatti appartenevano sicuramente alla stirpe degli Stagnesi e

---

<sup>242</sup> Il documento è pubblicato in F.C. Carrieri, *Memorie storiche dei diritti e delle giurisdizioni dell'abbazia di S. Pietro in Modena fino al secolo XIV*, in "Atti e memorie della Regia Deputazione di storia patria per le provincie modenesi", s. V, vol. II, Modena 1903, pp. 149-195, alle pp. 188-189.

<sup>243</sup> Il documento è pubblicato *ibidem*, pp. 189-190.

<sup>244</sup> Il documento è pubblicato *ibidem*, pp. 190-191.

solamente quattro anni dopo, nel 1211, assieme ad altri appartenenti alla stessa stirpe si sarebbero sottomessi al comune di Bologna.

L'atto di sottomissione dei consoli e degli uomini di Corneto non ripristinò però la situazione precedente, perché, se essi riconobbero la signoria dell'abate, quest'ultimo fu costretto a trattare con una realtà nuova, quella della comunità degli uomini oramai organizzati in comune. Evidentemente dopo l'*insulto* di Vecchio e Livaldino, che sembra avesse avuto un carattere poco più che individuale, gli uomini si erano ribellati in massa all'autorità dell'abate, cercando di sottrarsi agli obblighi ed alle prestazioni a lui dovuti. Anche in questo caso alle origini del comune troviamo dunque i due elementi sociali, già ampiamente documentati: i nobili locali assieme agli uomini.

Ma anche la sottomissione del 1207 non debellò le spinte autonomistiche e sicuramente la ribellione continuò, tanto che nel 1219 l'abate, per reprimere più drasticamente la disobbedienza, decise di infeudare i sette ottavi dei possessi del monastero, che dovevano rappresentare la gran parte dei terreni, ai nobili locali, in modo da trarli dalla propria parte, riservando a sé un ottavo, assieme al diritto di pascolo. Il documento ricorda esplicitamente il motivo di questo provvedimento: gli uomini di Corneto *servitia debita denegare* e per questo l'abate diceva di essere stato costretto alla repressione laica per stroncare l'iniquità *que ecclesiastica non valebat correctione comprimi*: neppure la scomunica era infatti riuscita a debellare la ribellione. L'abate si riservava solamente lo *jus pasculandi et bagulandi*<sup>245</sup>.

Per completare l'opera repressiva, nel 1227 l'abbazia infeudò ad un membro della potente famiglia frignanese dei Gualandelli, il *dominus* Rainucino del fu Lanfranco, anche il restante ottavo delle sue proprietà, richiamando anche i nomi dei *fideles*, una cinquantina di uomini dipendenti direttamente dal monastero. Nella concessione era compresa anche la chiesa di San Martino, per la quale l'investito si impegnava a mantenere sia l'edificio sia i presbiteri inviati dall'abate<sup>246</sup>. Tutto ciò rappresentò sicuramente un duro colpo per l'autonomia delle comunità, anche se si deve ritenere che il comune continuasse ad esistere, ma molto probabilmente sotto il controllo dei nobili che erano divenuti direttamente *fideles* del monastero. Assunse quindi probabilmente un più spiccato carattere aristocratico.

Una seconda comunità che, almeno alla fine del Duecento, appartenne in qualche modo al monastero modenese di San Pietro sembrerebbe essere Montese, un castello posto sullo spartiacque Reno-Panaro, che come abbiamo visto in questo periodo era conteso fra Bologna e Modena. Anche se questa dipendenza risulta documentata da una sola fonte, vale comunque la pena parlarne. Taiamo le informazioni dal verbale della riunione del consiglio della comunità del 20 ottobre 1286, convocata da Aspettato, massaro del comune e degli uomini, per mezzo del banditore ed al suono della campana. Si svolse davanti alla porta del castello di Montese e ad essa parteciparono i due terzi degli aventi diritto, in totale 52 uomini elencati coi loro nomi. Essi nominarono un tale di nome Bono come loro *nuncium et procuratorem sindicum*, affinché a loro nome giurasse fedeltà all'abate del monastero di San Pietro di Modena *tamquam faciunt et iurant ceteri vasalli suo domino* e per fare solenne promessa di osservare i suoi precetti. Essi avrebbero dovuto anche ricevere dallo stesso abate un gonfalone, come segno di investitura da parte del monastero: *ad recipiendum a dicto domino abate et monasterio investituram unius confaloni vermilionis de ses bandis*. Il fatto che una sola sia la menzione di questa signoria venne rilevata anche dal Carrieri che pubblicò il documento e che affermò come il fatto fosse perlomeno strano<sup>247</sup>.

Ma passiamo a parlare del secondo significativo esempio di nascita di un comune rurale in un altro territorio di dominio signorile, quello che oggi fa parte del comune della Sambuca Pistoiese e che nei secoli del Medioevo era compresa nei domini del vescovo di Pistoia. Sappiamo che nel 998

---

<sup>245</sup> Il documento è in parte pubblicato *ibidem*, pp. 174-175.

<sup>246</sup> Il documento è pubblicato *ibidem*, pp. 178-180.

<sup>247</sup> Il documento è pubblicato *ibidem*, pp. 184-185.

l'imperatore Ottone III fra gli altri diritti e possessi confermati al vescovo Antonino citò anche la villa di Pavana, cioè il territorio della valle della Limentra Orientale nel quale a metà del secolo successivo sarebbe stato costruito il castello vescovile della Sambuca<sup>248</sup>. Trattandosi di una conferma siamo certi che l'atto con cui questo territorio venne assegnato dal potere superiore al presule pistoiese risale ad epoche precedenti, probabilmente all'inizio dello stesso secolo: si è fatta l'ipotesi che venisse assegnato dall'imperatore Lodovico II (844-875) al vescovo pistoiese Oschisi nel secolo IX<sup>249</sup>.

Fin dalla sua fondazione, all'inizio del secolo XII, il comune di Pistoia iniziò ad allungare la sua *longa manus* su questo territorio, troppo importante per la città, soprattutto in relazione ai traffici che si svolgevano sulla strada che percorreva la valle della Limentra Occidentale collegando Pistoia col nord padano e in particolare con Bologna.

Un primo tentativo degli uomini della Sambuca di rendersi autonomi dalla signoria del vescovo sembra essere precocissimo: nel 1004 essi tentarono infatti di impadronirsi del castello costruito pochi decenni prima dallo stesso vescovo. Un placito del tribunale della marchesa Matilde stabilì infatti che *pistoriensis ecclesia in sua pristina possessiones restituatur*, perché in precedenza *per violentiam ab ipsius arcis abitoribus sua possessione fuit expoliata*<sup>250</sup>. La presenza di un esplicito atto di ribellione fa intendere come fra gli abitanti fosse già presente la percezione dell'appartenenza ad un gruppo sociale strutturato, che aveva interessi del tutto diversi e contrastanti rispetto a quelli del signore. All'atto furono presenti anche tre cittadini pistoiesi, la cui definizione di *pistorienses* lascerebbe intendere una loro partecipazione come rappresentanti della città, che aveva anch'essa consistenti interessi nel mantenere il controllo dell'importante castello di confine. La ribellione dovette avere caratteri piuttosto consistente se fu necessario l'intervento della stessa marchesa<sup>251</sup>. Il Fioravanti riferisce che poco tempo dopo lo spirito di ribellione non era sopito e gli abitanti del feudo nel 1127 si ribellarono ancora al loro signore: *avendo i Pistojesi penetrato che da quei della Sambuca si tenevano segreti trattati di ribellione, per dare il loro castello nelle mani de' Bolognesi, furono con ogni sollecitudine fatti catturare i capi della congiura*<sup>252</sup>. Anche se di questo episodio non abbiamo diretti riferimenti documentari, credo che si possa prendere per buona l'informazione, perché si inserisce pienamente nel contesto del secolo XII e soprattutto nelle tendenze autonomistiche degli uomini, già documentate vent'anni prima, che rivelano se non l'esistenza di una vera e propria struttura comunitaria, almeno un comune sentire e interessi condivisi. Nel feudo vescovile, proprio in relazione a questo spirito autonomistico della comunità locale, manifestatosi fin dai primi decenni del secolo XII, la nascita del comune rurale risulta decisamente precoce. Natale Rauty nel 1992, e sulla sua scia altri autori pistoiesi, affermò che la Sambuca si sarebbe costituita in comune rurale verso la metà Duecento, *in notevole ritardo rispetto agli altri centoventi comuni rurali del "districtus" pistoiese*, attribuendo questo presunto ritardo alla presenza della signoria del vescovo che avrebbe rappresentato un ostacolo al costituirsi del

---

<sup>248</sup> RCP. *Alto Medioevo 493-100*, Pistoia 1973 ("Fonti storiche pistoiesi", 2), 998 febbraio 25, n. 104, pp. 86-88. Su questi argomenti cfr. N. Rauty, *Il castello della Sambuca nei secoli XIII e XIV tra feudo vescovile e comune di Pistoia*, in *La Sambuca Pistoiese, una comunità dell'Appennino al confine tra Pistoia e Bologna (1291-1991)*, Atti del convegno (Sambuca Pistoiese, 24-25 agosto 1991), Pistoia-Porretta Terme 1992, pp. 44-63, specialmente le pp. 44-56.

<sup>249</sup> N. Rauty, *Alle origini di Pavana. Il diploma dell'imperatore Ottone III del 998*, in *Pavana: un millenario 998-1998*, Atti della giornata di studio (Pavana, 6 agosto 1998), a cura di A. Caruso e R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 1999 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 8), pp. 19-29, alle pp. 22-23.

<sup>250</sup> RCP. *Vescovado. Secoli XI e XII*, a cura di N. Rauty, Pistoia 1974 ("Fonti storiche pistoiesi", 3), 1104 settembre, n. 13, pp. 13-14.

<sup>251</sup> Rauty, *Storia di Pistoia*, pp. 328-329.

<sup>252</sup> J.M. Fioravanti, *Memorie storiche della città di Pistoia*, Lucca 1768, p. 173.

comune<sup>253</sup>. Per corroborare la sua ipotesi questo autore si basò sulla carta del 1256<sup>254</sup>, che documenta tre *consilarii dicti comunis*, ed affermò che la prima citazione dei quattro consoli sarebbe quella contenuta nella citata vendita del mulino e della gualchiera del comune nel 1262<sup>255</sup>. In realtà questa proposta di datazione deve essere radicalmente corretta ed anticipata addirittura di quasi centovent'anni: una carta infatti del 1144 documenta quattro consoli della comunità, che compaiono, assieme all'arciprete, come testimoni ad un atto riguardante una dote, rogato *in castro Sambuca presentia archipresbiteri Ierardi et Zafarinis iudicis de Lizano et Iustiniani et Iohannis qui Mula vocatus est et Pracelli et Iohannis qui Scarafazo vocatus et Panici consullibus*. Essi agiscono assieme a molti altri uomini dei *vici* di Boromia, Miracole a Pavana, tutti situati nel comune<sup>256</sup>. Si tratta di una presenza molto significativa perché confuta anche un'altra tesi, quella secondo la quale fino al secolo XIII la presenza di comuni rurali sarebbe stata limitata a strutture di tipo informale: alla Sambuca non siamo di fronte ad un *informale aggregato*<sup>257</sup>, ma ad una comunità già inquadrata in una precisa struttura politica, dell'esistenza della quale i consoli sono la prova provata. I quattro consoli di Pavana sono ricordati ancora nel 1223, quando si recarono a Casio assieme ad altri pavesani, come abbiamo visto, per affermare *firmiter* la propria autonomia nella prospettiva di passare dalla parte dei Bolognesi. L'azione fu sicuramente sobillata da questi ultimi ed il tentativo era volto non tanto contro il vescovo, signore formale, ma contro il comune di Pistoia, che durante la guerra coi bolognesi aveva occupato militarmente il feudo e si era sostanzialmente sostituito al vescovo nel controllo del territorio<sup>258</sup>. La presenza dei quattro consoli fu da ultimo codificata dallo statuto del 1291-1340<sup>259</sup>.

Fra i secoli XII e XIII le tendenze autonomistiche degli abitanti del feudo di Sambuca-Pavana si inserirono nelle controversie fra Bologna e Pistoia per il possesso delle alte valli del Reno e delle Limentre. Gli uomini approfittarono del conflitto per trovare spazi di autonomia, giocando su queste appartenenze per cercare di ritagliarsi una sempre più spiccata forma di indipendenza, sia dal vescovo sia dal comune di Pistoia.

Il giuramento del 10 novembre 1256 fotografa una situazione nella quale gli uomini della Sambuca e Pavana riconoscevano ancora, credo in modo del tutto formale, la signoria del vescovo di Pistoia, salvo poi comportarsi in modo decisamente autonomo, come fa ritenere il fatto che al giuramento, che si tenne nella chiesa della Sambuca erroneamente detta di Santo Stefano, assieme al podestà Bonvassallo compaiono alcuni consiglieri del comune della Sambuca (Uberto di Benamino, Adamo di Ventura e Graziadio di Benamato) e 142 uomini della comunità i cui nomi vengono elencati<sup>260</sup>. Il riconoscimento formale dell'autorità vescovile non modificò però in nulla la situazione di fatto che vedeva il comune di Pistoia vera autorità politica del territorio.

Del resto la comunità nella seconda metà del Duecento risulta decisamente ben strutturata, anche se oramai sottoposta al comune Pistoiese: del 29 dicembre 1262 è la riunione del consiglio del comune, radunato nella chiesa castellana di San Cristoforo per vendere un mulino di proprietà dello stesso, alla presenza dei quattro consoli: *Ventura Bellandi, Vincentius Venture, Cherichinus Benamini et Gualducus Cavalcantis consules comunis et universitatis comunis Sambuce et Pavane*. Essi presero la decisione col consenso del consiglio e degli uomini radunati a parlamento, i cui

<sup>253</sup> Rauty, *Il castello della Sambuca nei secoli XIII e XIV*, pp. 50-51.

<sup>254</sup> ASF, *Diplomatico, Pistoia Vescovado*, 1256 novembre 10.

<sup>255</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1262 dicembre 29.

<sup>256</sup> *Ibidem*, 1144 gennaio.

<sup>257</sup> Francesconi, "Pro lignis, aquis et herbis", pp. 73 e 76.

<sup>258</sup> ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, I, 1223 novembre 8, cc. 448<sup>r-v</sup>, regestata in RG1, stessa data, n. 782, p. 467, pubblicata in Savioli, *Annali bolognesi*, 1223 novembre 7, n. 544, pp. 49-51, a p. 50.

<sup>259</sup> *Lo statuto della Sambuca*, p. 66, rubrica 34.

<sup>260</sup> ASF, *Diplomatico, Vescovado di Pistoia*, 1256 novembre 10.



nomi vengono elencati nella carta, senza perciò alcuna interferenza del vescovo, in modo autonomo e sulla base di decisioni prese dal consiglio e dagli ufficiali del comune<sup>261</sup>.

Anche il nuovo giuramento del 1286 risulta significativo delle tendenze autonomistiche. Prima di tutto occorre rilevare la confermata presenza dei consoli (Franco di Ventura, Arrigo di Graziadio, Cenchino di Berguamino e Nicolò di Adamo), che giurarono fedeltà al vescovo di Pistoia Tommaso, lo riconobbero come loro signore e giurarono di difendere i suoi possessi e i suoi diritti, assieme agli uomini elencati con i loro nomi in numero di 230 *omnes et singuli homines et habitatores in castrum districtu sive curte et territorio de Sambucha*, riuniti *ad sonum campane et vocem preconis ad hoc unanimiter et concorditer specialiter convocati et congregati in platea dicti comunis ante ecclesiam*. Contestualmente al giuramento gli uomini chiesero al loro signore di rinnovare l'investitura di ciò che essi possedevano: *petentes per ipsum investiri de omnibus et singulis que habuerunt et tenuerunt ipsi et successores eorum*. Il presule li investì *per baculum* cioè per mezzo del bastone che teneva in mano<sup>262</sup>. Non viene detto esplicitamente che cosa fosse l'oggetto dell'investitura, ma si trattò sicuramente dei territori e dei boschi comuni, dei quali gli uomini erano già stati investiti nei secoli precedenti o che essi avevano usurpato. L'esistenza di questi vastissimi boschi e prati comunitari è ampiamente confermata dal testo dello statuto, che venne compilato solamente cinque anni dopo.

Questi giuramenti confermano la signoria formale del vescovo pistoiese, escludendo qualsiasi ipotizzata infeudazione alla famiglia dei Vergiolesi, ma non dicono nulla della situazione di fatto: in realtà il comune di Pistoia si era già ampiamente sostituito al vescovo, almeno dall'inizio del secolo nel periodo della guerra coi Bolognesi, mentre il comune locale aveva continuato non solo ad esistere, ma anche a consolidarsi, come dimostra lo statuto, sotto la sorveglianza del comune pistoiese. Anche in questo caso il comune si mostra come un organismo abbastanza autonomo e comunque in grado di trattare sia col signore formale, il vescovo, sia col dominatore di fatto, il comune pistoiese<sup>263</sup>.

Sicuramente uno degli elementi che meglio di qualsiasi altro rendono chiara l'autonomia della comunità è lo statuto, steso nel 1291 e riformato nel 1340. In questo testo l'ossequio formale al vescovo viene costantemente richiamato, salvo poi stabilire una precisa normativa che appare decisamente sganciata dal potere signorile, mentre il comune di Pistoia, la cui forte presenza era tollerata e forse favorita dal vescovo stesso, non viene neppure nominato, poiché, sempre dal punto di vista formale, non aveva alcun titolo per governare la Sambuca. Un ulteriore indizio di questa ibrida situazione è la mancanza di riferimenti anche a San Iacopo, pur essendo questo santo uno dei titolari della chiesa del castello e principale protettore della città di Pistoia: all'inizio dello statuto vengono infatti invocati San Crisoforo (contitolare della chiesa sambucana) e i santi Frediano e Luca (titolari delle due chiese pavanesi). Questo progressivo rendersi autonomi è anche sottolineato dalla evoluzione dalla prima forma dello statuto del 1291 alla riforma del 1340: le prerogative ed i diritti del signore nell'arco di questi cinquant'anni vengono progressivamente erosi, tanto che delle pene a lui spettanti, nella seconda redazione che è quella giunta fino a noi, restano ben poca cosa: molti degli introiti che nel 1291 erano previsti per il vescovo, nella redazione del 1340 vennero assegnati al reggimento del comune<sup>264</sup>. La struttura stessa di questo statuto risulta emblematica di questo tipo di testi normativi, quasi del tutto assenti nella vicina montagna bolognese, soprattutto perché, come affermò Albano Sorbelli per gli statuti comunali di epoche successive, *a chi scorra gli statuti delle montagne emiliane balza evidente la rassomiglianza che tutti li lega, tanto da sembrar*

---

<sup>261</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1262 dicembre 29.

<sup>262</sup> ASF, *Diplomatico, Vescovado di Pistoia*, 1286 agosto 26.

<sup>263</sup> Rauty, *Il castello della Sambuca nei secoli XIII e XIV*, specialmente le pp. 44-56.

<sup>264</sup> Cfr. l'introduzione di M. Soffici a *Lo statuto della Sambuca*, pp. 31 e 35.

*tratti da uno stesso modello*<sup>265</sup>. Lo statuto nella sua prima redazione del 1291 venne redatto da una commissione di tre statutori scelti tra gli uomini più stimati e fu approvato nell'assemblea di tutta la comunità.

Il terzo caso di comunità sorte in territori signorili di cui vorrei discorrere è quello dei conti Alberti di Prato, poi di Mangona, che dall'inizio del secolo XII dominarono i due versanti dell'Appennino compresi fra le valli del Bisenzio e della Sieve a sud e della Setta a nord, dove troviamo numerosissime attestazioni del sorgere di comunità locali, che mostrano fin dalla prima occhiata una forte sottomissione ai signori. Anche in questo caso è nell'ambito della gestione dei beni comuni che più si manifestò la loro autonomia, in relazione agli estesissimi boschi delle *alpi*, cioè delle alte valli, dai quali le comunità traevano il legname essenziale per la loro sussistenza e che, nella maggior parte dei casi, erano state assegnate alle comunità dagli stessi signori<sup>266</sup>.

Le già citate *alpes Barcese et Stagnese et Cavarzanese* e le *alpes Lemoniani*, toponimi che troviamo documentati nel 1194, si riferiscono ai beni comuni delle comunità di Bargi, Stagno, Cavarzano e Le Mogne, che li gestivano fin dalla loro fondazione<sup>267</sup>. La proprietà di queste *alpes*, situate alle testate di valle della Setta, Brasimone, Bisenzio e Sieve, era divisa fra le stesse comunità, i conti Alberti e l'abbazia di Santa Maria di Montepiano. Una carta del 1240 documenta i tentativi delle comunità di usurpare la parte ancora signorile di tali territori, soprattutto per allargare la loro possibilità di ricavarne legname. Questa fonte ci mostra il monastero di Santa Maria di Montepiano, posto proprio sul crinale spartiacque fra Setta e Bisenzio, nel tentativo di rientrare in possesso di parte dei suoi beni boschivi che erano collocati *ad Alpem quem dicitur Alpis de Limongne* (delle Mogne) e che confinavano col conte Alberto *et commune Castiglioni* (Castiglione dei Gatti) da un lato, dall'altro *communia Mugonis, Çinçoni et Bargi* (Mogone, Ginzone-Baigno e Bargi) e dall'altro ancora lo *iugum Alpis*, cioè il crinale spartiacque. Una bella esemplificazione di chi possedeva quelle estese selve<sup>268</sup>.

Che queste selve in origine appartenessero ai signori, che in seguito le avevano almeno parzialmente assegnate alle comunità, è ulteriormente confermato da una carta del 1254, già citata, con la quale il conte Guglielmo di Mangona divise salomonicamente il possesso definito *selva mogonese e guzzanese* per metà al monastero di Montepiano assieme alla pieve dipendente di Guzzano e per l'altra metà ai comuni di Mogone e Guzzano<sup>269</sup>. Importante anche rilevare che il comune di Mogone era sorto all'interno di un importante castello appartenente ai conti Alberti<sup>270</sup>.

Già in precedenza abbiamo analizzato una carta del 1233 che documenta un'altra analoga lite fra i comuni di Castiglione e Baragazza, per il possesso dei diritti di pascolo e sfruttamento dei boschi comunitari posti nella valle della Setta.

Anche in questi comuni furono presenti le cariche maggiori dei consoli e dei massari assieme alle altre minori già ampiamente documentate. In presenza dei signori si deve supporre, come

---

<sup>265</sup> Sorbelli, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano*, p. 62

<sup>266</sup> Sulla dominazione degli Alberti in questo territorio cfr. R. Zagnoni, *Il "comitatus" dei conti Alberti fra Setta, Limentre e Bisenzio: i rapporti coi Comuni di Bologna e Pistoia e con le comunità locali (secoli XI-XIV)*, oggi in Zagnoni, *Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese*, pp. 345-406, sui rapporti con le comunità vedi le pp. 385-388.

<sup>267</sup> *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano*, 1194 agosto 24, n. 223, pp. 413-414 e appendice, n. 4, pp. 444-445.

<sup>268</sup> ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1240 novembre 10, n. 130, pubblicato in Tondi, *L'abbazia di Montepiano, documenti*, n. 91, pp. 343-344.

<sup>269</sup> ABV, *Diplomatico*, 1254 novembre 20, n. 377.

<sup>270</sup> R. Zagnoni, *Il castello di Mogone dei conti Alberti nel Medioevo (secoli XII-XV)*, in *I castelli dell'Appennino nel Medioevo*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 11 settembre 1999), Porretta Terme-Pistoia 2000, pp. 31-50 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 10).

propone Giovanni Cherubini, che la loro elezione dovesse trovare il loro consenso, e che la scelta fosse molto probabilmente regolamentata da appositi accordi<sup>271</sup>. Non abbiamo rinvenuto nella documentazione espliciti accenni a questo tipo di atti, ma la presenza in vari casi della fine del secolo XIII di magistrati che vengono definiti consoli-visconti o consoli-castaldi lascia intendere che la loro elezione fosse stata concordata fra la comunità e i suoi signori, poiché i termini *visconte* e *castaldo* rimandano direttamente al potere signorile. In una carta del 1294-95 un tale Pratolino viene definito significativamente *console* e *visconte*. Costui giudicò, a nome dei suoi signori Azzolino ed Alberto fratelli e conti di Mangona, una controversia che contrappose l'abbazia di Montepiano ed alcuni abitanti di Cavarzano<sup>272</sup>.

In altri casi troviamo una duplicità di funzioni fra i rappresentanti dei due poteri, fra i consoli cioè e i funzionari del signore. Un caso significativo del 1289 ci presenta il banditore Ciardo di Sassetta in val di Bisenzio, il quale, su ordine degli emissari dei conti Azzolino e Alberto di Mangona, ma anche dei consoli della curia di Vernio, bandì per il territorio ad essi soggetto un ordine che proibiva di tagliare legna nell'alpe dell'abbazia senza licenza dell'abate o del suo fattore e di andare per prati e chiusure al di fuori delle strade consuete<sup>273</sup>. In entrambi i casi troviamo un sostanziale accordo fra la comunità e i suoi signori anche se non conosciamo se fosse stato imposto e liberamente scelto. Nel secondo i consoli, capi della comunità locale, danno il loro consenso ad una decisione del conte. Nel primo, quello relativo al *console* e *visconte* Pratolino, troviamo una sola persona che esercita un duplice potere, sia quello del console come rappresentante della comunità, sia quello del visconte rappresentante del signore territoriale. Non conosciamo nulla delle dinamiche che avevano condotto a questa situazione solo apparentemente paradossale, se cioè fosse stato il conte ad imporre un proprio delegato anche come console o viceversa fosse stata la comunità a farlo. Comunque, sia in un caso sia nell'altro la duplicità della carica mostra un sostanziale accordo fra i due poteri in gioco.

Un altro caso di più difficile interpretazione è quello di Martino della Mulina, Dozzo da Baragazza e Corso da Mangona che il 9 settembre 1274 agiscono a nome dei conti Napoleone, Guglielmo e Alessandro e sono definiti in due modi: *visconti* e *camarlinghi*<sup>274</sup>. Quest'ultimo termine lascia molti dubbi sul loro rapporto con la comunità locale, anche se lascia ipotizzare una funzione simile a quella dei precedenti visconti-consoli.

Quanto alla sola carica consolare in territori signorili, la prima menzione è del 1209, quando sono documentati i consoli e i rettori della comunità di Verzano<sup>275</sup>, mentre nel 1210 abbiamo già visto all'opera i consoli della comunità di Vigo<sup>276</sup>.

Anche nel versante meridionale troviamo consoli nel 1252 a Vernio, menzionati in una carta con cui essi danno il possesso di quattro pezzi di terra a Mainetto di Ridolfino, ingiustamente tenuti da Ferraguto di Alberto<sup>277</sup>. Si tratta di una fonte oltremodo interessante poiché questo Ferraguto, contro il quale essi agiscono, apparteneva alla dinastia dei conti Alberti e nello stesso anno 1247 era stato investito dal padre del castello di Mogone in val di Limentra. Ci troviamo così di fronte ad un atto con cui i capi della comunità di Vernio, abitato che fu uno dei più importanti centri del potere albertesco, su richiesta di un privato tolgono ad un nobile alcune terre delle quali si dice che erano da lui illegittimamente tenute.

---

<sup>271</sup> Cherubini, *Signori e comunità rurali dell'Appennino nel basso Medioevo*, pp. 15-16.

<sup>272</sup> ABV, *Diplomatico*, 1294 gennaio 28, n. 539 e 1295 maggio 4, n. 542.

<sup>273</sup> *Ibidem*, 1289 novembre 23, n. 501.

<sup>274</sup> *Ibidem*, 1274 settembre 9, n. 462.

<sup>275</sup> *Ibidem*, 1209 luglio 12, n. 186.

<sup>276</sup> *Ibidem*, 1210 aprile 4, n. 191.

<sup>277</sup> *Ibidem*, 1252 settembre 22, n. 366.

Un'ultima informazione sui consoli di Vernio: nel 1277 Risalito di Sassetta, console di Vernio, su richiesta dell'abbazia di Montepiano interviene assieme a due suoi colleghi, affinché Giuliano di Bonosa dimostri i suoi diritti su una certa terra posta a Mezzana<sup>278</sup>.

#### ABBREVIAZIONI DELLE FONTI EDITE E INEDITE

- AAB = Archivio Arcivescovile di Bologna
- ABV = Archivio dei conti Bardi presso i conti Guicciardini di Poppiano (FI)
- ASB = Archivio di Stato di Bologna
- ASB, *Registro Grosso* seguito dal numero del volume = ASB, *Comune-Governo, II Diritti ed oneri del Comune, 10 Registro Grosso*.
- ASB, *Registro Nuovo* = ASB, *Comune-Governo, II Diritti ed oneri del Comune, 11 Registro Nuovo*.
- ASF = Archivio di Stato di Firenze
- ASL = Archivio di Stato di Lucca
- ASP = Archivio di Stato di Pistoia
- ASS = Archivio di Stato di Siena
- ASV = Archivio Segreto Vaticano
- BUB = Biblioteca Universitaria di Bologna
  
- AMR = "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna"
- BSP = "Buletino storico pistoiese"
- *Codice diplomatico della chiesa bolognese* = *Codice diplomatico della chiesa bolognese. Documenti autentici e spurii (secoli IV-XII)*, a cura di M. Fanti e L. Paolini, Roma 2004 ("Istituto storico italiano per il Medioevo, "Regesta chartarum", 54)
- *Lo statuto della Sambuca* = *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, a cura di M. Soffici, Ospedaletto (Pisa) 1996 ("Beni culturali / Provincia di Pistoia 12, Statuti", 1)
- Marcelli, *L'abbazia di Montepiano* = I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano dal 1250 al 1332 (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1999-2000
- RCP = *Regesta chartarum pistoriensium*
- *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII* = *RCP. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XI-XII*, a cura di , Pistoia 20 ("Fonti storiche pistoiesi", )
- *RCP, Fontana Taona secolo XIII* = *RCP. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XIII*, a cura di A. Petrucciani e I. Giacomelli, Pistoia 2009 ("Fonti storiche pistoiesi", 18)
- *RCP, Forcole* = *RCP. Monastero di Forcole (1200-1250)*, a cura di R. Nelli, Pistoia 1990, ("Fonti storiche pistoiesi", 10)
- RG1 = *I "libri iurium" del comune di Bologna. Regesti*, a cura A.L. Trombetti Budriesi e T. Duranti, Bologna 2010, vol. 1, dove sono pubblicati i regesti di ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, vol. 1
- RG2 = *I "libri iurium" del comune di Bologna*, vol. 2, dove sono pubblicati i regesti di ASB, *Comune-governo, Registro Grosso*, vol. 2

---

<sup>278</sup> ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1277 ottobre 10, n. 211, pubblicato in Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*, stessa data, n. 53, pp. 196-197.

- RN = I “*libri iurium*” del comune di Bologna, vol. 2, dove sono pubblicati i registi di ASB, *Comune-governo, Registro Novo*
- Savioli, *Annali bolognesi* = L.A. Savioli, *Annali bolognesi*, 3 voll. divisi in due parti ciascuno, Bassano 1784-95
- Tondi, *L'abbazia di Montepiano, documenti* = S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del XIII secolo (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1997-98; citeremo i documenti ivi trascritti, che non sono contenuti nel volume, pubblicato dal Centro Bardi di Vernio, poiché vi è compresa solamente la prima parte della tesi: vedi abbreviazione successiva (ringrazio pubblicamente Sara Tondi per avermi gentilmente donato copia della sua tesi)
- Tondi, *L'abbazia di Montepiano, testo* = S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del secolo XIII*, Vernio 2001